



MANUALE DEL REVISORE
a cura
DELL'UFFICIO NAZIONALE REVISIONI

1. Presentazione
2. Introduzione
3. Avvertenze
4. Sezione I - Rilevazione
 - 4.1 Sottosezione Dati identificativi (Punti 1 e 2 del verbale)
 - 4.2 Sottosezione Natura mutualistica (Punti da 3 a 22 del verbale)
 - 4.3 Sottosezione Bilancio (Punti da 23 a 38 del verbale)
 - 4.4 Sottosezione Raggiungimento dello scopo sociale (Punti da 39 a 44 del verbale)
 - 4.5 Sistema di amministrazione e controllo
 - 4.5.1 Scheda 1 Norme delle Srl
 - 4.5.2 Scheda 2 Norme delle SpA Sistema ordinario
 - 4.5.3 Scheda 3 Norme delle SpA Sistema dualistico
 - 4.5.4 Scheda 4 Norme delle SpA Sistema monistico
 - 4.6 Sottosezione Contributo biennale (Punti 48 e 49 del verbale)
 - 4.7 Sottosezione Contributo Legge 59/92 (Punto 50 del verbale)
 - 4.8 Sottosezione Altre notizie (Punti da 51 a 54 del verbale)
 - 4.9 Sottosezione Conclusioni (Punti da 55 a 58 del verbale)
5. Sezione II – Accertamento (Punti da 59 a 64 del verbale)
6. Allegati
 - 6.1 Scheda settore Cooperative di abitazione e loro consorzi
 - 6.2 Scheda settore Cooperative sociali
 - 6.3 Fac-simili
 - 6.4 Tabelle
 - 6.5 Procedure operative

PRESENTAZIONE

L'Ufficio Nazionale Revisioni, da tempo sensibile alla crescente problematica dell'attività di vigilanza, ha ritenuto necessario intervenire attivamente al fine di predisporre il:

- Manuale del Revisore, cioè le norme tecniche, da utilizzarsi per la redazione del verbale di revisione;*
- Manuale delle Buone Pratiche, cioè le norme di etica a cui i revisori debbono uniformarsi nella loro attività;*

con l'obiettivo, insieme al Codice Deontologico, di promuovere il miglioramento continuo dell'azione dell'Attività di Vigilanza svolta dalla Legacoop.

Il presente Manuale contiene gli schemi e le indicazioni per la compilazione del verbale di revisione.

Il Manuale ha lo scopo di descrivere le modalità di compilazione del verbale di revisione al fine di assicurare la conformità dello stesso a tutte le norme di riferimento e alle specifiche e ai requisiti espressi e/o impliciti indicati dall'Ufficio Nazionale Revisioni.

Le indicazioni di compilazione sono strutturate in maniera da agevolare l'attività del revisore in conformità e nel rispetto della normativa vigente.

Tali indicazioni tuttavia non devono essere intese come condizionanti l'attività del revisore che opera in piena e completa autonomia.

È previsto l'aggiornamento del Manuale ogni qualvolta risulti necessario a seguito di innovazioni normative o regolamentari per mantenerlo costantemente aggiornato.

Si auspica la più ampia diffusione ed accettazione da parte di tutti i soggetti interessati delle indicazioni formulate. Si auspica, inoltre, che dall'applicazione di tali indicazioni scaturiscano utili suggerimenti per l'ulteriore evoluzione ed affinamento della materia.

Ovviamente il contenuto del Manuale non potrà prevedere tutti i casi concreti; pertanto il compilatore del verbale di revisione, nella sua sfera di azione e di responsabilità, dovrà adattarli alla natura e dimensione della cooperativa e ciò in quanto le indicazioni fornite nel Manuale non sono un sostitutivo della valutazione professionale del revisore.

Il Manuale è scaricabile dalla sezione "Download" del sito Legacoop area Revisioni.

Pier Luigi Brunori

Finalità della revisione cooperativa

La finalità della vigilanza è “tutelare il patrimonio sociale della cooperazione”, attribuendo al termine “patrimonio sociale” due diverse e complementari accezioni:

- il patrimonio accumulato da ogni singola cooperativa, spesso attraverso i decenni, con l'apporto di più generazioni di operatori, e di cui gli attuali soci e amministratori sono solo i gestori pro-tempore;*
- il patrimonio storico che la cooperazione italiana, e segnatamente l'associazionismo cooperativo, con sedimentazione progressiva si è costituito in 150 anni di storia. Tale patrimonio è in sostanza la somma dei patrimoni delle singole cooperative, ma più complessivamente è anche fatto di cultura cooperativa, di storia e di credibilità.*

Compito del revisore è, pertanto, evitare che tale patrimonio, nelle sue diverse accezioni, sia screditato, non correttamente utilizzato, depauperato o disperso.

Nel caso specifico della revisione cooperativa, la tutela di tale patrimonio si realizza sostanzialmente:

- 1. verificando la natura mutualistica dell'azienda cooperativa;*
- 2. evitando il sorgere di forme di cooperazione “spuria”;*
- 3. limitando i danni di un'eventuale situazione di crisi aziendale, mediante la proposta all'autorità governativa degli opportuni provvedimenti.*

È utile, altresì, ricordare il contenuto del primo comma dell'art. 4 del D.Lgs. 220/2002:

“La revisione cooperativa è finalizzata a:

- a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;*
- b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.”*

Sono in particolare due gli aspetti, pratici e sostanziali, che emergono da quest'articolo e che, pertanto, saranno oggetto della verifica:

1. *l'effettività della base sociale;*
2. *la qualità e natura dello scambio mutualistico.*

Questi, quindi, gli aspetti che il revisore dovrà cercare di percepire nella loro interezza e complessità e che dovranno costantemente essere lo “sfondo” su cui far scorrere la revisione cooperativa.

Sono questi, inoltre, gli elementi che consentono di individuare le forme di cooperazione spuria, patologia non rara del fenomeno cooperativo.

Fase preliminare della revisione cooperativa

Prima di entrare nel merito del verbale e della compilazione dei singoli punti il revisore dovrà fare una ricognizione preliminare, finalizzata ad individuare alcuni elementi necessari per una corretta valutazione dell'azienda cooperativa.

Non è possibile elencare in maniera esaustiva tutti gli elementi potenzialmente utili a tale ricognizione, ma certamente alcuni di essi sono fortemente indicativi dello “stato” dell'azienda. Altri in molti casi hanno valore puramente indiziario, ma sta alla capacità percettiva e valutativa del revisore dare ad essi un corretto valore ponderale.

Citiamo alcuni tra gli elementi più significativi:

- *struttura “fisica” della cooperativa (sua sede legale, eventuali centri di produzione, ecc.);*
- *dimensione aziendale (numero dei dipendenti e dei soci, capacità produttiva, ecc.);*
- *tenuta dei libri sociali e contabili;*
- *tipologia e frequenza degli elementi di socialità (n° assemblee, partecipazione alle stesse, altre forme di partecipazione, ecc.).*

A titolo esemplificativo citiamo le soluzioni opposte di fronte alle quali può trovarsi un revisore:

- a. cooperativa di grandi dimensioni, con una sede legale di proprietà, uno o più centri di produzione, numero cospicuo di soci e di addetti, un efficiente apparato amministrativo, più assemblee nel corso dell'esercizio, fortemente partecipate con verbalizzazioni non rituali o burocratiche, una rilevante quota di riserve indivisibili;*
- b. cooperativa “di carta”, priva di sede fisica, ma “appoggiata” presso un commercialista, assenza di dipendenti e ridotto numero di soci, una sola assemblea annuale (per l'approvazione del bilancio),*

INTRODUZIONE

verbalizzazione rituale e ripetitiva negli anni, un patrimonio netto quasi sempre limitato al solo capitale sociale, dimensionato ai minimi di legge.

È evidente che i due casi, configurando situazioni decisamente diverse, prefigurano un approccio altrettanto diverso da parte del revisore; se nel primo caso, infatti, il revisore potrà ragionevolmente escludere che si tratti di una forma di spurieta e concentrerà, pertanto, la propria attenzione sugli aspetti della mutualità civile e fiscale e sulla continuità aziendale, nel secondo caso dovrà chiedersi innanzitutto se si tratta o meno di una forma di cooperativa spuria e subito dopo se, trattandosi di cooperativa, questa è in grado di raggiungere lo scopo sociale.

In linea di massima si può sostenere che il fenomeno della cooperazione spuria si annida in situazioni di basi sociali ridottissime, con valori patrimoniali esigui, assenza di riserve indivisibili anche se in alcuni casi i valori economici (fatturazione) possono anche essere rilevanti ed il numero dei dipendenti consistente.

Queste due opposte situazioni delimitano una gamma infinita di soluzioni diverse; sta alla capacità percettiva, all'intuito o, per dirla meglio, al "fiuto" del revisore percepire le diverse gradazioni di questa gamma.

È, pertanto, importante compiere tale ricognizione per individuare tutti gli elementi utili ad impostare correttamente la fase successiva e cioè la stesura del verbale di revisione.

Aldo Perrella

AVVERTENZE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente manuale sono adottate le seguenti definizioni:

CMP	Cooperativa a mutualità prevalente
CMNP	Cooperativa a mutualità non prevalente
UNR	Ufficio Nazionale Revisioni
C.C.	Codice Civile
MINISTERO	Deve intendersi il Ministero a cui è affidata la competenza dell'area cooperazione in tutti i suoi vari passaggi. Oggi la competenza è del Ministero dello Sviluppo Economico.
Mi.Se.	
MAP	
CIRC	Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
LNCM	Lega Nazionale Cooperative e Mutue
DM	Decreto Ministeriale
D. Lgs.	Decreto Legislativo
D.L.C.P.S.	Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato
APC	Azioni di partecipazione cooperativa

Lega Nazionale Cooperative e Mutue

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI AI SENSI DEL D. Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220

VERBALE DI REVISIONE

(conforme al modello approvato con D.M. 23 giugno 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico)

Il verbale di revisione è diviso in due specifiche sezioni denominate una “Rilevazione” e l’altra “Accertamento”, inoltre, allo stesso, sono allegate due schede di settore dedicate alle cooperative di abitazione e loro consorzi e alle cooperative sociali.

La prima sezione – strutturata sostanzialmente, in modo da “rendere i controlli più agili e penetranti” e nel rispetto del disposto dell’art. 4 del D. Lgs. 220 - va compilata durante la normale attività di vigilanza.

La seconda sezione, invece, va compilata qualora dai controlli effettuati emergesse una diffida ad eliminare irregolarità sanabili, entro un termine, individuato dal revisore, che non può mai essere inferiore ai 30 giorni né superiore ai 90 giorni.

Le sezioni prevedono molte domande a risposta chiusa (SI/NO/N.A., dove N.A. sta per Non Attinente) e si suggerisce, pertanto, anche al fine di evitare interpretazioni soggettive, di consultare costantemente il presente manuale al fine di dirimere qualsiasi dubbio insorto.

SEZIONE I – Rilevazione

La prima sezione si compone di 11 sottosezioni così suddivise:

- dati identificativi (punti 1 e 2 del verbale);
- requisiti inerenti l’atto costitutivo e lo statuto (punti da 3 a 8 del verbale);
- requisiti inerenti l’attività (punti da 9 a 17 del verbale);
- categorie dei soci ed effettività della base sociale (punti da 18 a 22 del verbale);
- bilancio (punti da 23 a 38 del verbale);
- raggiungimento dello scopo sociale (punti da 39 a 44 del verbale);
- sistema di amministrazione e di controllo, con schede dedicate ai quattro possibili sistemi, (punti da 45 a 47 del verbale);
- contributo biennale (punti 48 e 49 del verbale);
- contributo ai sensi dell’art. 11 della legge 59/92 (punto 50 del verbale);
- altre notizie (punti da 51 a 54 del verbale);
- conclusioni (punti da 55 a 58 del verbale).

DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione: _____
 Anno di Revisione (se soggetta a revisione annuale) _____ Revisione eseguita dal
 _____ al _____

La sottosezione è finalizzata alla rilevazione dei dati identificativi dell'ente, sia di tipo anagrafico che per l'attività svolta, e assolve alle seguenti funzioni:

- accertamento del tipo di revisione;
- identificazione, attraverso gli atti sociali o dichiarazioni sostitutive prodotte, della società cooperativa;
- identificazione della persona che rappresenta l'ente e della persona che redige il verbale di revisione;
- descrizione dell'oggetto sociale e dell'attività effettivamente svolta dalla cooperativa.

Il revisore definisce il tipo di revisione ed i tempi di esecuzione.

Pertanto va indicato il biennio nel quale viene effettuata la revisione e, in caso di revisione annuale, va indicato a numeri romani se trattasi di prima o seconda revisione (esempio 2011-I, 2012-II).

Evidenziare, inoltre, la durata della revisione, che non deve superare i 90 giorni, riportando il primo e l'ultimo giorno di verifica.

Il biennio inizia sempre con il numero dispari e le revisioni, di norma, sono effettuate biennialmente (art. 3 D.M. 12-4-2007 attuativo del D. Lgs. 220).

La revisione è annuale per:

- le cooperative che hanno partecipazioni di controllo in S.r.l.;
- le cooperative sociali;
- le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'albo di cui all'art. 13 della L. 59/92;
- le cooperative che abbiano un fatturato superiore a euro 25.187.835,97¹;
- le cooperative assoggettate ad annuale certificazione di bilancio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 220, devono assoggettarsi a certificazione di bilancio le cooperative e loro consorzi che si trovano in una delle seguenti condizioni (D. Lgs. 220/02):

- valore della produzione superiore ai 60.000.000 di euro;
- riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro²;
- prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro;
- partecipazioni di controllo in SpA.

Si precisa altresì che le cooperative che emettono azioni di partecipazione cooperativa sono anch'esse assoggettate alla certificazione del bilancio.

¹ Vedi nota 22 appendice

² Segnaliamo che per tutte le cooperative in possesso dei requisiti statuari di mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c il saldo attivo di rivalutazione effettuata ai sensi del D.L. n. 185 concorre assieme alle altre riserve di patrimonio netto a costituire l'ammontare delle riserve indivisibili.

Normativa

[Art. 3 legge 8 novembre 1991, n. 381;](#)

[Artt. 5, 13 e 15 legge 31 gennaio 1992, n. 59;](#)

[Art. 11 D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;](#)

[Art. 3 D.M. 6 dicembre 2004.](#)

Verifica:

Il revisore verifica se la cooperativa assolve agli obblighi derivanti dai parametri di cui sopra.

Misura:

Nel caso in cui l'ente sia inadempiente, diffidarlo ad assoggettarsi ad annuale certificazione di bilancio da parte di una società di revisione convenzionata ai sensi dell'art. 15 legge 59/92.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

Data delle eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte (art. 6, comma 6, D. Lgs. 220/02): _____

Indicare la data in cui sono state prodotte eventuali dichiarazioni sostitutive. Si ricorda che la dichiarazione in oggetto viene prodotta quando la cooperativa ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non dispone dell'attestazione.

Normativa:

[Art. 6 comma 6 del D. Lgs. 220/02.](#)

Denominazione dell'ente			
Sede legale - Comune		CAP	Provincia
Sede legale - Indirizzo			
Telefono		email	Certificata
Sito WEB			
Eventuale sede amministrativa			
Data costituzione			
Data termine della società		Indeterminato	
Codice Fiscale			
Data ultima revisione			
Data ultima certificazione bilancio			
Codice attività			
Posizione Albo Società Cooperative	Mutualità Prevalente	<input type="checkbox"/>	N. di iscrizione _____
	Mutualità Non Prevalente	<input type="checkbox"/>	
	Mutualità Prevalente di diritto	<input type="checkbox"/>	
	Rientrante in regime derogatori	<input type="checkbox"/>	
	Non Iscritta	<input type="checkbox"/>	
Categoria cui appartiene l'ente cooperativo			
Data ultima modifica statutaria			
Aderente a: LNCM		N. Matricola	

Il revisore riporta tutte le richieste di identificazione formale dell'ente ed è chiamato a verificare gli atti forniti e a trascrivere le notizie negli appositi spazi. Si ricorda che:

- in caso di cooperative agricole e cooperative sociali la denominazione deve riportare l'esatta qualificazione delle stesse;
- per codice attività deve intendersi il codice ATECOFIN.

Normativa:

[Art. 6 comma 3\) lett. B, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;](#)

[Art. 15 D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;](#)

[D.M. 23 giugno 2004.](#)

Verifica:

Tutte le notizie sono desunte dallo statuto sociale in vigore, da visure camerali, da notizie o atti forniti dal legale rappresentante nonché dalla consultazione degli archivi e degli schedari degli uffici pubblici o delle Associazioni.

Riportare la denominazione dell'ente, e la sede legale, così come risultano dallo statuto sociale. Verificare la data di scadenza della società.

Il Decreto legislativo n. 6/03 prevede la possibilità di costituire cooperative a tempo indeterminato, cioè senza un termine di scadenza. In quest'ultimo caso, è necessario verificare la presenza della previsione statutaria che consenta al socio di recedere decorso un determinato periodo.

Misura:

Nel caso in cui il termine di scadenza sia prossimo è necessario riportare la circostanza al punto 56) del verbale, suggerendo agli Amministratori di convocare tempestivamente l'assemblea per le determinazioni conseguenti (proroga o abolizione del termine o scioglimento volontario). Nell'eventualità che il termine di durata sia già scaduto occorre riportare l'irregolarità al punto 58) del verbale e, conseguentemente, si irroga la diffida.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

Rappresenta l'ente cooperativo, nel corso della revisione, il Sig.	
In qualità di:	identificato con documento:
assistito da:	
Redige il presente verbale il sig.	
iscritto al n. ____/ ____ dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive (art. 7, comma 6, D.Lgs. 220/02)	
In qualità di revisore incaricato da	Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Presso	
(luogo dove si svolge la revisione, specificare se sede legale, ufficio del revisore o altro luogo concordato)	

Il revisore identifica il soggetto che rappresenta l'ente e riporta i suoi dati, compreso il numero d'iscrizione all'elenco, così come richiesto nel riquadro. Indice, inoltre, il luogo dove si svolge la revisione.

Normativa:

[Art. 7, comma 6\) del D. Lgs. 2 agosto 2002, n.220.](#)

Verifica:

Alla revisione può presenziare esclusivamente il legale rappresentante dell'ente o una persona dallo stesso espressamente delegata. In tale caso si raccomanda di inserire copia della delega tra gli allegati al verbale.

Misura:

Nel caso in cui il legale rappresentante non si renda disponibile e non deleghi nessun altro ad accogliere il revisore ed a facilitarlo nel suo compito, l'ente va diffidato. Il revisore dovrà comunque e in ogni caso, effettuare una compiuta valutazione della cooperativa, sulla base dei dati reperibili, sia in ordine agli aspetti di carattere gestionale che agli aspetti correlati al bilancio di esercizio ed al patrimonio dell'ente.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida il revisore dovrà ulteriormente distinguere la mancata revisione in tre fattispecie:

- Mancata revisione, per comportamento ostativo, già nella fase rilevazione. Vale a dire quando l'accesso ispettivo è negato dal legale rappresentante, sia formalmente che informalmente, attraverso comprovati atteggiamenti tesi ad ostacolare l'attività del revisore (non sintetizzabili nella mera trasmissione dell'invito a mezzo raccomandate). In tal caso il revisore procederà ad inviare una dettagliata relazione per le valutazioni di competenza.
- Mancata effettuazione, per comportamento ostativo, dell'accertamento a seguito di diffida, già comminata in sede di rilevazione. In tal caso la proposta di gestione commissariale viene valutata positivamente.
- Mancata revisione per irreperibilità dell'ente. In tal caso, verificati il deposito del bilancio presso la competente CCIAA, verificata la consistenza patrimoniale minima prevista per la nomina di un liquidatore nei casi indicati dall'art. 2545 *septiesdecies* c.c., il potenziale stato di insolvenza per la proposta di liquidazione coatta amministrativa il revisore può optare per tre diverse soluzioni:
 1. Richiesta di liquidazione coatta amministrativa, quando i dati in suo possesso configurano un potenziale stato di insolvenza;
 2. Richiesta di scioglimento ex-art. 2545 *septiesdecies* c.c., quando i dati in suo possesso configurano l'impossibilità di perseguire lo scopo mutualistico o il non essere in condizione di raggiungere gli scopi per cui si è costituita o che per due anni consecutivi non abbiano compiuto atti di gestione o depositato i bilanci di esercizio. In tal caso si richiederà lo scioglimento con nomina del commissario liquidatore laddove l'ultimo bilancio approvato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e le attività da liquidare, abbiano valore superiore ad Euro 25.000,00;
 3. Conclusione della revisione senza emissione dell'attestato e senza nessuna richiesta di provvedimento tipico, quando i dati in suo possesso configurano una

situazione di cooperativa in attività ed irreperibile. Si fa presente che per i casi previsti in quest'ultima fattispecie la Direzione Generale del Mi.Se. chiederà l'intervento della Guardia di Finanza.

1 - Descrizione dell'oggetto sociale e dell'attività effettivamente svolta:

a) oggetto sociale come risultante dallo statuto: _____

b) attività svolta in concreto: _____

2) L'attività effettivamente svolta è coerente con l'oggetto sociale? Sì No

Il revisore è chiamato a prendere in esame lo statuto in vigore per la parte che riguarda l'oggetto sociale e a descrivere l'attività effettivamente svolta. Mentre al punto 2) il revisore dovrà esprimersi riguardo la coerenza dell'attività svolta con l'oggetto sociale previsto nello statuto.

Normativa:

[Art. 2521 c.c., 3° comma, punto 3.](#)

Verifica:

Descrivere sinteticamente l'oggetto sociale così come indicato dallo statuto. Verificare, altresì, l'attività effettivamente svolta, controllando la coerenza tra la previsione statutaria e l'attività caratteristica della cooperativa, accennando anche a quelle secondarie eventualmente rilevate.

Se l'ente risulta inattivo è opportuno indicare i motivi.

Misura:

Nel caso in cui venga accertato lo svolgimento non occasionale di attività non previste statutariamente, il revisore diffida l'ente a sanare l'irregolarità attraverso l'adeguamento dello statuto ovvero la cessazione delle attività non previste statutariamente.

Se i motivi dell'inattività risultassero rilevanti ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti gli stessi vanno richiamati nella parte conclusiva del verbale (punti 57 o 58).

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

NATURA MUTUALISTICA

La sottosezione è finalizzata alla verifica della natura mutualistica dell'ente e assolve, fondamentalmente, alle seguenti funzioni:

- a. accertamento dello scopo mutualistico dell'ente, che é condizione primaria e imprescindibile della società cooperativa;
- b. verifica della condizione o meno della prevalenza mutualistica, che consente una diversa graduazione delle agevolazioni di carattere fiscale e tributario;
- c. verifica dell'effettività della base sociale, finalizzata anche per fornire i suggerimenti e i consigli necessari al miglioramento della gestione e ad elevare la democrazia cooperativa;
- d. verifica dei regolamenti previsti dall'art. 6 legge 142/01, per le sole cooperative di lavoro.

La sottosezione è, pertanto, divisa in 6 parti:

1. dai punti da 3 a 8, dove il revisore è chiamato a prendere in esame i requisiti mutualistici contenuti nello statuto e nell'atto costitutivo;
2. dai punti da 9 a 12, nei quali il revisore deve esprimersi riguardo i requisiti mutualistici inerenti l'attività effettivamente svolta dall'ente;
3. dai punti da 13 a 17, necessari a verificare la condizione o meno di mutualità prevalente;
4. dai punti da 18 a 20, inerenti le categorie dei soci e l'effettività della base sociale;
5. dal punto 21, da compilare solo nel caso di cooperative di lavoro;
6. dal punto 22, nel quale viene emesso in sintesi il giudizio sulla sussistenza della finalità mutualistica dell'ente, sulla condizione o meno di mutualità prevalente e sulla partecipazione dei soci.

REQUISITI INERENTI L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO

Lo statuto prevede:

3 - lo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.)

Si No

- in caso negativo specificare: _____

- in caso affermativo riportarlo: _____

Lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro ai membri dell'organizzazione – ovvero ai soci – a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.

Il codice civile definisce le società cooperative come società a capitale variabile con scopo mutualistico e stabilisce che l'indicazione di ente cooperativo può essere usata esclusivamente da società che hanno uno scopo mutualistico

Normativa:[Artt. 2511 e 2515 c.c..](#)**Verifica:**

In caso di risposta negativa ne vanno specificati i motivi. Ne consegue che il revisore dovrà valutare attentamente se si tratti di una carenza sostanziale o di una carenza formale (per es. mera mancanza di previsione statutaria) in un contesto di effettivo perseguimento di una finalità mutualistica.

Misura:

Nel primo caso (carenza sostanziale) va richiesto il provvedimento di cancellazione dall'albo delle società cooperative.

Nel secondo caso (carenza formale) il revisore diffida l'ente cooperativo ad eliminare l'irregolarità riscontrata.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa, carente formalmente, non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

4 - Pobbligo della destinazione degli utili netti annuali a riserva legale
--

nella misura prevista dalla legge?

<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Normativa:[2545-quater c.c..](#)**Verifica:**

Analizzare attentamente lo statuto e verificarne la coerenza con quanto disposto dalla legge. Lo statuto potrebbe non prevedere la destinazione oppure prevedere una percentuale di destinazione non corretta.

Misura:

Nel caso in cui l'ente non abbia adeguato il proprio statuto irrogare diffida.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

5 - l'obbligo della devoluzione di una quota di utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo
--

sviluppo della cooperazione (art. 2545 quater, comma 2) ?

<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

La quota degli utili netti annuali, da corrispondere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ammonta attualmente al 3 per cento. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute, versano la somma corrispondente al/i fondo/i costituito/i dalle associazione/i cui aderisce/ono.

Si ricorda che per i soli consorzi fidi vige il divieto assoluto di distribuire utili in qualsiasi forma (D.L. 30 settembre 2003 n. 269 art. 13). Lo stesso divieto vale anche per le società cooperative sportive dilettantistiche.

Normativa:

[Art. 11 legge 31 gennaio 1992, n. 59;](#)

[Art. 2545 *quater* c.c., 2° comma;](#)

[D.L. 30 settembre 2003 n. 269 art. 13.](#)

Verifica:

Verificare la coerenza della previsione statutaria con la normativa richiamata.

Misura:

Nel caso in cui la previsione statutaria non sia coerente con la normativa diffidare l'ente cooperativo ad adeguare lo statuto sociale.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

6 - i requisiti della mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c. ?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
- il diritto agli utili ed alle riserve dei soci cooperatori di cui all'art. 2545 <i>quinquies</i> c.c. ?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
(nel caso di cooperativa a mutualità non prevalente)		

Il codice civile, elenca tre diverse tipologie di scambio mutualistico:

- enti cooperativi che svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- enti cooperativi che si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- enti cooperativi che si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei loro statuti:

1. il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nelle cooperative a mutualità non prevalente possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il

patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

Nel caso di CMP si è già risposto nella prima parte della domanda e cioè lo Statuto deve prevedere il divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel caso di CMNP le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci devono essere stabilite nello Statuto Sociale secondo criteri di libera scelta, fatto salvo naturalmente l'obbligo di destinare almeno il trenta per cento e il tre per cento degli utili netti annuali rispettivamente al fondo di riserva legale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Normativa:

[Artt. 2512, 2514 e 2545 *quinquies* c.c..](#)

Verifica:

Il revisore verifica la coerenza dello statuto sociale con quanto previsto dalla normativa vigente.

Misura:

Nel caso in cui la previsione statutaria non sia coerente con il dettato dell'art. 2545 *quinquies* c.c. diffidare l'ente cooperativo all'adeguamento.

La previsione contenuta nel 2514 c.c. è obbligatoria solo per le cooperative a mutualità prevalente, ma la soppressione di dette clausole precedenti e la perdita della prevalenza oggettiva (art. 2513 c.c.), comporta l'obbligo di: 1) redazione del bilancio di cui all'art. 2545 *octies* c.c., 2) devoluzione ai fondi mutualistici il patrimonio effettivo.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

7 – la possibilità che la società svolga la propria attività anche con i terzi?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
---	-----------------------------	-----------------------------

Gli statuti devono prevedere esplicitamente la possibilità di svolgere la propria attività anche con i terzi.

Normativa:

[Art. 2521 c.c.](#)

Verifica:

Il revisore verifica la coerenza dello statuto sociale con le modalità con cui l'ente svolge effettivamente l'attività svolta.

Misura:

In caso di incoerenza, ovvero quando la previsione statutaria non preveda che la cooperativa svolga l'attività anche con i terzi mentre l'attività si svolge effettivamente anche con i terzi, la cooperativa va diffidata ad apportare le necessarie modifiche al proprio statuto sociale.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

8 - la definizione dei criteri per la ripartizione dei ristorni ?

Si No

Lo statuto sociale deve prevedere i criteri per la ripartizione dei ristorni, che vanno determinati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Essendo il ristorno il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio cooperatore, i criteri saranno diversi a seconda dello scambio mutualistico instaurato. Lo studio in tema di riforma delle società cooperative, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, ritiene che:

- siano inammissibili le clausole statutarie che escludano, in ogni caso, la ripartizione di ristorni;
- siano ammissibili le clausole con le quali si stabiliscono limitazioni qualitative alla distribuzione di ristorni;
- sia legittima la clausola statutaria che demanda ad apposito regolamento - redatto e approvato ai sensi dell'ultimo comma, art. 2521 c.c. - i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici
- non si configura per legge un diritto al ristorno, ma che lo stesso deve essere contemplato nello statuto come elemento obbligatorio per assicurare tendenzialmente, in modo indiretto, il vantaggio mutualistico.

Pertanto, appare illegittima una clausola statutaria che preveda a priori un ristorno uguale per tutti, salvo che ciò avvenga in concreto, in ragione di una sostanziale identità di prestazioni offerte.

Nella redazione dello schema di Statuto tipo predisposto da Legacoop sono stati presi in considerazione alcune tipologie di cooperative:

1. cooperative di trasformazione agricola

È stato posto e risolto il problema connesso alla circolare n. 37 del 9 luglio 2003 dell'Agenzia delle Entrate, che vieta la distribuzione di ristorni alle cooperative in esame che funzionano a costi-ricavi.

La soluzione trovata consiste nell'aggiungere, possibilmente nello stesso articolo dello Statuto sociale che tratta i ristorni, il periodo seguente: *"...Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire tra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite..."*.

2. cooperative edilizie di abitazione

È possibile introdurre clausole che escludano la ripartizione di ristorni in particolari condizioni. A titolo esemplificativo quando sia previsto il conseguimento da parte del socio di un vantaggio mutualistico adeguato al momento del perfezionamento dello scambio mutualistico, oppure quando la valutazione dell'adeguatezza del vantaggio mutualistico sia rimessa all'assemblea che approva il bilancio.

3. cooperative di lavoro

I criteri di ripartizione dei ristorni ai soci possono essere senz'altro contenuti nel regolamento interno redatto, e approvato, ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142, così come possono essere disciplinati in un apposito regolamento.

Sono stati, inoltre, segnalati alcuni casi in cui lo statuto della cooperativa ha ommesso la previsione del ristorno, poiché questo impediva l'accesso a finanziamenti derivanti da particolari leggi regionali e/o di settore (p. es: finanziamenti nel settore trasporti). Nella fattispecie, le leggi di settore, chiedevano alle cooperative di rinunciare alla distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma e le cooperative l'hanno interpretata omettendo l'obbligo di previsione del ristorno. Anche in questo caso, nella previsione statutaria in materia possono essere introdotte limitazioni che fanno riferimento a leggi speciali.

Si ricorda che per i consorzi fidi vige il divieto assoluto di distribuire utili in qualsiasi forma (D.L. 30 settembre 2003 n. 269 art. 13) così come per le società sportive dilettantistiche.

Normativa:

[Artt. 2521 e 2545 *sexies* c.c.](#)

[D.L. 30 settembre 2003 n. 269 art. 13.](#)

Verifica:

Il revisore verifica la correttezza della previsione statutaria in merito ai ristorni.

I criteri per la ripartizione del ristorno ai soci possono pertanto:

1. essere definiti nello statuto;
2. essere rinviati ad apposito regolamento, previa indicazione generale, nello Statuto, dei criteri di ripartizione.

Misura:

Nel caso in cui la cooperativa non abbia previsto in sede statutaria i criteri per la ripartizione dei ristorni o l'abbia previsto in modo non proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici va diffidata a modificare lo statuto sociale.

Analogo provvedimento va adottato in caso di non conformità del regolamento.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

REQUISITI INERENTI L'ATTIVITA'

9 – Osservazioni sull'effettivo rispetto delle previsioni di cui ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 del presente verbale:

Conclusa la verifica statutaria il revisore dovrà concentrare l'attenzione sull'effettivo rispetto delle previsioni statutarie nei precedenti punti 4), 5), 6), 7) e 8).

Normativa:

[Artt. 2512, 2514, 2521, 2545-*quater*, 2545 *quinquies*, 2545 *sexies* c.c.;](#)

[Art. 11 legge 31 gennaio 1992, n. 59;](#)

[Art. 2545 *octies*, co. 2\);](#)

[Circolare Agenzia delle entrate n. 37/03.](#)

Verifica:

Il revisore analizza attentamente il bilancio in merito alla destinazione dell'utile, la ripartizione dei ristorni e lo scambio mutualistico.

La verifica può evidenziare:

- a. la mancata o non corretta destinazione della quota degli utili netti annuali al fondo di riserva legale;
- b. il mancato o non corretto versamento del tre per cento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c. il mancato possesso delle modalità di scambio mutualistico di cui all'art.2512 c.c., - con i criteri definiti dall'articolo 2513 c.c.,- per due esercizi consecutivi;
- d. il mancato rispetto della previsione statutaria di cui all'art. 2514 c.c.;
- e. l'assegnazione di dividendi, l'acquisto di proprie quote o azioni ovvero l'assegnazione ai soci di riserve divisibili³ con un rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società superiore a un quarto;
- f. l'attribuzione del ristorno ai soci senza che la cooperativa abbia la previsione statutaria del ristorno e/o senza definizione dei criteri;
- g. l'attribuzione ai soci di un ristorno maggiore alla quota di utile derivante dall'attività con i soci.

Misura:

Nel caso in cui la cooperativa incorra in uno, o più, dei casi previsti nelle precedenti lettere a), b), e), f) e g), si rende necessaria la diffida.

Nel caso si verifica quanto previsto dalle lettere c) e d) la cooperativa perde la qualificazione di CMP e gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dall'approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. Dopo aver redatto il bilancio di cui all'art. 2545 *octies* c.c., devolve ai fondi mutualistici il patrimonio effettivo.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida si procede alla:

- richiesta di cancellazione dall'albo delle società cooperative e richiesta di applicazione dell'art. 17 legge 23 dicembre 2000, n. 388 nei casi in cui la situazione è irrimediabilmente compromessa;
- richiesta di gestione commissariale della cooperativa negli altri casi.

Indicazione:

³ La riserve possono essere assegnate ai soci cooperatori solo se trattasi di cooperativa a mutualità non prevalente.

A puro titolo esemplificativo di seguito si riporta un caso di una cooperativa “virtuosa” in normale attività

“La cooperativa, sottoposta a revisione biennale, risulta iscritta alla sezione a mutualità prevalente alla categoria produzione e lavoro. Nel corso dell’ultimo esercizio chiuso si è avvalsa prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci tant’è che il costo del lavoro degli stessi è pari al ___% del costo del lavoro complessivamente sostenuto.

L’Assemblea dei soci del _____, riunitasi per pronunciarsi sull’approvazione del bilancio chiuso al 31-12-_____, ha deliberato di destinare l’utile netto di € _____ nel modo seguente:

- € _____ pari al 30% a riserva legale;
- € _____ pari al 3% a Coopfond SpA;
- € _____ pari al ___ a riserva straordinaria indivisibile;
- € _____ pari al ___ a remunerazione del capitale effettivamente versato;
- € _____ pari al ___ a rivalutazione del capitale effettivamente versato;
- € _____ pari al ___ a remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori
- € _____ a ristorno ai sensi dell’art. _____ dello statuto sociale e del relativo regolamento.

Overo

La stessa assemblea ha approvato l’operato del CdA circa l’assegnazione dei ristorni a costo deliberata in data _____. L’assegnazione è stata deliberata in conformità con i criteri individuati dallo statuto e dal relativo regolamento.

Non sono state distribuite riserve fra soci cooperatori.

Risultano, pertanto, effettivamente rispettate le previsioni dei punti 4, 5, 6, 7 e 8 in conformità col disposto degli artt. 2512, 2514, 2545 quinquies e 2545 sexies.

Si allega ricevuta in fotocopia del versamento del 3%.”

10 – Ad eccezione di quanto richiesto nel successivo punto 21, esistono regolamenti interni che disciplinano alcuni aspetti della vita cooperativa e/o le modalità di attuazione dello scambio mutualistico? Si No

- In caso di risposta affermativa sono redatti ed approvati in conformità dell’art. 2521 c.c. ? Si No

- Descrivere gli aspetti oggetto di regolamentazione:

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci. Tali regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, debbono essere predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il revisore nel descrivere gli aspetti oggetto del/i regolamento/i esprime il proprio parere e fornisce le proprie valutazioni in merito al contenuto del/i regolamento/i (anche in chiave assistenziale).

La domanda in questione non riguarda i regolamenti interni di cui all'art.6 della Legge 142/01, per i quali è previsto specificamente il punto 21 del verbale.

Normativa:

[Art. 2521 c.c.](#)

Verifica:

In primo luogo va accertato quale/i aspetto/i della vita sociale sono disciplinati dal/i regolamento/i, come a titolo di esempio:

- la raccolta di risparmio presso soci;
- le deroghe al voto capitaro;
- le deleghe del voto (regolamento elettorale);
- funzionamento delle assemblee ordinarie;
- funzionamento delle assemblee separate;
- soci finanziatori;
- sezione soci;
- diritti e obblighi dei soci speciali;
- i ristorni;
- ammissione soci.

Poi si verifica che tutti i soci siano messi a conoscenza dei Regolamenti interni approvati e se, all'atto dell'adesione all'ente cooperativo, ne dichiarano l'accettazione.

Nessuno degli aspetti della vita sociale della cooperativa sopra elencati può essere esercitato senza la determinazione dei loro criteri in sede di atto costitutivo o senza l'adozione di un regolamento.

Misura:

Nel caso in cui il revisore accerti la non conformità dei regolamenti approvati diffidare la cooperativa ad eliminare le irregolarità riscontrate.

Provvedimento:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

11 - Il sistema amministrativo dell'ente cooperativo: consente di distinguere lo scambio mutualistico con i soci rispetto ai rapporti con terzi ?:

Si No

In caso positivo descrivere il sistema adottato: _____

In caso negativo specificare le carenze: _____

Tutte le cooperative - anche quelle che possono avvalersi del regime di deroga di cui al Decreto Interministeriale 30 dicembre 2005, le CMNP e le cooperative prevalenti di diritto - sono obbligate a rappresentare l'intensità dello scambio mutualistico. Tale affermazione si

basa sulla lettura dell'art. 2545 c.c. che obbliga gli amministratori e i sindaci di tutte le cooperative a relazionare ogni anno sul carattere mutualistico della cooperativa.

Il sistema amministrativo adottato pertanto, qualunque esso sia, deve consentire la distinzione degli importi derivanti dallo scambio mutualistico con i soci rispetto a quelli derivanti dal rapporto con i terzi - il revisore ha già verificato, in via preliminare, la previsione statutaria che permette di svolgere l'attività anche con terzi non soci. L'obbligo dell'adozione di un sistema amministrativo di tale fatta non significa che la cooperativa sia obbligata ad implementare un sistema contabile analitico-industriale che operi una separazione tra le due diverse gestioni. L'essere dotati di un tale sistema amministrativo è soltanto uno strumento prezioso per gli amministratori e i sindaci al fine di documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio.

Pertanto, in presenza di una nota integrativa che documenta la condizione di prevalenza, il revisore non *dovrebbe* mai trovarsi nella condizione di rispondere No a questa domanda. Si consiglia di utilizzare questo punto per specificare le modalità e/o i criteri con i quali il revisore compila la scheda di cui al successivo punto 13).

Normativa:

[Art. 2513 c.c.](#)

Verifica:

Il revisore prende in esame e valuta se il sistema amministrativo e/o il criterio seguito consente una corretta determinazione del calcolo della prevalenza.

Provvedimento

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

Indicazione:

A puro titolo esemplificativo di seguito si riporta un caso di una cooperativa “virtuosa” in normale attività

“Il sistema contabile-amministrativo adottato risulta adeguato alle nuove esigenze relative alla distinzione dello scambio mutualistico con i soci rispetto ai rapporti con i terzi. A tal fine gli amministratori hanno provveduto ad elaborare un nuovo piano dei conti che consente di tenere in evidenza i singoli centri di costo che riguardano i soci ed i terzi.”

12 – E'assicurata la parità di trattamento tra i soci cooperatori?

Si No

In caso negativo indicarne le motivazioni: _____

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Il punto si riferisce anche alle cooperative che realizzano contestualmente più scambi mutualistici.

Normativa:

[Art. 2516 c.c.](#)

Verifica:

Il revisore verifica l'atto costitutivo, l'eventuale regolamento e le delibere inerenti. In questo punto del verbale è più che altro esaltata la funzione assistenziale della revisione.

Misura:

Nel caso in cui il revisore risponda “No” la cooperativa va diffidata ad eliminare l'irregolarità.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

13 – Nella nota integrativa è documentata la condizione di prevalenza con l'evidenziazione dei parametri di cui all'art. 2513 c.c. ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
--	---

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'art. 2513 C.C.

Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente

Esercizio N _____ Esercizio N-1 _____

1) attività svolta prevalentemente in favore dei soci

Ricavi delle vendite e delle prestazioni =	A1 verso soci -----	= X%	= X%
	Totale A1		

2) attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci

Costo del lavoro =	B9 verso soci -----	= Y%	= Y%
	Totale B9		

3) attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei soci

Costo dei beni conferiti =	B6 conferiti dai soci -----	= W%	= W%
	Totale B6		

Costo della prestazione di servizi ricevuti =	B7 ricevuti dai soci -----	= K%	= K%
	Totale B7		

4) attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico

Determinazione dell'eventuale media ponderata per la condizione di prevalenza:

$(A1 * X\%) + (B9 * Y\%) + (B6 * W\%) + (B7 * K\%)$	$(A1 \text{ soci} + B9 \text{ soci} + B6 \text{ soci} + B7 \text{ soci})$	= Z%	= Z%
-----	-----		
A1 + B9 + B6 + B7	A1 + B9 + B6 + B7		

N.B.) - a) compilare solo la parte relativa alla tipologia di scambio mutualistico realizzata dalla cooperativa.

- b) solo in caso di cooperative che realizzino contestualmente più tipologie di scambio mutualistico compilare i relativi punti e determinare la media ponderata.

- c) la prevalenza è verificata se il risultato finale è maggiore del 50%.

La condizione di prevalenza “oggettiva” si verifica quando il risultato di cui ai punti X,Y,W,K e Z è superiore al cinquanta per cento. Tutte le cooperative - anche quelle che possono avvalersi del regime di deroga di cui al Decreto Interministeriale 30 dicembre 2005, le CMNP e le cooperative prevalenti di diritto - sono obbligate a rappresentare l'intensità dello scambio mutualistico. Tale affermazione si basa sulla lettura dell'art. 2545 c.c. che obbliga gli amministratori e i sindaci di tutte le cooperative a relazionare ogni anno sul carattere mutualistico della cooperativa. Per le cooperative agricole la prevalenza “oggettiva” sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Le cooperative sociali sono considerate prevalenti di diritto.

In ogni caso la presente scheda va compilata senza tener conto dei regimi di deroga in quanto il sistema riporta automaticamente la percentuale nella successiva scheda di controllo sul ristorno; va, invece, riportato al successivo punto 22 il calcolo della prevalenza che tiene conto dei regimi di deroga.

Normativa:

[Artt. 2513 e 2545 octies c.c.;](#)

[Art. 111 septies disposizioni attuative e transitorie;](#)

[Decreto Interministeriale 30 dicembre 2005.](#)

Verifica:

Il revisore:

- prende in esame la documentazione resa dagli amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 2513 c.c. e il bilancio relativo;
- compila la scheda di controllo in base alle risultanze della nota integrativa;
- verifica la corrispondenza con i dati riportati sul mod. C17
- verifica la corrispondenza dei dati risultanti nella scheda di controllo con i dati derivanti dalle scritture di chiusura del libro giornale inerenti le voci interessate, dalla contabilità analitica/industriale o, nel caso di cooperative agricole, degli eventuali prospetti quantitativi riepilogativi.

Per le cooperative di lavoro vanno sommate al punto B9 anche le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico eventualmente appostate al punto B7 (a patto che ciò sia conforme con il regolamento di cui all'art. 1 legge 3 aprile 2001, n. 142).

Si precisa che al punto B 9 vanno ulteriormente sommati anche i costi derivanti da utilizzo di personale fornito da agenzie di lavoro interinale, depurati della parte inerente il servizio di agenzia.

Si ricorda che per le sole cooperative agricole è data la possibilità di calcolare la prevalenza, oltre che sul valore, anche sulla quantità dei prodotti conferiti dai soci. In tale ipotesi il revisore verifica - e ne dà comunicazione al successivo punto 22) - anche le eventuali modifiche, avvenute nell'ultimo biennio, del criterio di calcolo della prevalenza e le motivazioni che hanno spinto gli amministratori ad adottare un criterio anziché un altro.

Se dalla scheda risulta che la cooperativa non possiede le condizioni "oggettive" di prevalenza il revisore verifica anche l'esercizio precedente al fine di stabilire se la cooperativa ha perso la qualifica della mutualità prevalente.

Infine, in caso di mancata coerenza tra la documentazione presentata da amministratori e sindaci e le verifiche il revisore intervista amministratori e sindaci per meglio valutare l'entità della non corrispondenza e gli eventuali provvedimenti da adottare.

La tabella di seguito riportata indica *il punto*, della scheda di controllo della prevalenza, da compilare in relazione alla categoria dell'albo in cui risulta iscritta la cooperativa. In caso di non coerenza verificare che la categoria di iscrizione corrisponda con l'attività effettivamente svolta dalla cooperativa.

<i>Categoria albo</i>	<i>Riferimento</i>
Produzione e lavoro	Attività svolta avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci – punto 2) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera b)
Lavoro agricolo	Attività svolta avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci – punto 2) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera b)
Sociali	Deroga art. 111- septies Attività svolta avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci – punto 2) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1 lett.b) o attività svolta prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o

	servizi – punto 1) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera a)
Conferimento prodotti agricoli e allevamento	Attività svolta prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi – punto 1) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera a) o attività svolta prevalentemente con gli apporti di beni o servizi da parte di soci – punto 3) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera c)
Edilizie di abitazione	Attività svolta prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi – punto 1) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera a)
Pesca	Attività svolta avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci – punto 2) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera b) o attività svolta prevalentemente con gli apporti di beni o servizi da parte di soci – punto 3) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera c)
Consumo	Attività svolta prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi – punto 1) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera a)
Dettaglianti	Attività svolta prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi – punto 1) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera a)
Trasporto⁴	Attività svolta avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci – punto 2) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera b) o attività svolta prevalentemente con gli apporti di beni o servizi da parte di soci – punto 3) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera c)
Consorzi cooperativi	Attività svolta prevalentemente con gli apporti di beni o servizi da parte di soci – punto 1) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera a)
Consorzi agrari	Esclusi
Banche di credito coop	Deroga art. 223-terdecies
Consorzi e coop. di garanzia e fidi	Attività svolta prevalentemente con gli apporti di beni o servizi da parte di soci – punto 1) della scheda (art. 2513 c.c. comma 1- lettera a)
Altre cooperative	Tutte le opzioni

Misura:

Nel caso in cui il revisore riscontri delle irregolarità la cooperativa va diffidata.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi si richiede la gestione commissariale. Il revisore valuta anche se la mancata corrispondenza tra l'effettiva condizione della cooperativa e la sezione e/o categoria possa configurarsi come comportamento doloso o colposo. In tal caso richiede il provvedimento di cancellazione dall'Albo delle cooperative.

14 – L'attività dell'ente viene svolta in concreto prevalentemente in favore dei soci ai sensi dell'art. 2512 e 2513 c.c.?

Si No

- In caso di risposta negativa la cooperativa rientra in uno dei regimi derogatori

Si No

Se rientra in uno di tali regimi specificare: _____

Alla domanda si risponde in coerenza al risultato emerso dalla precedente scheda.

La risposta positiva comporta la collocazione dell'ente nella sezione delle "cooperative a mutualità prevalente", sempre che la cooperativa non abbia modificato le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. (Si ricorda che la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 c.c. precedenti alla perdita della prevalenza oggettiva - art. 2513 c.c.-, comporta l'obbligo

⁴ E' possibile che – per esempio in cooperative tra tassisti – vengano posti in essere entrambi gli scambi mutualistici. In tal caso compilare il punto 4) della scheda (art. 2513 c.c. comma 2).

di: 1) redazione del bilancio di cui all'art. 2545 *octies* c.c.; 2) devoluzione ai fondi mutualistici il patrimonio effettivo).

Viceversa la risposta negativa non è sufficiente, di per sé, a collocare l'ente nella sezione delle "cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente". Infatti, la cooperativa è considerata ancora a mutualità prevalente quando:

- si tratti del primo bilancio in cui questo accade;
- rientri in uno dei regimi derogatori stabilito con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2005;
- si tratti di una cooperativa sociale che rispetta le norme della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Si ricorda, a riguardo, che ai consorzi agrari provinciali si continuano ad applicare le norme previgenti la legge n. 366/2001.

Normativa:

[Artt. 2511, 2512, 2513 e 2514 c.c.](#)

Misura

In caso di mancata corrispondenza tra l'effettiva condizione della cooperativa e la sezione dell'Albo, il revisore diffida la cooperativa a redigere il bilancio straordinario e a fare istanza di cambio sezione all'Albo.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi si richiede il provvedimento di gestione commissariale.

15 – In caso di cooperativa a mutualità non prevalente:	
- nella ripartizione dei dividendi tra i soci, sono rispettate le previsioni di cui all'art. 2545 <i>quinquies</i> ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- sono state costituite riserve divisibili?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- in caso di risposta positiva sono gestite separatamente?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- la gestione separata è riportata in Nota Integrativa?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- in caso di loro ripartizione, sono rispettate le previsioni di cui all'art. 2545 <i>quinquies</i> ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

La domanda di questo punto riguarda le "cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente".

Si ricorda che l'assemblea non può procedere alla deliberazione di trasformazione della cooperativa in una nuova società qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno 90 giorni.

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il

complessivo indebitamento (Totale passività – Patrimonio netto) della società è superiore ad un quarto. La disposizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari. L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- a. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 c.c.;
- b. mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c., nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento (Totale passività – Patrimonio netto) della società sia inferiore ad un quarto.

Le disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.

Normativa:

[Artt. 2545-quinquies e 2545-undecies.](#)

Verifica:

Il revisore esamina attentamente lo statuto, la nota integrativa e le delibere inerenti la ripartizione dei dividendi tra i soci e la gestione delle riserve divisibili. Le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci devono essere stabilite nello Statuto Sociale secondo criteri di libera scelta, fatto salvo naturalmente l'obbligo di destinare almeno il trenta per cento e il tre per cento degli utili netti annuali rispettivamente al fondo di riserva legale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

Le riserve divisibili, previste nello Statuto sociale, devono essere gestite separatamente e la loro gestione deve essere riportata in Nota Integrativa.

Misura:

In caso di non rispetto dell'art. 2545 *quinquies* c.c. o di mancata descrizione in nota integrativa della gestione separata delle riserve divisibili, la cooperativa va diffidata.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni del rispetto dell'art. 2545 *quinquies* c.c. va richiesta la cancellazione dall'albo delle società cooperative.

16 - In caso di cooperativa a mutualità prevalente:

- i criteri di prevalenza ex-art. 2513 c.c. sono stati rispettati in almeno uno degli ultimi due esercizi? Sì No

-in caso di ripartizione dei dividendi tra i soci, sono rispettate le previsioni di cui all'art. 2514 c.c.

lettere a) ? Sì No N.A.

- in caso di emissione e remunerazione di strumenti finanziari, sono rispettate le previsioni di cui all'art. 2514 lettera b)? Si No N.A.

Le domande di questo punto riguardano le “cooperative a mutualità prevalente”.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Si ricorda a riguardo che ai consorzi agrari provinciali si continuano ad applicare le norme previgenti la legge n. 366/2001.

Normativa:

[Artt. 2513 e 2514 cc..](#)

Verifica:

Il revisore verifica le delibere di approvazione del bilancio di esercizio e i relativi allegati.

La domanda contiene un'impresione. Va precisato, infatti, che il rispetto delle previsioni di cui alla lettera a) riguarda esclusivamente la corretta distribuzione dei dividendi. Il riferimento alla lettera b) dell'articolo in esame, riguarda invece la remunerazione degli strumenti finanziari, in possesso dei soci cooperatori.

Misura:

In caso di risposta “No” alla terza domanda la cooperativa va diffidata.

Provvedimenti:

La risposta “No” al primo punto comporta il passaggio nella sezione delle “cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente” con le seguenti eccezioni:

1. la cooperativa rientra in uno dei regimi derogatori stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive;
2. si tratti di una cooperativa sociale che rispetta le norme della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Nei casi sopraelencati la risposta negativa sarà motivata al successivo punto 22.

La risposta “No” al secondo e terzo punto comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 17 legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché l'obbligo, a carico dell'UNR, della comunicazione ai sensi dell'art. 19 della legge 413/91. Naturalmente, anche in questo caso, potrà essere esplorata la possibilità di un ravvedimento operoso tramite la diffida e/o la gestione commissariale.

17 - In base alle risposte fornite ai punti precedenti, nonché dalle verifiche di cui alla scheda di controllo sulla prevalenza, la cooperativa può essere considerata a mutualità prevalente? Si No
- in caso di cambio della sezione la cooperativa ha correttamente adempiuto alle relative procedure?

Sì No N.A.

In caso negativo specificare: _____

Il revisore sulla base delle risposte contenute nei punti precedenti è in possesso di tutti gli elementi necessari per esprimere il proprio parere circa la qualificazione dell'ente nella sezione delle "cooperative a mutualità prevalente".

Si ricorda che la decorrenza della qualificazione di CMP o di CMNP avviene nell'esercizio in cui si verifica la variazione. La ripresa a tassazione deve essere appostata già nell'esercizio in cui avviene la perdita della condizione di CMP (p.es: 2009 e 2010 non prevalenti, in sede di approvazione del bilancio 2010 dovrà essere quantificata la maggiore imposizione fiscale, determinata dall'inapplicabilità delle agevolazioni).

In caso di perdita della condizione di CMP la cooperativa è tenuta ad iscriversi nella sezione CMNP inviando comunicazione all'Albo mediante mod. C17 allegato al bilancio (*è consigliabile inviare anche la comunicazione via fax al Ministero Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - Via Boston n. 25 - 00144 Roma -fax 06 4705 5227*).

Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di CMP per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'art. 2513, l'obbligo di redazione del bilancio straordinario approvato senza rilievi da una società di revisione si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. (*art. 2545-octies, 3° comma – così modificato dalla L.99/09 art.10*)

Pertanto se in seguito alla perdita della condizione di CMP la cooperativa modifica le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o emetta strumenti finanziari, la stessa è tenuta, ai sensi dell'art. 2545 octies:

1. *Redazione del bilancio straordinario entro 90 gg. dall'approvazione del bilancio ordinario di esercizio;*
2. *Parere del revisore esterno (C.S. o revisore legale) ove presente;*
3. *Verifica del bilancio straordinario senza rilievi da parte di una società di certificazione;*
4. *Approvazione del bilancio straordinario (da parte dell'assemblea);*
5. *Trasmissione del bilancio straordinario al MAP entro 60 giorni dall'approvazione;*
6. *Attivazione della gestione separata delle riserve.*

Pertanto, il revisore verifica l'esatto adempimento dei punti precedenti e irroga diffida qualora la cooperativa non abbia assolto correttamente alla procedura richiamata. Se successivamente la cooperativa non ottemperi alla prescrizione oggetto di diffida, va richiesta la gestione commissariale.

Lo schema di verbale non diversifica le domande a seconda della sezione (CMP o CMNP) in cui è collocata la cooperativa. A tale riguardo, al fine di semplificare il lavoro ai revisori, si prenda a riferimento la seguente tabella:

Punto del verbale	CMP	Note	CMNP	Note
3	Si	La risposta negativa presuppone la mancanza di una finalità mutualistica che è la condizione primaria e imprescindibile della società cooperativa	Si	La risposta negativa presuppone la mancanza di una finalità mutualistica che è la condizione primaria e imprescindibile della società cooperativa
4	Si	Tutte le cooperative hanno l'obbligo di destinare almeno il 30% degli utili netti annuali al fondo di riserva legale	Si	Tutte le cooperative hanno l'obbligo di destinare almeno il 30% degli utili netti annuali al fondo di riserva legale
5	Si	Tutte le cooperative hanno l'obbligo di destinare una quota degli utili netti annuali – attualmente fissata nella misura del 3% - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	Si	Tutte le cooperative hanno l'obbligo di destinare una quota degli utili netti annuali – attualmente fissata nella misura del 3% - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
6	Si	Per ottenere la qualificazione di CMP è obbligatoria la previsione statutaria conforme all'art. 2514 c.c.	No/Si	Per la CMNP non è obbligatoria la previsione statutaria conforme all'art. 2514 c.c.. Si ricorda che la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 c.c. precedenti alla perdita della prevalenza oggettiva (art. 2513 c.c.), comporta l'obbligo di: 1) redazione del bilancio di cui all'art. 2545 octies c.c., 2) devoluzione ai fondi mutualistici il patrimonio effettivo.
6-1	--	La domanda riguarda le CMNP	No/Si	La CMNP può scegliere entrambe le opzioni.
7	Si/No	La CMP può scegliere entrambe le opzioni. Nel caso in cui non sia prevista la possibilità di svolgere la propria attività anche con i terzi la cooperativa dovrà dimostrare una prevalenza del 100%	Si	La CMNP deve, per definizione, svolgere la propria attività anche con i terzi
13	Si	E' obbligatorio (art. 2513 c.c.). Per le cooperative sociali si veda la nota al punto 13 del verbale.	Si	E' obbligatorio. L'art. 2545 c.c. obbliga gli amministratori e i sindaci di tutte le cooperative a relazionare ogni anno sul carattere mutualistico della cooperativa
14	Si/No	La risposta negativa è possibile solo nel caso in cui la cooperativa acceda al regime derogatorio (in tal caso rispondere Si alla successiva domanda 14-1). Per le cooperative sociali si veda la nota al punto 14 del verbale.	No	Il passaggio da CMP a CMNP avviene per il mancato raggiungimento della prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. per due esercizi consecutivi.
14-1	Si	Rispondere solo in caso di risposta No alla domanda precedente	No	Vedi punto 14)
15-1	--	La domanda non riguarda le CMP	Si	
15-2a	--	La domanda non riguarda le CMP	Si	
15-2b	--	La domanda non riguarda le CMP	Si	
15-2b	--	La domanda non riguarda le CMP	Si	
16-1	Si		--	La domanda non riguarda le CMNP
16-2	Si		--	La domanda non riguarda le CMNP
16-3	Si		--	La domanda non riguarda le CMNP

N.B. Nelle caselle con la doppia risposta la prima è da intendersi quella maggiormente ricorrente (es. SI/NO "Si" maggiormente ricorrente).

CATEGORIE DEI SOCI ED EFFETTIVITA' DELLA BASE SOCIALE

18 - Categorie di soci presenti:

	n. soci cooperatori persone fisiche	n. soci cooperatori persone giuridiche	n. soci finanziatori (persone fisiche) e sottoscrittori di titoli di debito	n. soci finanziatori (persone giuridiche) e sottoscrittori di titoli di debito	n. soci ammessi a categorie speciali
Alla data della revisione					
Al termine del primo esercizio precedente (gg/mm/aaaa)					
Al termine del secondo esercizio precedente (gg/mm/aaaa)					
a) soci tecnici ed amministrativi n. _____					
b) esiste la previsione di assemblee speciali in relazione alle diverse categorie di soci ? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No					
c) unità occupate nell'impresa sociale: Soci n. _____ Non Soci n. _____					

Nell'ipotesi in cui un socio ricada in più categorie il revisore potrà utilizzare anche la modalità espositiva "di cui".

Normativa:

[Artt. 22, 23 e 27 D.L.C.P.S. 1577/47;](#)

[Art. 14 legge 31 gennaio 1992 n.59;](#)

[Artt. 2522, 2526, 2527, 2528, 2533, 2534, 2535, 2536, 2540 e 2541 c.c..](#)

Verifica:

Esaminare i dati contenuti nei libri sociali e nel libro matricola. L'atto costitutivo deve prevedere le Assemblee separate quando la cooperativa ha più di tremila soci e svolge l'attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. Le Assemblee speciali sono invece previste per le diverse categorie di possessori di strumenti finanziari.

19 - Ai sensi dell'art. 2527 c.c., i requisiti dei soci sono coerenti con l'attività svolta dalla cooperativa?

Si No

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in

ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Normativa:

[Art. 2521, 2526, 2527, 2528, 2532, 2533 e 2534 c.c..](#)

Verifica:

Verificare la coerenza dei requisiti dei soci con quanto previsto dall'atto costitutivo e con l'attività svolta in concreto dalla cooperativa, poiché l'ammissione o la permanenza di un socio sprovvisto o carente dei requisiti necessari incide sulla legittimità della delibera di ammissione.

Misura:

Nel caso in cui il revisore accerti l'ammissione o la permanenza di un socio sprovvisto o carente dei requisiti necessari la cooperativa va diffidata a "sanare" l'irregolarità (p.es. esclusione del socio).

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale

20 - La procedura seguita per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, è conforme alle previsioni di Legge e di statuto ?		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
- in caso negativo specificare: _____			

Le procedure per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci devono essere previste nell'atto costitutivo. Il mancato rispetto di tali procedure è da ritenersi un'irregolarità grave. Inoltre, gli amministratori hanno l'obbligo di illustrare le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, nella relazione al bilancio.

Normativa:

[Artt. 2521 e 2528 cc..](#)

Verifica:

Analizzare atto costitutivo, l'eventuale regolamento e le delibere inerenti nonché la relazione al bilancio.

Misura:

Nel caso in cui il revisore accerti il non rispetto delle procedure previste dallo statuto, dal regolamento e dalla legge la cooperativa va diffidata a rimuovere le irregolarità riscontrate. La mancata indicazione nella relazione al bilancio delle determinazioni assunte, a bilancio già depositato, rientra tra le irregolarità non sanabili. Se tale omissione è reiterata il revisore diffida la cooperativa.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

Cooperative ex art. 1 Legge 3 aprile 2001 n. 142

- 21 – Alla tipologia dell'ente cooperativo è applicabile la normativa in materia di socio lavoratore? Si No
- E' stato redatto il regolamento previsto dall'art. 6 della Legge 142/01 Si No
- Data di approvazione da parte dell'Assemblea _____
- Data deposito presso l'Ufficio pubblico competente _____
- Il Regolamento è stato sottoposto a certificazione? Si No
- Tipo di rapporto lavorativo instaurato con i soci: n. soci _____ subordinato a tempo indeterminato
n. soci _____ subordinato a tempo determinato
n. soci _____ parasubordinato
n. soci _____ autonomo
n. soci _____ altro
- La tipologia dei rapporti di lavoro è corretta e conforme alle previsioni del Regolamento? Si No
- In caso di risposta negativa precisarne i motivi: _____
- In caso di lavoro subordinato è specificato il tipo di contratto collettivo applicato? Si No
- Descrivere: _____

Il punto in esame va compilato soltanto per le cooperative di lavoro in genere.

La tabella di seguito riportata individua le cooperative che si avvalgono delle prestazioni dei soci lavoratori in relazione alla categoria dell'albo in cui risultano iscritte. Se ne desume, pertanto, l'obbligo - o meno - alla compilazione della scheda suddetta. In caso di non coerenza verificare che la categoria di iscrizione corrisponda con l'attività effettivamente svolta dalla cooperativa.

Categoria albo	Compilazione scheda art.7 legge 142/01 ⁵
Produzione e lavoro	SI
Lavoro agricolo	SI
Sociali	SI/NO
Conferimento prodotti agricoli e allevamento	NO
Edilizie di abitazione	NO
Pesca	SI/NO
Consumo	NO
Dettaglianti	NO
Trasporto	SI/NO
Consorzi cooperativi	NO
Consorzi agrari	NO
Banche di credito coop	NO
Consorzi e coop. di garanzia e fidi	NO
Altre cooperative	SI/NO

⁵ Il riferimento, che si basa sulla conoscenza del mondo cooperativo associato a Legacoop, potrebbe non aver tenuto in considerazione possibili rare eccezioni.

Le cooperative in questione stabiliscono con i soci cooperatori, al momento della loro adesione o successivamente, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui il socio contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.

Il trattamento economico del socio lavoratore si può articolare in tre diversi livelli:

1. proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per le prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quelli subordinati, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Detti parametri possono subire delle riduzioni in caso di dichiarazione di stato di crisi o avvio di nuova attività imprenditoriale (obbligatorio);
2. a titolo di maggiorazione retributiva (facoltativo);
3. a titolo di ristorno (facoltativo).

Normativa:

[Artt. da 1 a 6 legge 3 aprile 2001 n. 142.](#)

Verifica:

Il revisore deve verificare:

- la delibera assembleare di approvazione regolamento interno di lavoro;
- la delibera di eventuale approvazione contratto di lavoro subordinato o autonomo;
- il deposito del regolamento presso la direzione provinciale del lavoro (entro 30 giorni successivi all'approvazione);
- la stipula rapporti di lavoro con i soci in forma scritta; in funzione del rapporto adottato derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli effetti previsti dalla legge.

La verifica relativa alla conformità del rapporto di lavoro con il regolamento approvato va intesa come il confronto tra il rapporto di lavoro instaurato con il socio e la posizione/ruolo ricoperto/o in azienda con riferimento all'organigramma ed al mansionario. Il revisore dovrà procedere alla valutazione della congruità tra la tipologia di lavoro individuata e l'effettiva prestazione resa dal socio.

Si ricorda che senza l'approvazione del regolamento non possono essere instaurati rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e non possono essere attivate le procedure di stato di crisi e di "start-up".

Misura:

Nel caso in cui il revisore rilevi un'irregolarità nelle procedure elencate la cooperativa va diffidata.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

Scheda Dati Aggiuntivi

Su richiesta della Presidenza Nazionale è stata introdotta una scheda dati aggiuntivi per raccogliere alcune richieste dell'Ufficio Studi Nazionale in merito all'occupazione ed alle attività legate alle pari opportunità in cooperativa.

N.B.: la scheda, pur essendo integrata all'interno del verbale per comodità d'uso, compare solo ed esclusivamente a video, in fase di stampa viene automaticamente nascosta.

Scheda Dati Aggiuntivi Rilevazione dati rispetto all'ultimo esercizio		Esercizio chiuso il:	
COPIA DATI DAL VERBALE	TOTALE	di cui DONNE	di cui SOCI
Soci			
Occupati TOTALI (Soci + non soci)			
Lavoratori Subordinati a tempo INDETERMINATO			
Lavoratori Subordinati a tempo DETERMINATO			
Lavoratori Subordinati a tempo PART-TIME			
Lavoratori AUTONOMI + CoCoPro			
In cooperativa sono stati effettuati investimenti per un progetto strutturato PARI OPPORTUNITA' (cooperative di lavoro per cui è prevista la revisione annuale)		Sì	<input type="checkbox"/>
Sono stati attivati servizi specifici per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne all'interno della cooperativa?		Sì	<input type="checkbox"/>

La rilevazione dei dati va fatta all'ultimo esercizio chiuso, quindi per semplificare il lavoro del revisore è presente nella scheda un pulsante verde **COPIA DATI DAL VERBALE** che copia alcuni dati che possono essere integrati automaticamente dal verbale nella scheda.

Nell'immagine successiva vengono evidenziate le corrispondenze dei dati copiati fra quelli contenuti nel punto 18 e nella scheda 142 del verbale e la Scheda Dati Aggiuntivi. Dopo la copia i dati nella scheda aggiuntiva possono essere modificati dal revisore senza modificare il contenuto del verbale.

Nel caso in cui siano presenti dei lavoratori PART-TIME a tempo determinato o indeterminato, il revisore dovrà aver cura di estrapolarli dai totali relativi al lavoro subordinato contenuto nella scheda 142 del verbale in quanto quest'ultima non rileva tale differenza.

Lega Nazionale Cooperative e Mutue	RAZIONE SOCIALE n. posizione Albo Nazionale	n. matricola	6
---	--	--------------	---

CATEGORIE DEI SOCI ED EFFETTIVITA' DELLA BASE SOCIALE

18 - Categorie di soci presenti:

Ala data della revisione	n. soci cooperatori persone fisiche	n. soci cooperatori persone giuridiche	n. soci finanziatori (persone fisiche) e sottoscrittori di titoli di debito	n. soci finanziatori (persone giuridiche) e sottoscrittori di titoli di debito	n. soci ammessi a categorie speciali
Al termine del primo esercizio precedente 31/12/2010	100	10	10	10	10
Al termine del secondo esercizio precedente					

a) soci tecnici ed amministrativi n. 2

b) esiste la previsione di assemblee speciali in relazione alle diverse categorie di soci? Si No

c) unita' occupate nell'impresa sociale: Soci n. 100 Non Soci n. 20

19 - Ai sensi dell'art. 2527 c.c., i requisiti dei soci sono coerenti con l'attivita' svolta dalla cooperativa? Si No

20 - La procedura seguita per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, e' conforme alle previsioni di Legge e di statuto? Si No

- In caso negativo specificare:

Cooperative ex art. 1 Legge 3 aprile 2001 n. 142

21 - Alla tipologia dell'ente cooperativo e' applicabile la normativa in materia di socio lavoratore? Si No

- E' stato redatto il Regolamento previsto dall'art. 6 della Legge n. 142/01? Si No

- Data di approvazione da parte dell'Assemblea _____

- Data di deposito presso l'Ufficio pubblico competente _____

- Il Regolamento e' stato sottoposto a certificazione? Si No

- I tipologie di rapporto lavorativo instaurate con i soci?

n. soci 80	<input type="checkbox"/>	subordinato a tempo indeterminato
n. soci 10	<input type="checkbox"/>	subordinato a tempo determinato
n. soci 3	<input type="checkbox"/>	parasubordinato
n. soci 3	<input type="checkbox"/>	autonomo
n. soci 4	<input type="checkbox"/>	altro

- La tipologia dei rapporti di lavoro e' corretta e conforme alle previsioni del Regolamento? Si No

In caso di risposta negativa precisarne i motivi:

- In caso di lavoro subordinato e' specificato il tipo di contratto collettivo applicato? Si No

Descrivere:

Lega Nazionale Cooperative e Mutue	RAZIONE SOCIALE n. posizione Albo Nazionale	n. matricola	7
---	--	--------------	---

Scheda Dati Aggiuntivi Rilevazione dati rispetto all'ultimo esercizio		Esercizio chiuso il: 31/12/2010	
COPIA DATI DAL VERBALE	TOTALE	di cui DONNE	di cui SOCI
Soci	100		
Occupati TOTALI (Soci + non soci)	120		100
Lavoratori Subordinati a tempo INDETERMINATO			80
Lavoratori Subordinati a tempo DETERMINATO			10
Lavoratori Subordinati a tempo PART-TIME			
Lavoratori AUTONOMI + CoCoPro			10
In cooperativa sono stati effettuati investimenti per un progetto strutturato PARI OPPORTUNITA' (cooperative di lavoro per cui e' prevista la revisione annuale)		Si <input type="checkbox"/>	
Sono stati attivati servizi specifici per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne all'interno della cooperativa?		Si <input type="checkbox"/>	

22 - Note ed osservazioni sulla natura mutualistica dell'ente cooperativo sotto il profilo formale e sostanziale, sull'effettività e la composizione della base sociale e sulla partecipazione alla vita sociale:

Come scritto in premessa in questo punto viene emesso il giudizio del revisore:

- sulla sussistenza della finalità mutualistica dell'ente. In caso di insussistenza di finalità mutualistica l'ente non può fregiarsi dell'indicazione di società cooperativa, né dell'iscrizione all'albo delle società cooperative, dovrà essere sciolta applicando i provvedimenti previsti dall'art. 17 Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- sulla condizione o meno di mutualità prevalente. In caso di non corrispondenza tra la collocazione nella sezione dell'albo delle società cooperative e le risultanze della revisione, la cooperativa viene diffidata ad effettuare il cambio di sezione con tutti gli adempimenti ad esso connessi, qualora, invece, tale circostanza si configuri come comportamento doloso o colposo, si richiede la cancellazione dall'albo. La variazione di sezione avviene esclusivamente a seguito della perdita dei requisiti oggettivi di cui all'art. 2513 c.c. per due esercizi consecutivi e/o a seguito della soppressione dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2514 c.c. (la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 c.c. precedenti alla perdita della prevalenza oggettiva - art. 2513 c.c. -, comporta l'obbligo di: 1) redazione del bilancio di cui all'art. 2545 *octies* c.c., 2) devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio effettivo). Si ricorda che le cooperative sociali, che rispettano le norme della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. cooperative a mutualità prevalente.
- sulla partecipazione dei soci. Il giudizio sulla partecipazione alla vita sociale non si limita alla sola partecipazione dei soci alle assemblee. La partecipazione dei soci alla vita sociale attiene valutazioni più complesse che devono tenere in considerazione le attribuzioni di potere, le deleghe di voto, la regolazione del diritto di ammissione dei soci, la formazione, l'informazione ecc..
- sul rispetto della legge 142/01. Si veda a tale proposito il punto 21).

Normativa:

Vedi i punti da 3 a 21.

Indicazione:

A puro titolo esemplificativo di seguito si riporta un caso di una cooperativa “virtuosa” in normale attività:

“Lo statuto risulta conforme alle previsioni codicistiche del Libro V Titolo VI Capo I, inoltre, la cooperativa ha redatto ed approvato regolamenti interni in conformità al disposto dell'art. 2521. In particolare risulta regolarmente approvato e depositato il regolamento sul socio lavoratore previsto dall'art. 6 della Legge 142/2001.

Come già evidenziato al precedente punto 11 il sistema amministrativo consente di distinguere lo scambio mutualistico con i soci rispetto ai rapporti con terzi.

La parità di trattamento tra i soci cooperatori è assicurata attraverso un principio di rotazione che consente di garantire a tutti i soci pari retribuzioni in relazione alle mansioni e ai singoli appalti.

Da un esame della forza lavoro impiegata risulta che la cooperativa garantisce occupazione a ___ soci su ___ iscritti a libro soci ed il numero di dipendenti non soci è pari _____. Questa situazione ha generato costi del lavoro dei soci pari al _____% del costo complessivo del lavoro, inoltre, tale condizione è documentata dagli amministratori nella nota integrativa in ossequio al disposto dell'art. 2513 del c.c.

Si precisa che anche per l'esercizio precedente la cooperativa si è avvalsa prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci rispettando in tal modo i criteri di prevalenza negli ultimi due esercizi.

La compagine sociale della cooperativa è formata prevalentemente da soci cooperatori e nel corso dell'ultimo esercizio non risultano nuove ammissioni.

Dalla data dell'ultima revisione ad oggi risultano effettuate n. _____ assemblee che hanno visto una partecipazione media dei soci pari al ____%. Tutte le decisioni dei soci sono state trascritte nell'apposito registro.

Dall'esame documentale e per tutte le considerazioni fin qui esposte si può affermare che la cooperativa soddisfa, sia sul piano formale che sostanziale, la sua natura mutualistica.”

BILANCIO

*Al presente verbale viene acclusa copia dell'ultimo bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
(Se ricorrono i presupposti della certificazione di bilancio si allega anche il relativo documento).*

La sottosezione è finalizzata all'acquisizione del bilancio e alla sua analisi, ed assolve alle seguenti funzioni:

- controllo di conformità e gli obblighi di legge;
- quantificazione del Patrimonio Netto e del Capitale Sociale;
- verifica dell'istituto del Ristorno;
- verifica dell'istituto del Prestito da Soci;
- verifica di eventuali contributi pubblici e partecipazioni societarie.

La sottosezione è divisa in 9 parti:

1. dai punti da 23 a 26, dove il Revisore è chiamato a prendere in esame il bilancio dal punto di vista formale e dei suoi contenuti;
2. dai punti da 27 a 29, necessari a quantificare il Patrimonio Netto ed il Capitale sociale;
3. dal punto 30, dove il Revisore controlla la determinazione e la ripartizione dei ristorni attraverso la scheda proposta;
4. dai punti 31, 32 e 33, dove il Revisore verifica la correttezza della gestione del Prestito da soci;
5. dai punti 34 e 35, nei quali il Revisore descrive i contributi pubblici eventualmente incassati dalla cooperativa;
6. dal punto 36, inerente l'obbligo alla redazione del bilancio consolidato;
7. dal punto 37, da compilare solo nel caso la cooperativa abbia partecipazioni societarie;
8. dal punto 38, nel quale vengono emesse in sintesi le osservazioni sul bilancio.

23 - Lo schema del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) è conforme a quanto previsto dagli artt. 2424, 2425, 2427 e 2435 *bis* del codice civile? Si No

Il bilancio da esaminare (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) è quello depositato presso il Registro Imprese, insieme al modello C17, e deve essere conforme a quanto previsto dal Codice Civile.

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico hanno una codificazione a lettere maiuscole e minuscole, numeri romani ed arabi che devono corrispondere con quelle degli artt. 2424, 2425 c.c..

Il bilancio deve riportare anche i dati del precedente esercizio e deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (art. 2423).

La nota integrativa, oltre alle indicazioni previste dall'art. 2427 c.c., deve altresì contenere un apposito paragrafo dove gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c..

La relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale, quando redatte, devono contenere, in maniera specifica, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. La relazione sulla gestione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. In caso di bilancio in forma abbreviata le indicazioni suddette devono essere contenute nella nota integrativa⁶.

Si ricorda che per i Consorzi Fidi lo schema di bilancio non coincide con il disposto codicistico, ma segue quello predisposto dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari.

Normativa:

[Artt. 2424, 2425, 2427, 2435 bis, 2513, 2528 e 2545 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore esamina attentamente tutto il fascicolo di bilancio e verifica la coerenza con quanto disposto dalla legge.

Misura:

Nel caso in cui il revisore accerti la non conformità degli schemi di bilancio diffida la cooperativa ad eliminare tale irregolarità.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

24 - Sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
--	---

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, se particolari ragioni lo richiedono, entro 180 giorni. Il ricorso al maggior termine è possibile nel caso in cui la società abbia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della società.

In questi casi gli Amministratori devono esplicitare le motivazioni del rinvio nella relazione sulla gestione o, nel caso la società rediga il bilancio in forma abbreviata, nella nota integrativa.

Normativa:

[Artt. 2364 e 2478 bis c.c..](#)

Verifica:

Verificare la tempistica e la puntuale applicazione della norma considerando che solo la data della prima convocazione deve rispettare i termini sopra indicati.

Misura:

⁶ In appendice i parametri per la redazione bilancio in forma abbreviata

Nel caso in cui la revisione si svolga successivamente alla scadenza del termine di approvazione del bilancio e lo stesso risultasse approvato in ritardo, il revisore suggerisce, per il futuro, un più rigoroso rispetto dei termini.

Nel caso in cui i termini siano già scaduti ma il bilancio non ancora approvato, il revisore diffida la cooperativa.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

25 - Il bilancio risulta regolarmente depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	-----------------------------

Il bilancio deve essere depositato entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione al Registro Imprese e all'albo delle società cooperative.

Nel caso di verbale assembleare di approvazione del bilancio in cui si delibera una distribuzione di utili è obbligatorio, prima del deposito, registrarlo presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Normativa:

[Art. 2435 c.c.](#)

[Vedi circolare Rete Nazionale Servizi F74 del 10/06/2011](#)

Verifica:

Il revisore verifica se sono stati rispettati i termini per il deposito del bilancio.

Misura:

Nel caso in cui il bilancio risultasse depositato in ritardo, il revisore suggerisce, per il futuro, un più rigoroso rispetto dei termini. Se il bilancio, invece, risultasse approvato da più di 30 giorni ma non ancora depositato, il revisore diffida la cooperativa a provvedervi immediatamente.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

26 - L'ente cooperativo è tenuto alla certificazione di bilancio?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
---	-----------------------------	-----------------------------

- in caso affermativo provvede regolarmente ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L. 59/92?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
---	-----------------------------	-----------------------------

- ragione sociale della Società di Revisione incaricata: _____
--

Sono assoggettate alla certificazione del bilancio gli enti cooperativi e i loro consorzi che hanno un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, le cooperative che detengano partecipazioni di controllo in s.p.a. nonché le cooperative che emettono azioni di partecipazione cooperativa.

La cooperativa deve rivolgersi ad una società di certificazione autorizzata dal Ministero e convenzionata con l'associazione di appartenenza, così come previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 59/92.

Sempre l'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 220/02 prevede la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies*, nel caso in cui la cooperativa, pur ricorrendone i presupposti, non conferisca l'incarico di certificazione del bilancio ad una società di revisione. Il provvedimento è limitato al conferimento dell'incarico.

Normativa:

[Art. 11 del D. Lgs. 220/02;](#)

[Art. 5 e 15 legge 59/92.](#)

Verifica:

Il revisore controlla se la cooperativa rientra nei parametri previsti dal Decreto Legislativo e se la società incaricata è convenzionata con Legacoop⁷.

In caso di emissione di azioni di partecipazione cooperativa, controlla che le stesse non superino il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero.

Misura:

Diffidare l'ente a sanare immediatamente la sua irregolarità deliberando l'affidamento dell'incarico di certificazione del bilancio.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

27 – Qual è l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio negli ultimi 2 esercizi?

Anno _____ Importo _____	Anno _____ Importo _____
--------------------------	--------------------------

Si ricorda che un valore negativo del patrimonio netto rileva la perdita del capitale sociale e costituisce motivo di scioglimento della società.

Normativa:

[Artt. 2424, 2521 e 2545 *duodecies* c.c.;](#)

[Art. 5 D.M. 30 giugno 2003, n. 221](#)

Verifica:

7

Società di certificazione convenzionate con Legacoop :	Da febbraio 2007 si sono aggiunte:
1. Deloitte & Touche	2. Hermes
3. Price Waterhouse & Coopers	4. Axis;
5. KPMG	6. Aleph;
7. Reconta Ernst & Young	8. Fidital;
9. Ria & Partners	10. Fausto Vittucci;
11. Uniaudit	12. Bompani Audit (da ottobre 2007)

Il revisore riporta i dati relativi al patrimonio netto degli ultimi due esercizi che rileverà dai bilanci depositati. Se l'esercizio sociale non coincide con l'anno solare bisogna indicare anche il giorno e il mese di decorrenza.

Inoltre, il revisore, per le sole cooperative di facchinaggio, verifica che il patrimonio netto sia pari almeno all'8% del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente (a norma dell'art. 5 comma 1 lett. B del DM 221/03 è requisito necessario ai fini dell'iscrizione all'albo dell'impresе di facchinaggio). Di tale verifica, *di cui non è più richiesta esplicita indicazione in nota integrativa*, il revisore da menzione al successivo punto 38.

Misura:

In caso di patrimonio netto negativo, si diffidano gli Amministratori a convocare urgentemente l'Assemblea dei soci per deliberare sulla copertura delle perdite e per la ricostituzione del capitale sociale.

Per le sole cooperative di facchinaggio che non rientrano nei parametri per l'iscrizione all'albo, va consigliato agli amministratori di adottare provvedimenti utili per l'iscrizione, al fine di non pregiudicare eventuali perdite di commesse pubbliche.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale. In alternativa, se ne ricorrono le condizioni, richiedere il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

28	Capitale sociale sottoscritto	versato (gg/mm/aaaa)	Capitale sociale sottoscritto	versato (gg/mm/aaaa)

Il capitale è un elemento costitutivo ed essenziale delle società cooperative e la perdita totale dello stesso costituisce causa di scioglimento.

Nelle caselle vanno riportati i dati relativi al capitale sociale, sottoscritto e versato, estrapolandoli dal bilancio dopo averli confrontati con i dati riportati nel libro soci. Il primo dato rileva il capitale sociale alla data di revisione. Il secondo dato si riferisce all'ultimo bilancio approvato.

I soci persone fisiche possono sottoscrivere fino ad un massimo di 100.000 euro, ma tali limiti possono essere superati se i conferimenti di capitale sono avvenuti in natura, se sono state effettuate delle rivalutazioni del capitale e se i ristorni sono stati portati, con deliberazione assembleare, in aumento della quota di capitale sociale. Nelle cooperative con più di 500 soci il limite massimo può essere, se previsto nell'atto costitutivo, innalzato fino al due per cento del capitale sociale.

I conferimenti in natura, se effettuati, devono corrispondere con le previsioni statutarie.

Normativa:

[Art. 7 legge 59/92;](#)

[Artt. 2342, 2424, 2521, 2525, 2526 e 2545 *duodecies* c.c..](#)

Verifica:

Il revisore controlla:

- la corrispondenza del capitale sociale iscritto a libro soci con i valori desunti dalla contabilità e dal bilancio,
- che i limiti statutari siano corrispondenti ai limiti minimi e massimi di legge.

Si precisa, tuttavia, che le cooperative costituite prima dell'entrata in vigore della legge 59/92, pur avendo adeguato lo statuto alle nuove norme, possono avere ancora delle quote di valore inferiore a € 25. Nel caso di capitale diviso in azioni, invece, il revisore verifica che lo statuto preveda la presenza di azioni di diverso valore.

Tenere anche conto di eventuali conferimenti in natura e l'eventuale loro corrispondenza con le previsioni statutarie.

I dati da esporre sono quelli relativi alla data dell'ultimo bilancio approvato e alla data della revisione.

In presenza di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, il revisore controlla il rispetto dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Misura:

Nel caso in cui i valori riportati nel libro soci non corrispondessero con quelli desunti dalla contabilità il revisore diffida la cooperativa a sanare tale irregolarità. Se i limiti minimi e massimi previsti, dalla legge e dallo statuto, non venissero rispettati, il revisore diffida la cooperativa a sanare tale irregolarità convocando l'assemblea dei soci per le opportune deliberazioni.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

29 - Il capitale sociale è suddiviso in:	[] quote	[] azioni	- valore: € _____
--	----------	-----------	-------------------

Il valore minimo della quota è pari a 25 euro mentre quello dell'azione deve essere compreso tra 25 e 500 euro.

Nelle cooperative che adottano il modello delle Srl i conferimenti possono anche avvenire mediante la prestazione di una polizza assicurativa o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Normativa:

[Artt. 2464 e 2525 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore accerta che il valore nominale della quota od azione rispetti quello previsto dallo statuto e che lo stesso rientri nei limiti di legge.

H) Aumento gratuito del capitale sociale €
 I) Distribuzione gratuita di titoli (art. 5, Legge n. 59/1992) €
 N.B. E), F) e la somma di G)+H)+I) non può essere superiore a B)
 D) non può essere superiore né a B) né al 30% di C)

Il revisore controlla le delibere relative al ristorno, l'importo deliberato, l'organo sociale e la data della delibera, e verifica che la somma delle voci G, H e I non risulti superiore all'importo di cui al punto B.

Il limite massimo del 30% di cui alla legge 142/01 deve essere verificato anche in capo a ciascun socio.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 9 luglio 2003 legittima l'erogazione del ristorno anche tramite azioni di sovvenzione, ex articolo 4 legge 59/92.

N.B. Il software individua il ristorno già imputato a costo, nelle voci B6, B7 e/o B9 del Conto Economico e lo “depura” ai fini del calcolo della prevalenza, sia al numeratore sia al denominatore, aggiornando automaticamente la percentuale di prevalenza utile ai fini del ristorno stesso, per non generare ulteriore ristorno da ristorno. Pertanto la percentuale di prevalenza ricalcolata risulterà diversa (inferiore) rispetto a quella già rilevata nella scheda di cui al punto 13).

Viceversa, nel caso di ristorno già imputato tra i ricavi come diminuzione di A1, il sistema ricalcola la percentuale di prevalenza sommando sia al numeratore sia al denominatore il valore del ristorno, pertanto la percentuale di prevalenza ricalcolata risulterà diversa (superiore) rispetto a quella già rilevata nella scheda di cui al punto 13).

Nel caso di scambio mutualistico plurimo in cui siano presenti entrambe le fattispecie, vale a dire aumento di costi e diminuzione di ricavi, si consiglia di procedere con la verifica manuale della percentuale di scambio mutualistico. In questo caso, nel modulo informatico, il revisore può inserire il valore percentuale calcolato a mano nel campo posto subito prima del valore B.

Esempio 1

(Cooperativa di lavoro senza variazioni derivanti da D e E positivi)

Valori da assumere ai fini del calcolo della % di prevalenza

Costo del lavoro (comprensivo di € 50 di ristorno a costo)	Verso soci	250	83,33%
	Totale	300	
Avanzo di gestione punto 23		400	

Valori da assumere ai fini del calcolo del ristorno

Costo del lavoro (depurato del ristorno a costo)	Verso soci	200	80,00%
	Totale	250	
Avanzo di gestione punto 23 (teorico)		450	
Avanzo di gestione generato dai soci (450*80%)		360	

Esempio 2 (Cooperativa di consumo senza variazioni derivanti da D e E positivi)			
Valori da assumere ai fini del calcolo della % di prevalenza			
Ricavi delle vendite e prestazioni (comprensivi di € 50 di ristorno)	Verso soci	200	80,00%
	Totale	250	
Avanzo di gestione punto 23		400	

Valori da assumere ai fini del calcolo del ristorno			
Ricavi delle vendite e prestazioni (depurati di € 50 di ristorno)	Verso soci	250	83,33%
	Totale	300	
Avanzo di gestione punto 23 (teorico)		450	
Avanzo di gestione generato dai soci (450*83,33%)		374,99	

La scheda di seguito riportata individua la coerenza tra la categoria dell'albo in cui risulta iscritta la cooperativa e la modalità di compilazione della scheda del ristorno. In caso di non coerenza verificare che la categoria di iscrizione corrisponda con l'attività effettivamente svolta dalla cooperativa.

Categoria albo	Compilazione scheda ristorno
Produzione e lavoro	Cooperativa di lavoro
Lavoro agricolo	Cooperativa di lavoro
Sociali	Cooperativa di lavoro e/o utenza
Conferimento prodotti agricoli e allevamento	Cooperativa di apporto e/o di utenza
Edilizie di abitazione	Cooperativa di utenza
Pesca	Cooperativa di lavoro o di apporto
Consumo	Cooperativa di utenza
Dettaglianti	Cooperativa di utenza
Trasporto	Cooperativa di lavoro o di apporto
Consorzi cooperativi	Cooperativa di apporto
Consorzi agrari	Esclusi
Banche di credito coop	Cooperative di apporto
Consorzi e coop. di garanzia e fidi	Cooperative di apporto
Altre cooperative	Cooperativa di lavoro e/o di utenza e/o di apporto

Inoltre, occorre considerare che il ristorno può essere calcolato sulla base di diversi parametri anche in concorso tra di loro. Si ritiene, pertanto, fornire i seguenti indirizzi i quali sono prevalentemente rivolti alle cooperative di lavoro.

a) Modalità di calcolo con esclusivo riferimento al parametro quantitativo

È data la possibilità di far riferimento al solo parametro quantitativo tuttavia, nella fattispecie in esame, il revisore dovrà accertare che il ristorno non sia stato attribuito uguale per tutti (salvo che ciò avvenga in concreto, in ragione di una sostanziale identità di prestazioni offerte) e che, nonostante lo statuto preveda l'applicazione di criteri qualitativi e quantitativi, sia stato erogato un ristorno in quota fissa.

b) Modalità di calcolo con riferimento ad entrambi i parametri più quota fissa

Un'ulteriore fattispecie da considerare è quella secondo la quale la cooperativa eroga il ristorno mediante la distribuzione di una cifra fissa, uguale per tutti i soci, unitamente ad un'ulteriore quota, proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Vi sono stati casi, inoltre, in cui l'erogazione sarebbe stata sottoposta a particolari condizioni, quali lo svolgimento, nell'anno di riferimento, di un minimo di ore lavorate e la sussistenza della qualità di socio alla data del 31 dicembre.

Tali scelte non sono compatibili con quanto previsto dalla norma civilistica.

Infatti, la fissazione di una quota fissa, in aggiunta al corretto criterio di proporzionalità, fa venire meno quest'ultimo, con le conseguenze già prospettate nella precedente lettera A).

Inoltre, il riconoscere il diritto al ristorno, esclusivamente ai soci in forza al 31 dicembre e purché abbiano effettivamente raggiunto il limite minimo di ore lavorate, risulterebbe in contrasto con l'articolo 2545 *sexies*, poiché verrebbe disconosciuto il conferimento, seppur ridotto, di quei soci che, per diverse ragioni, non abbiano conseguito il minimo di ore lavorate o perché receduti od esclusi prima del 31 dicembre.

Conseguentemente, riguardo quest'ultimo caso, qualora l'assemblea decida di erogare il ristorno in sede di approvazione del bilancio, tutti i soci che abbiano contribuito a produrre il reddito della cooperativa durante l'esercizio hanno il diritto di ottenere il ristorno, ovviamente in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato e secondo i criteri stabiliti dalla cooperativa.

c) riferimento ad entrambi i parametri con fissazione di un tetto massimo

Appurato che le disposizioni civilistiche rappresentano il ristorno come un vantaggio che viene riconosciuto ai soci, ma non indistintamente e in modo eguale, e che non è più possibile conservare la prassi di erogare ai soci un ristorno omogeneo ed egualitario, ciò non impedisce alle cooperative, laddove la tipologia di scambio mutualistico lo permetta, di ricorrere ai criteri qualitativi e quantitativi dando diverso rilievo a uno dei due, in ragione dell'interesse di erogare un ristorno più o meno omogeneo tra i soci.

Tuttavia, la raccomandazione che è opportuno esprimere, in presenza di tale scelta, è che la prevalenza di un criterio rispetto all'altro non possa essere concepita in maniera tale da vanificare di fatto uno dei due criteri, anche perché risulta evidente che l'articolo 2545-*sexies* dà pari dignità ad entrambi i parametri.

d) scambio mutualistico e periodi utili per il calcolo del ristorno

Si è posto il problema di considerare o meno, ai fini dell'erogazione del ristorno, le ore di lavoro non prestate dal socio durante l'anno di riferimento. A tale questione sembra necessario rispondere negativamente in considerazione sia dell'analisi letterale dell'articolo 2545-*sexies*, con particolare riferimento al rispetto del criterio quantitativo, sia delle indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale il reddito distribuibile ai soci a titolo di ristorno può essere solo quello che deriva direttamente dallo scambio mutualistico. Nel caso di specie quello che deriva dalle prestazioni di lavoro dei soci.

Le ore di lavoro non lavorate, ma retribuite, non sfuggono a tale regola, poiché l'integrazione economica erogata in caso di malattia e/o di infortunio, di mobilità, di maternità etc., corrisponde ad un'esigenza di tutela del lavoratore assente, codificata in norma di legge e/o di contratto, ma non consente di considerare le ore di assenza come ore lavorate.

Tale conclusione risulta aderente al concetto di ristorno come vantaggio differito, riconosciuto al socio in via posticipata, proprio perché connesso al reale apporto che quest'ultimo ha conferito alla cooperativa nel corso dell'esercizio e quantificabile solo a consuntivo.

Pertanto, tutte le assenze, siano esse retribuite o meno, siano esse previste da legge, da contratto, da regolamento e/o da decisione individuale del datore di lavoro, non potranno mai essere computate ai fini della maturazione del ristorno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le assenze più ricorrenti all'interno del rapporto di lavoro: infortunio, malattia, maternità, congedi, permessi sindacali, aspettativa, periodi di cassa integrazione guadagni, ecc..

Secondo la logica suesposta, nel concetto di assenza debbono essere ricomprese anche le giornate di ferie. Tuttavia, appare evidente che l'istituto delle ferie (come quello dei riposi) rappresenta un falso problema, in quanto si tratta di un diritto irrinunciabile, comune a tutti i lavoratori. È noto infatti che secondo il D.Lgs 66/03 non è più possibile monetizzare la rinuncia alle ferie, se non in termini del tutto residuali.

La tesi sopra esposta non sembra essere suscettibile di controindicazioni anche alla luce della disciplina contenuta nella legge 142/01, secondo la quale il ristorno consiste in una maggiorazione della retribuzione del socio lavoratore. D'altra parte, la normativa del 2001 non risente del principio secondo il quale le somme da distribuire ai soci a titolo di ristorno devono corrispondere al reddito che la cooperativa produce attraverso lo scambio intercorso con i soci stessi. Tanto che l'art. 3 della legge 142/01, pone il limite del 30% rispetto alla retribuzione complessiva corrisposta ai soci. Il principio, introdotto dalla riforma societaria e declinato più puntualmente dalla Agenzia delle entrate, rende quindi l'istituto del ristorno concettualmente slegato dalla disciplina lavoristica del socio lavoratore.

È opportuno, infine, precisare che il criterio restrittivo impiegato per determinare l'importo da erogare in favore dei soci a titolo di ristorno, non incide sui criteri stabiliti ai fini del calcolo della prevalenza mutualistica. Pertanto, nel rapporto tra costo del lavoro dei soci e costo del

lavoro complessivo, disciplinato dall'articolo 2513 c.c., andranno considerati i salari erogati anche a fronte di ore non lavorate.

Infine, la scelta individuale dei soci sulle modalità di erogazione del ristorno sembra essere esclusa dall'interpretazione letterale della norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 2545 *sexies*. Appare invece del tutto possibile che l'assemblea decida di diversificare le modalità di erogazione, stabilendo ad esempio che parte del ristorno sia distribuito in forma liquida e parte in forma di aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

Si precisa che ai fini fiscali il ristorno attribuito ai soci, sia come costo che come destinazione del risultato d'esercizio, è integralmente deducibile ai fini della determinazione dell'utile netto preso a base per l'applicazione dell'Ires.

30 - Gli eventuali ristorni risultano correttamente determinati e ripartiti?

Si No

I ristorni che la cooperativa può ripartire fra i soci sono proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Si precisa che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 37/E del 9 luglio 2003, ha chiarito che l'importo complessivo da destinare a ristorno è circoscritto alle sole somme che costituiscono il risultato della gestione della cooperativa derivante dall'attività della stessa effettuata nei confronti dei soci, non anche all'eventuale avanzo di gestione conseguito nei confronti di soggetti terzi.

Le disposizioni della citata circolare sono state applicate nell'elaborazione della precedente scheda di controllo, pertanto, per la verifica del corretto calcolo del ristorno è sufficiente attenersi a quanto richiesto dalla scheda stessa.

Si ricorda che tutte le cooperative - anche quelle che possono avvalersi del regime di deroga di cui al Decreto Interministeriale 30 dicembre 2005, le CMNP e le cooperative prevalenti di diritto - sono obbligate a rappresentare l'intensità dello scambio mutualistico. Tale affermazione si basa sulla lettura dell'art. 2545 c.c. che obbliga gli amministratori e i sindaci di tutte le cooperative a relazionare ogni anno sul carattere mutualistico della cooperativa. Il sistema amministrativo adottato, pertanto, qualunque esso sia, deve consentire la distinzione degli importi derivanti dallo scambio mutualistico con i soci rispetto a quelli derivanti dal rapporto con i terzi.

Al riguardo si segnala anche la circolare della Rete Nazionale Servizi F77 del 22 marzo 2007 - Disciplina sui Ristorni - soprattutto nella seguente raccomandazione da suggerire alle cooperative:

“Ancorché il ristorno venga rilevato ai costi si rende necessario, ai sensi dell'art. 3 della L. 142/2001 e della circolare del Map n. 648 del 13.1.06, che l'ordine del giorno dell'assemblea di bilancio, possibilmente in apposito punto (subito prima dell'approvazione del bilancio nel suo complesso), preveda la specifica deliberazione. Della previsione di erogazione del ristorno, della sua quantificazione e delle modalità di attribuzione ai soci.

La specifica deliberazione potrebbe avere il seguente tenore:

“Considerando il risultato positivo del bilancio chiuso al 31/12/.....gli amministratori, così come da delibera del Consiglio di Amministrazione del....., propongono l'erogabilità del ristorno ai soci. Tenuto conto delle disposizioni di legge, di statuto e delle disposizioni amministrative e considerata la necessità del rispetto del limite massimo di erogazione del ristorno derivante dall'attività svolta con /nei confronti dei soci, l'importo che gli amministratori hanno rilevato a titolo di ristorno nel bilancio chiuso al 31/12/.....e che è posto alla vostra approvazione, corrisponde a €.

Il ristorno verrà attribuito secondo le seguenti modalità (indicare le modalità approvate dal suddetto Consiglio di amministrazione e proposte all'Assemblea).

Segnaliamo che la specifica approvazione assembleare, nel caso in cui il ristorno venga rilevato a conto economico, si rende necessaria anche per le cooperative diverse da quelle di produzione e lavoro (si veda circolare del Map n. 648 del 13.1.2006)."

Normativa:

[Art. 2545 *sexies* c.c..](#)

[Circolare MAP n. 648 del 13 gennaio 2006](#)

[Circolare RNS F77 del 22 marzo 2007](#)

Verifica:

Il revisore verifica che in nota integrativa siano indicati i dati relativi all'attività svolta con i soci, con le eventuali distinzioni per gestione, coerentemente con quanto definito nello statuto sociale e con l'attività effettivamente svolta dalla cooperativa.

Verificare anche il rispetto della previsione statutaria e dell'eventuale regolamento nella attribuzione del ristorno ai soci.

In caso di scambio mutualistico plurimo il revisore verificherà che la percentuale di ristorno attribuita in capo al singolo socio sia quella riferita effettivamente allo/agli scambio/i mutualistico/i intrattenuto/i con la cooperativa.

Per rispondere correttamente al punto in esame il revisore deve compilare la scheda di controllo riportata subito sotto.

La verifica deve interessare tutti gli esercizi chiusi a far data dall'ultima ispezione.

Misura:

Nel caso in cui il revisore riscontri delle irregolarità la cooperativa va diffidata.

Provvedimento

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale o proposta di cancellazione dall'Albo.

31 - L'ente cooperativo raccoglie prestito dai soci?

 Si No

Il prestito da soci non si configura come raccolta di risparmio fra il pubblico a patto che sia osservato quanto disposto in materia dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) e dalla Banca d'Italia.

Normativa:

[Delibere CICR del 3-3-1994 e del 19-3-2005;](#)

[Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 \(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia\);](#)

[Circolare Banca d'Italia del 2 dicembre 1994, pubblicata sulla G.U. del 12 dicembre 1994 n. 289;](#)

[Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, 12° aggiornamento del 21 marzo 2007.](#)

Verifica:

Il revisore accerta se la raccolta del prestito da soci è praticata o meno, tenendo presente che non costituisce raccolta di risparmio presso soci le singola operazione/le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decide/decidono di effettuare a fronte di particolari esigenze della cooperativa. In caso di risposta negativa il revisore non compila la scheda di controllo.

SCHEDA DI CONTROLLO PER VERIFICA CONTABILE DEL PRESTITO DA SOCI

a) valore degli immobili risultante da dichiarazione ICI dall'ultima dichiarazione ICI rilevare il valore complessivo degli immobili	€
b) valore degli immobili risultante dall'ultimo bilancio dato da rilevare nell'ultimo bilancio approvato	€
c) valore per rettifica : (a - b) / 2 (eventuale) Il valore per rettifica c) ha rilevanza quando l'importo di a) è superiore a b), negli altri casi assumere direttamente il valore d) risultante dall'ultimo bilancio. Si consiglia, a titolo prudenziale, anche se l'argomento è ancora tutto da chiarire, di non avvalersi della possibilità di un utilizzo parziale della rettifica patrimoniale, vale a dire il calcolo che tiene conto solo degli immobili a rettifica positiva escludendo quelli a rettifica negativa	€
d) patrimonio netto dell'ultimo bilancio dato da rilevare nell'ultimo bilancio approvato	€
e) patrimonio netto rettificato (c + d)	€
f) prestito sociale alla data della revisione	€

dato aggiornato da rilevare dalla contabilità del prestito

g) rapporto CICR (f / e)

numero soci alla data della presentazione dichiarazione

dato aggiornato da rilevare nel libro soci

gg/ mm/aa di chiusura dell'ultimo esercizio

32 – In caso affermativo:

- è rispettato il limite individuale?

Sì No

- in caso di cooperativa con più di 50 soci, è rispettato il rapporto CICR?

Sì No

In caso di risposta affermativa verificare preliminarmente che la raccolta del prestito sia prevista nello Statuto Sociale e che sia stato predisposto l'apposito regolamento. Se la cooperativa è composta da più di 50 soci, il revisore controlla che il rapporto CICR, come determinato nella successiva scheda di controllo, rientri nei limiti. L'importo della raccolta di prestito, infatti, non deve eccedere il triplo del patrimonio netto della cooperativa⁸. Tale limite può raggiungere il quintuplo se la cooperativa ha contratto fideiussione a garanzia del 30% dell'ammontare complessivo del prestito.

Il revisore potrebbe trovarsi di fronte al caso in cui il numero dei soci è appena al di sotto del limite (per esempio 50 soci), in presenza di una raccolta di prestito per un importo rilevante e con un rapporto patrimonio netto prestito ben al di sopra dei limiti (oltre il quintuplo). In tale ipotesi sarebbe opportuno suggerire agli amministratori forme volontarie di garanzia del prestito sociale.

Il limite massimo di raccolta individuale di prestito ammonta ad € 33.583,78, elevabile a € 67.167,56 per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, nonché per i soci delle cooperative edilizie di abitazione. Appare opportuno ricordare che sono deducibili soltanto gli interessi calcolati con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai possessori dei buoni postali fruttiferi aumentati dell'0,9%.

Si precisa, infine, che per le cooperative che non rientrano nei parametri della PMI, sugli interessi corrisposti ai soci va applicata la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20%.

Misura:

Nel caso in cui il revisore riscontri delle irregolarità la cooperativa va diffidata e va data comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

⁸ La circolare CICR del 19 luglio 2005 stabilisce che l'ammontare complessivo della raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio

33 - La raccolta del prestito è svolta correttamente? Sì No

34 - La società è stata destinataria di contributi pubblici successivamente alla data dell'ultima revisione? Sì No

35 - Descrizione: _____		
Tipologia	Ente erogatore	Importo

Elencare i contributi pubblici, gli importi ed i soggetti erogatori. Evidenzierà gli importi più rilevanti, in termini di contributi in conto capitale ed in conto interessi, e descrivere le operazioni a cui si riferiscono i finanziamenti.

36 - L'ente cooperativo è tenuto alla redazione del bilancio consolidato ? Sì No
 In caso affermativo: - viene regolarmente redatto ? Sì No
 - viene regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese? Sì No

Sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato le cooperative che hanno partecipazioni di controllo in società di capitali.

Tuttavia sono esonerate dall'obbligo le cooperative controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti a far data dal 22.11.2008⁹:

- 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Si ricorda che il bilancio consolidato è in ogni caso obbligatorio quando la cooperativa controllante o una delle società controllate abbiano emesso titoli quotati in borsa .

Nel caso di esonero gli amministratori ne motiveranno le ragioni nella nota integrativa.

Si precisa che l'art. 2359 individua i criteri per essere considerate società controllate e società collegate.

Normativa

[D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127.](#)

Verifica:

Il revisore analizza le partecipazioni societarie, gli ultimi due bilanci e assume tutte le altre notizie ritenute utili a stabilire se vi è obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Misura:

Nel caso in cui i limiti previsti sono stati superati e non è stato redatto e depositato il bilancio consolidato, il revisore diffida l'ente ad eliminare l'irregolarità.

⁹ In appendice i nuovi parametri entrati in vigore con i bilanci 2009

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida va richiesto il provvedimento di gestione commissariale.

37 – Società partecipate		
Società partecipata	Importo di capitale sottoscritto	% se trattasi di Spa o di Srl

Le società cooperative e loro consorzi che detengono partecipazioni di controllo in Srl sono soggette alla revisione ordinaria annuale. Sono soggette ad annuale certificazione di bilancio le cooperative che detengono partecipazioni di controllo in Spa. Per importo di capitale sottoscritto deve intendersi il valore della partecipazione iscritto a bilancio.

Normativa:

[L'art. 15 della Legge 59/1992.](#)

Verifica:

Il revisore verifica l'esistenza di partecipazioni di controllo in Srl e/o in Spa .

Nel caso di partecipazioni in cooperative, considerata anche la natura particolare di capitale sociale variabile, non è richiesta l'indicazione della percentuale.

È bene verificare che lo Statuto preveda la possibilità di partecipare in altre società.

Misura:

Nel caso in cui la cooperativa avesse partecipazioni di controllo in Srl bisogna segnalare che si tratta di revisione annuale o che si richiede la revisione annuale per il prossimo biennio.

Nel caso in cui la cooperativa avesse partecipazione di controllo in Spa, in aggiunta alla richiesta di ispezione annuale, il revisore diffiderà l'ente a contattare urgentemente una società di revisione autorizzata per la certificazione di bilancio.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida si procederà alla richiesta del provvedimento di gestione commissariale.

38-Note ed osservazioni inerenti i punti da 23 a 37: _____

Il revisore esprime un giudizio per quanto attiene la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio, gli istituti del ristorno e del prestito da soci, i contributi pubblici ricevuti e le partecipazioni societarie.

Particolare attenzione va dedicata a quelle poste, sia dello stato patrimoniale sia del conto economico, che hanno sostanzialmente modificato il loro livello di incidenza, anche al fine di verificare il cosiddetto "rischio di continuità aziendale".

Indicazione:

A puro titolo esemplificativo di seguito si riporta un caso di una cooperativa "virtuosa" in normale attività:

“La cooperativa, ai sensi dell’art. 2435 bis del c.c., redige il bilancio in forma abbreviata. Tuttavia nella nota integrativa sono riportate tutte le informazioni richieste in aggiunta a quelle previste dall’art. 2427, come i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545), la condizione di prevalenza (art. 2513) e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci (art. 2528 ultimo comma).

Lo schema del bilancio chiuso al 31.12.20__ risulta adeguato alla formulazione prevista dagli artt. 2424 e 2425. Risulta approvato nei termini e regolarmente depositato al competente Ufficio del Registro delle Imprese.

I ristorni erogati risultano correttamente determinati e ripartiti così come riportato nella relativa scheda di controllo.

Le dimensioni e le condizioni della cooperativa fanno sì che la stessa non sia obbligata né a certificare il bilancio né a redigere il bilancio consolidato.

La cooperativa non raccoglie prestito da soci e non è stata destinataria di contributi pubblici.”

RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

La sottosezione è finalizzata a una duplice funzione¹⁰:

- a) una valutazione della capacità della cooperativa a raggiungere gli scopi per la quale è stata costituita;
- b) rendere coerente l'eventuale richiesta di Liquidazione coatta amministrativa (art. 2545 *terdecies* c.c.) con il limite imposto dall'art. 7 lettera b punto 2 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'art. 4 D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220, laddove circoscrive le verifiche all'accertamento della consistenza dello stato patrimoniale attraverso l'acquisizione del bilancio consuntivo di esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.

La sottosezione è pertanto divisa in 3 parti:

1. dai punti 39 e 40, dove il revisore è chiamato a prendere in esame le modalità con cui la cooperativa persegue lo scopo sociale, anche ai fini della valutazione della continuità aziendale;
2. dai punti 41, 42 e 43, che riguardano indici di bilancio particolarmente significativi rispetto alla valutazione della continuità aziendale;
3. dal punto 44, nel quale il revisore dovrà sintetizzare le informazioni raccolte in tutte le altre parti della sezione.

39 - Capacità dell'ente cooperativo di raggiungere gli scopi per cui è stato costituito: _____

Il revisore valuta, sulla base dei bilanci approvati e delle altre informazioni fornite al revisore dal legale rappresentante dell'ente ispezionato, se la cooperativa svolge, e può continuare a svolgere, la propria attività in normale esercizio di impresa. Come ad esempio se ha un portafoglio clienti buono e tale da garantire il lavoro per un periodo di tempo sufficientemente lungo, se la rotazione dei crediti e dei debiti è tale da permettere un buon equilibrio della situazione finanziaria e se la società opera sempre all'interno degli eventuali affidamenti bancari.

Il revisore analizza attentamente lo statuto al fine di verificarne la coerenza con quanto disposto dalla legge, e verifica in particolar modo l'esistenza di un sistema di controllo interno adeguato e se lo stesso è efficace anche ai fini dell'attività aziendale.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non sia in grado di continuare a svolgere la propria attività in normale esercizio d'impresa il revisore consiglia la messa in liquidazione volontaria della cooperativa, in caso di situazione di insolvenza si procederà alla richiesta di provvedimento di cui all'art. 2545 *terdecies* (si vedano anche le note riportate al successivo punto 44).

¹⁰ Per comprendere in pieno la finalità della sezione in esame bisogna ricordare che in un primo momento era denominata "Eventuali rischi di continuità aziendale".

Indicazione:

A puro titolo esemplificativo di seguito si riporta un caso di una cooperativa “virtuosa” in normale attività:

“L’attività svolta dalla cooperativa è finalizzata al raggiungimento degli scopi per i quali si è costituita. Ad oggi, gli appalti in corso di esecuzione insieme alle commesse in portafoglio, consentono alla cooperativa di garantire occupazione stabile a tutti i soci. Inoltre, vengono applicate correttamente tutte le disposizioni del CCNL relativo al settore _____ e a fine esercizio è stato erogato, nei limiti, il ristorno ai soci.

La cooperativa, per fronteggiare con puntualità agli impegni assunti, si è dotata di un proprio ufficio tecnico ed ha ritenuto opportuno nominare dei responsabili di cantieri, coordinati direttamente dal Presidente del C.d.A., che sovrintendono alle singole attività. Resoconti delle attività dei responsabili di cantieri vengono notificati al C.d.A. che, laddove necessario, assume proprie delibere al fine di impartire le direttive utili all’esatto e puntuale svolgimento dei lavori.

Esiste un responsabile amministrativo nella persona del socio _____ e sotto la sua direzione la contabilità generale è elaborata all’interno con l’ausilio di elaboratori elettronici. Periodicamente viene controllato l’andamento della gestione sotto l’aspetto economico, mediante sistematica comparazione dei costi effettivi con quelli previsti, al fine di orientare correttamente i processi decisionali, intesi come risoluzione di problemi secondo criteri di convenienza economica.

La cooperativa si avvale anche delle prestazioni di un professionista esterno.

L’elaborazione delle paghe è affidata ad uno Studio professionale esterno.

Gli adempimenti di natura previdenziale e fiscale sono adempiuti con puntualità.”

40 - Eventi non attinenti alla gestione caratteristica che hanno provocato sensibili conseguenze sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società: _____

Nel punto in esame vanno indicate tutte le operazioni che hanno provocato sensibili conseguenze sulla situazione economico-finanziaria e reddituale, già presenti nell’ultimo bilancio approvato (a titolo esemplificativo: plusvalenze/minusvalenze da alienazione, perdite/utili su partecipazioni ecc...).

Va anche segnalato se la cooperativa è stata oggetto di accertamenti fiscali o relativi al lavoro dipendente, o di altri eventi tali da ipotizzare l’insorgere di passività potenziali che possano influire pesantemente sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica.

41 - Capitale circolante netto (attivo circolante – passività a breve): _____ - _____ = _____

Consapevoli che nessun indice od indicatore di bilancio può essere assunto per discriminare “*sic et simpliciter*” aziende con struttura (patrimoniale, economica e finanziaria) equilibrata o meno, viene di seguito evidenziato quanto segue.

SEZIONE I – Rilevazione SOTTOSEZIONE - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

Il “Margine di disponibilità”, noto anche con il termine di “Capitale circolante netto”, è ottenuto sommando le “Liquidità immediate”, le “Liquidità differite” e le “Realizzabilità” e detraendo le “Passività correnti”. È uno degli indici più significativi per il monitoraggio della gestione corrente : permette di valutare la capacità dell’impresa di far fronte agli impieghi a breve, tramite le proprie fonti di pari durata temporale.

Le voci di bilancio da prendere in considerazione sono riportate nella tabella seguente.

Descrizione	Voce ex art. 2424 Codice civile (nuova formulazione)
Denaro e valori in cassa Altre disponibilità liquide	C.IV.1) Depositi bancari e postali C.IV.2) Assegni + C.IV.3) Denaro e valori in cassa
<u>Liquidità immediate</u>	Denaro e valori in cassa + Altre disponibilità liquide
Crediti commerciali Altri crediti a breve	C.II.1) Crediti verso clienti a breve A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2a) Crediti verso imprese controllate a breve + B.III.2b) Crediti verso imprese collegate a breve + B.III.2c) Crediti verso controllanti a breve + B.III.2d) Crediti verso altri a breve + C.II.2) Crediti verso imprese controllate a breve + C.II.3) Crediti verso imprese collegate a breve + C.II.4) Crediti verso controllanti a breve + C.II.4 bis) Crediti tributari a breve + C.II.4 ter) Crediti per imposte anticipate a breve + C.II.5) Crediti verso altri a breve
<u>Liquidità differite</u>	Crediti commerciali + Altri crediti a breve
Attività finanziarie a breve	C.III.1) Partecipazioni in imprese controllate + C.III.2) Partecipazioni in imprese collegate + C.III.3) Partecipazioni in imprese controllanti + C.III.4) Altre partecipazioni + C.III.5) Azioni proprie + C.III.6) Altri titoli
Rimanenze	C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo + C.I.2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati + C.I.3) Lavori in corso su ordinazione + C.I.4) Prodotti finiti e merci + C.I.5) Acconti
Altre attività a breve	D) Ratei e risconti attivi
<u>Realizzabilità</u>	Attività finanziarie a breve + Rimanenze + Altre attività a breve
Debiti finanziari a breve	D.1) Obbligazioni a breve + D.2) Obbligazioni convertibili a breve + D.3) Debiti verso soci per finanziamenti a breve + D.4) Debiti verso banche a breve + D.5) Debiti verso altri finanziatori a breve
Debiti commerciali Altre passività a breve	D.7) Debiti verso fornitori a breve D.6) Acconti a breve + D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito a breve + D.9) Debiti verso imprese controllate a breve + D.10) Debiti verso imprese collegate a breve + D.11) Debiti verso imprese controllanti a breve + D.12) Debiti tributari a breve + D.13) Debiti verso istituti di previdenza a breve + D.14) Altri debiti a breve + E) Ratei e risconti passivi
<u>Passività correnti</u>	Debiti finanziari a breve + Debiti commerciali + Altre passività a breve

SEZIONE I – Rilevazione SOTTOSEZIONE - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

In base ad uno dei postulati dello stato patrimoniale, la somma delle liquidità totali e delle realizzabilità deve coprire le passività correnti, il che significa che il capitale circolante netto deve essere quanto meno pari alle passività correnti.

Sulla base dei postulati di bilancio quindi, sarebbe preferibile un valore positivo, ma molto dipende anche dal tipo di attività svolta e dalla struttura finanziaria necessaria allo svolgimento di tale attività.

Inoltre, devono essere valutati anche altri aspetti; ad esempio, un valore positivo del capitale circolante netto ed in trend crescente accompagnato ad un fatturato in calo, potrebbe significare problemi nella gestione del magazzino e/o dei crediti.

42 - Indice di indipendenza finanziaria (patr. netto/capitale investito): _____ / _____ = _____

Il quoziente è ottenuto dalla frazione che pone al numeratore il “Patrimonio netto” ed al denominatore il “Capitale investito”, dove:

Descrizione	Voce ex art. 2424 Codice civile
Capitale sociale	A.I) Capitale sociale
Riserve	A.II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni + A.III) Riserve di rivalutazione + A.IV) Riserva legale + A.V) Riserve statutarie + A.VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio + A.VII) Altre riserve + A.VIII) Utili/(perdite) portati a nuovo
Utile/(perdita) dell'esercizio	A.XI) Utile/(perdita) dell'esercizio
<u>Patrimonio netto</u>	Capitale sociale + Riserve + Utile/(perdita) dell'esercizio
<u>Capitale investito</u>	Totale a pareggio dello stato patrimoniale

Esprime la quota di patrimonio netto sul capitale complessivamente investito. Maggiore è l'indice, maggiori saranno le probabilità che la società avrà di onorare i propri impegni. Da rilevare che l'applicazione di tale *ratio* ad una società cooperativa non potrà non considerare i cronici problemi di sottocapitalizzazione di tale tipologia societaria.

Si può affermare che un'azienda è finanziariamente solida quanto maggiore è la frazione del capitale impiegato nella gestione che proviene da investitori che non si aspettano benefici immediati, come ad esempio i soci (o tutti coloro che concedono un credito senza richiedere la sua estinzione nel breve periodo).

L'indice in oggetto, nella sua formulazione sopra riportata, potrà assumere valori compresi tra 0 ed 1 nel caso di aziende in fase di start-up, con la precisazione che il “quoziente uguale a 0”, pur essendo algebricamente possibile, non potrà mai essere operativamente presente, dato che l'azienda deve essere dotata di un capitale proprio per vincoli di legge. Nelle fasi successive della vita aziendale, il quoziente potrà invece assumere anche valori minori di 0, ma in questo caso il potenziale informativo del *ratio* è posto in secondo piano rispetto alla generale

SEZIONE I – Rilevazione SOTTOSEZIONE - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

situazione di difficoltà nella quale, per forza di cose, si troverà l'azienda che presenta un patrimonio netto negativo.

In teoria, è possibile associare alcune situazioni al livello raggiunto dal quoziente in oggetto, sempre con la precisazione che i *range* teorici dovranno essere analizzati, oltre che con riferimento allo specifico settore di mercato, anche in relazione alla cronica sottocapitalizzazione delle società cooperative. Alcuni Autori propongono i seguenti *range*:

Livello	Significato
< 0,33	Struttura finanziaria pesante
0,33 – 0,55	Struttura finanziaria da tenere sotto controllo
0,55 – 0,66	Struttura finanziaria “equilibrata”
> 0,66	Possibilità di sviluppo

Si ricorda, infine, che un livello di indebitamento eccessivo determina una forte limitazione nelle scelte aziendali, dato che per il management risulterà difficoltoso sia accedere al mercato dei capitali a condizioni economicamente favorevoli, sia aumentare i mezzi propri chiedendo ulteriori sforzi finanziari ai soci (od a nuovi potenziali soci). Questa situazione influenzerà negativamente la gestione, con un appesantimento del conto economico, a causa dell'elevato costo del denaro che dovrà accettare l'azienda che necessita di capitali. D'altra parte, un adeguato livello di patrimonializzazione consente all'azienda di superare eventuali periodi di risultati negativi, oltre a costituire una tangibile forma di garanzia per i diversi fornitori di capitale di credito in merito alla restituzione degli stessi.

43 - Incidenza oneri finanziari netti su ricavi netti

(risultato gestione finanziaria/ricavi vendite e prestazioni): _____ / _____ = _____

Il rapporto esprime il livello di onerosità della struttura finanziaria dell'impresa.

Il quoziente è ottenuto dalla frazione che pone al numeratore il “Risultato della gestione finanziaria” (altro non è che il saldo dei proventi ed oneri finanziari cambiato di segno) ed al denominatore i “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, dove:

Descrizione	Voce ex art. 2425 Codice civile (nuova formulazione)
Proventi finanziari	C15a) Proventi da partecipazioni in imprese controllate e collegate + C15b) Altri proventi da partecipazioni + C16a1) Proventi da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni verso controllate e collegate + C16a2) Proventi da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni verso controllanti + C16a3) Proventi da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni verso altri + C16b) Proventi da titoli iscritti nelle Immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni + C16c) Proventi da titoli iscritti nell'Attivo circolante che non costituiscono partecipazioni + C16d1) Proventi diversi dai precedenti verso controllate e collegate + C16d2) Proventi diversi dai precedenti verso controllanti + C16d3) Altri proventi diversi dai precedenti
Oneri finanziari	C17a) Interessi ed altri oneri finanziari verso controllate e collegate + C17b) Interessi ed altri oneri finanziari verso controllanti + C17c) Altri interessi ed altri oneri finanziari

SEZIONE I – Rilevazione SOTTOSEZIONE - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

Gestione sui cambi	C17bis) Utili/(perdite) su cambi
Risultato della gestione finanziaria	Oneri finanziari - Proventi finanziari \pm Gestione sui cambi
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Assumendo il quoziente così come indicato nella definizione sopra riportata, ferma restando l'assunzione che il denominatore ("Ricavi delle vendite e delle prestazioni") sia sempre maggiore di zero, valori positivi del quoziente indicano una gestione finanziaria deficitaria (oneri maggiori dei proventi), mentre valori negativi indicano una gestione finanziaria positiva (oneri minori dei proventi).

N.B.:

A nostro avviso sarebbe stato più opportuno porre al numeratore il saldo della gestione finanziaria, così come risulta dal bilancio civilistico. In questo modo avremmo ottenuto una sostanziale coerenza tra il segno dell'indice e l'andamento della gestione finanziaria.

Ovviamente, la gestione finanziaria risentirà della struttura patrimoniale dell'azienda, delle sue possibilità di accesso al credito e del relativo *pricing*, oltre che delle politiche poste in atto per quanto riguarda l'impiego delle fonti finanziarie e per quanto riguarda gli investimenti in partecipazioni (più o meno strategiche a livello industriale o commerciale e più o meno redditizie in merito ai dividendi percepiti).

Maggiore è il quoziente, maggiore è il peso degli oneri finanziari sulla struttura del conto economico (si ricorda che un quoziente positivo è di per sé sintomo della presenza di oneri superiori ai proventi), il che potrebbe denotare elevata dipendenza dell'azienda dai debiti onerosi. I valori che può assumere l'indice sono quindi collegati alla struttura finanziaria dell'azienda ed al fatturato tipico realizzato sulla base del capitale investito. Alcuni Autori suggeriscono un livello oltre il quale sarebbe bene che il quoziente non si spingesse, ma si ritiene tale livello eccessivamente "volatile", essendo collegato non solo al mercato ed al settore in cui opera l'azienda, ma anche all'andamento dei tassi.

44 - Note e osservazioni sulla situazione aziendale con particolare riferimento alle risultanze di cui ai punti dal 39 al 43: _____

È necessario sintetizzare tutta la sezione con un breve giudizio sulla capacità della cooperativa a raggiungere lo scopo sociale.

Un giudizio fortemente negativo comporta la richiesta di Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies*. È rarissimo, se non praticamente impossibile, che un tale giudizio si possa formare soltanto in base all'ultimo bilancio approvato.

Provvedimento:

Richiesta di Liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c..

È necessario pertanto, in deroga al limite imposto dall'articolo 7 lettera b) comma 2) della legge 3 aprile 2001 n. 142, e dall'art. 4 D. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220, allegare alla revisione una

SEZIONE I – Rilevazione SOTTOSEZIONE - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

situazione patrimoniale aggiornata (non precedente 60 giorni la chiusura del verbale) firmata dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo. Per l'ottenimento del provvedimento in oggetto occorre, naturalmente, che la situazione patrimoniale aggiornata evidenzii una *conclamata situazione di insolvenza*. La richiesta di provvedimento ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* va riformulata nella parte conclusiva del verbale (sezione rilevazione o sezione accertamento) barrando l'apposita casella.

In tale ipotesi all'UNR dovranno prevenire 3 copie del verbale nonché i nominativi della terna dei commissari liquidatori (si veda l'art. 9 legge 17 luglio 1975, n.400 e la direttiva ministeriale 1615/P, contenente disposizioni ribadite con nota 2784/P del 3 settembre 1993)¹¹, i loro *curricula*, la loro dichiarazione ai fini privacy e la loro dichiarazione sulle incompatibilità¹².

Indicazione:

A puro titolo esemplificativo di seguito si riporta un caso di una cooperativa "virtuosa" in normale attività:

"L'organizzazione aziendale risulta adeguata alle esigenze della cooperativa. Al CdA fanno capo tutte le funzioni della Direzione tecnica e della Direzione Amministrativa. Gli impegni e gli obblighi vengono assolti con puntualità e non risultano contenziosi in corso.

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della cooperativa si precisa che il patrimonio netto della cooperativa al 31-12-20__ risulta pari a € _____ con un incremento del __% circa. Tale incremento discende soprattutto dal

¹¹ Nei punti 4) e 5) delle predette disposizioni risulta evidente che in nessun modo possono essere proposti nelle terne coloro che hanno in corso cinque incarichi o presentano situazioni di incompatibilità o hanno rinunciato all'incarico o rassegnato le dimissioni senza adeguata motivazione in precedenti incarichi.

¹² FAC-SIMILE DICHIARAZIONE in carta semplice

Io sottoscritto.....nato ail.....e residente aproposto dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue nella terna dei Commissari Liquidatori della Cooperativa.....

dichiaro sotto la mia personale responsabilità

1) di avere in corso le seguenti procedure di l.c.a.:

.....
.....

ovvero di non avere nessun incarico di procedura in corso;

2) di non incorrere in una delle cause di incompatibilità previste per il curatore fallimentare all'art. 28 del R.D. 16/3/1942 n. 267;

3) di non aver rinunciato o rassegnato le dimissioni da precedenti nomine a Commissario Liquidatore senza adeguata giustificazione;

4) di aver sempre dimostrato la necessaria diligenza nella conduzione di procedure di liquidazione ovvero di non aver mai avuto incarichi.

Luogo e data

In fede
(firma)

fatto che la cooperativa ha chiuso l'esercizio 20__ con un utile di euro _____.

A seguito dell'incremento il grado di indipendenza finanziaria sale a circa il __% mettendo la cooperativa in una situazione di relativa tranquillità.

Le immobilizzazioni risultano coperte per intero dai mezzi propri.

L'attivo circolante, riferito sempre all'ultimo bilancio d'esercizio chiuso, nel complesso ammonta a € _____ e risulta superiore alla somma delle passività correnti e consolidate.

Il valore della produzione risulta in forte crescita (+__,__%) ed il risultato d'esercizio risulta quasi raddoppiato. La gestione finanziaria assume valori pari al ____% del valore della produzione ed è al di sotto delle medie di settore.

Tutti gli indicatori di bilancio risultano nei limiti dei valori ottimali.”

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (*)

Norme sulle S.r.l.	<input type="checkbox"/>
Norme sulle S.p.a. – Sistema ordinario	<input type="checkbox"/>
Norme sulle S.p.a. – Sistema dualistico	<input type="checkbox"/>
Norme sulle S.p.a. – Sistema monistico	<input type="checkbox"/>

(*) *N.B. Allegare la scheda relativa al sistema utilizzato*

Il nuovo diritto societario offre la possibilità di scegliere fra diversi modelli di amministrazione e controllo. Tale scelta è riservata anche alle imprese cooperative con qualche limitazione, però, relativa alle dimensioni dell'impresa stessa.

Normativa

[Artt. 2519, 2521 e 2522 c.c.](#)

SCHEMA 1 - L'ENTE ADOTTA LE NORME DELLE S.R.L.

La scheda è finalizzata a verificare, in primis, se la cooperativa può adottare le norme delle S.r.l. e, poi, il regolare e corretto funzionamento degli organi societari.

A tal fine la scheda è stata divisa in 7 parti riservate:

1. dai punti 1 e 2, alla verifica degli unici due casi in cui una cooperativa può adottare le norme srl;
2. dai punti da 3 a 8, al funzionamento dell'assemblea dei soci;
3. dai punti da 9 a 15, al funzionamento del C.d.A.;
4. dai punti 16 e 17, al funzionamento dell'amministratore unico;
5. dai punti da 12/bis a 17/bis, al funzionamento dei liquidatori;
6. dai punti da 18 a 24, al funzionamento del collegio sindacale;
7. dal punto 25, al funzionamento dell'organo che esercita il controllo contabile.

<p>1. La cooperativa ha meno di nove soci? La cooperativa costituita con meno di nove soci deve obbligatoriamente adottare la forma s.r.l. In tale ipotesi i soci devono essere persone fisiche; nel caso di attività agricola, invece, possono essere soci anche le società semplici.</p>	Si	No
<p>2. La cooperativa ha meno di venti soci o un attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro? La cooperativa che supera contemporaneamente i due parametri non può costituirsi in forma di s.r.l..</p>	Si	No

Normativa:

[Artt.2519 e 2522 c.c.](#)

Verifica:

Per entrambi i punti il revisore verifica l'atto costitutivo, il libro soci, l'ultimo bilancio approvato nonché un bilancio infrannuale alla data più recente al fine di valutare con più cognizione i casi limite.

Difformità:

La cooperativa potrebbe aver superato entrambi i parametri e non ha provveduto a modificare lo statuto. Si potrebbe anche verificare, viceversa, che il numero dei soci sia inferiore al minimo stabilito dall'art. 2522.

Misura:

Diffidare la cooperativa ad adottare il sistema di amministrazione adeguato o, nel secondo caso, ad integrare il numero dei soci entro un anno.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida si procederà alla richiesta del provvedimento di gestione commissariale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le competenze dell'assemblea sono quelle riservate dall'atto costitutivo che può disporre liberamente, tranne i casi di competenza esclusiva dei soci, previste dal codice civile.

I quesiti da 3 a 8, pertanto, puntano essenzialmente a verificare l'esercizio di tali competenze.

N.B.: le domande da 3, 5, 6 e 7 riguardano situazioni che possono non essere obbligatorie o situazioni che possono anche non manifestarsi. Per queste domande si consiglia di rispondere solo al verificarsi dell'evento e, in ogni caso, di rispondere NO soltanto quando si è rilevata una situazione che comporta l'irrogazione di una diffida o la richiesta di un provvedimento.

3. L'Assemblea approva regolarmente il bilancio?	Si	No
4. L'Assemblea ha nominato gli amministratori?	Si	No
5. L'Assemblea ha nominato i sindaci ? Rispondere solo quando vi è l'obbligo.	Si	No
6. L'Assemblea ha nominato l'organo cui spetta eventualmente il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. ? Rispondere solo quando vi è l'obbligo.	Si	No
7. Se lo Statuto non prevede la gratuità delle cariche, l'Assemblea ha determinato il compenso degli amministratori Il compenso dei sindaci? Rispondere solo in presenza di assemblee con i suddetti argomenti all'ordine del giorno. In caso di non risposta specificarne i motivi al successivo punto 47)	Si Si	No No
8. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'Assemblea o su altre forme di raccolta del consenso dei soci: Segnalare la composizione della base sociale, il numero delle assemblee svolte con l'indicazione degli OdG; verificare anche le modalità di convocazione, i sistemi di votazione, la regolarità delle deleghe e l'avvenuta trascrizione dei verbali nell'apposito libro sociale. Si ricorda che nel libro delle decisioni dei soci, oltre ai verbali delle assemblee, vanno trascritte anche le decisioni assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.		

Normativa:

[Artt. 2479, 2538 e 2539 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore verifica attentamente lo statuto sociale al fine di accertare le competenze riservate all'assemblea dei soci. Verifica inoltre che lo statuto contenga le competenze minime stabilite dal secondo comma dell'art. 2479.

Difformità:

Le difformità potrebbero riguardare sia incongruenze statutarie che il mancato rispetto dei termini di convocazione, di quorum, del numero di deleghe o comunque più in generale la regolarità della costituzione dell'assemblea, la legittimazione dei partecipanti e i risultati delle votazioni ma anche la mancata nomina del collegio sindacale o dell'organo di controllo.

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non provveda a dar seguito a quanto previsto dalla diffida il revisore propone la gestione commissariale.

Indicazione:

A puro titolo esemplificativo di seguito si riporta un caso di una cooperativa “virtuosa” in normale attività:

“La base sociale è composta da ___ soci cooperatori e ___ soci sovventori, questi ultimi già presenti alla data del 31.12.20___.

L'ultimo aggiornamento del Libro Soci risale al _____ e i soci non sono suddivisi per categoria.

L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio dell'Esercizio _____ si è svolta in forma totalitaria, il 30.04.____ e lo stesso è stato approvato all'unanimità deliberando di destinare il risultato conseguito in conformità del disposto statutario. Il verbale risulta regolarmente trascritto sul Libro delle Assemblee.

Altre n. ___ assemblee risultano svoltesi fino alla data della Revisione e le principali deliberazioni adottate hanno riguardato:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

L'atto costitutivo della cooperativa non prevede che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le assemblee dei soci sono molto partecipate e sono regolarmente convocate. Non risultano decisioni impugnate.

L'ultima assemblea verbalizzata risulta in data _____.

Infine, l'assemblea non ha nominato né il collegio sindacale né ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti in quanto la cooperativa non supera i parametri individuati dal cod. civ.. Nello Statuto non è previsto che gli amministratori percepiscano compensi.”

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Si ricorda che accanto ai modelli tradizionali del consiglio di amministrazione e dell'amministratore unico è stato introdotto anche il sistema di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva. La scelta va fatta nell'atto costitutivo così come la possibilità di nominare amministratori non soci.

N.B.: la domanda 13 riguarda una situazione che potrebbe non essere obbligatoria, per questa domanda si consiglia di rispondere solo al verificarsi dell'evento e, in ogni caso, di rispondere NO soltanto quando si è rilevata una situazione che comporta l'irrogazione di una diffida o la richiesta di un provvedimento.

Composizione, carica ricoperta e data di elezione					
Carica	Cognome	Nome	Data elezione	Socio	Non Socio

9. La maggioranza degli amministratori è composta da soci cooperatori? La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori così come previsto dall'art. 2542, co. 2.	Si	No
10. Lo Statuto prevede forme di amministrazione congiuntiva? amministrazione disgiuntiva? Si tratta della possibilità data dall'art. 2475, co. 3.	Si Si	No No
11. In caso di risposta affermativa al punto precedente descriverne le modalità: Si precisa che in caso di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva si applicano le norme di cui agli artt. 2257 e 2258.		
12. Gli Amministratori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)? L'adempimento è già conosciuto in quanto l'articolo del c.c. richiamato recepisce il vecchio dettato dell'art. 2 delle legge 59/92 "criteri seguiti nella gestione sociale". Lo stesso è, ovviamente, allargato alle nuove norme ed in particolare "alle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci" soprattutto in riferimento ai riflessi che le stesse possono avere sulla definizione della prevalenza.	Si	No
13. I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione? I sindaci, ai sensi dell'art. 2405, devono assistere alle adunanze del CdA.	Si	No
14. Vi sono componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dallo Stato o da enti pubblici? Si tratta della possibilità prevista dall'art. 2542 ultimo comma.	Si	No
15. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione: L'informazione minima da fornire deve riguardare la composizione del CdA, la corretta convocazione, il numero delle riunioni, con indicazione degli OdG, soprattutto se lo statuto prevede riunioni con cadenza temporale ben precisa. Particolare attenzione è rivolta alla verifica della regolarità nelle procedure di ammissione di attenzione va dedicata all'ammissione dei nuovi soci e al contenuto della relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio.		

Normativa:

[Artt. 2405, 2475, 2528, co. 5, 2542, 2545 e 2545 *sexiesdecies*, co. 3, c.c.;](#)

[In quanto compatibile artt. 2475 e 2476 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore accerta che quanto richiesto ai punti precedenti sia coerente con le disposizioni statutarie e conforme alla normativa sopra richiamata.

Difformità:

Il revisore può trovarsi di fronte a difformità di diversa natura. Le stesse possono riguardare norme statutarie ma più in generale norme civilistiche (normativa richiamata e art. 2380 e seguenti).

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non elimini le difformità, nel tempo previsto dalla diffida, il revisore propone la gestione commissariale.

Indicazione:

A puro titolo esemplificativo di seguito si riporta un caso di una cooperativa “virtuosa” in normale attività:

“Le riunioni svolte dal C.d.A. dalla data dell'ultima revisione ad oggi sono pari a ____.

Le stesse sono convocate a mezzo lettera ed avviso in sede, secondo quanto stabilito dall'art. __ dello Statuto; alle riunioni sono invitati i Sindaci effettivi.

Le principali decisioni assunte riguardano atti di ordinaria amministrazione quali l'ammissione e il recesso di soci, richieste di affidamenti bancari, inquadramento soci lavoratori, conferimento poteri ecc..

Lo Statuto dispensa gli amministratori dal prestare cauzioni e gli stessi non percepiscono alcun compenso per la loro carica.

L'ultimo verbale è stato trascritto in data _____ ed il registro, meccanizzato, risulta aggiornato alla pagina ____.”

AMMINISTRATORE UNICO (parte da compilare in alternativa al Consiglio di Amministrazione)

In alternativa al sistema collegiale, sicuramente più diffuso, è possibile che l'organo amministrativo sia formato da un solo componente, chiaramente socio cooperatore, (monocratico). Anche in questo caso ha sempre la responsabilità esclusiva della gestione sociale - rif. Art. 2475, co. 1.

Cognome	Nome	Data elezione
---------	------	---------------

16. È stato istituito il registro delle deliberazioni? Rif. art. 2478, co. 1, n. 3.	Si	No
--	----	----

17. Note e osservazioni sull'attività dell'Amministratore Unico:

In assenza di specifici quesiti è necessario riportare una sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Normativa:

[Artt. 2475, 2475-bis, 2475-ter e 2476 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore verifica le determinazioni dell'amministratore unico e se le stesse sono trascritte nel registro di cui al punto 17.

Difformità:

Il revisore può trovarsi di fronte a difformità di diversa natura. Le stesse possono riguardare norme statutarie ma più in generale norme civilistiche.

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non elimini le difformità, nel tempo previsto dalla diffida, il revisore propone la gestione commissariale.

LIQUIDATORI (per cooperative in liquidazione):

Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VIII del Libro Quinto - dal 2484 a 2496. La sezione si limita a poche domande rendendo necessaria una buona informazione complessiva da riportare nelle note previste dal punto 17/bis.

Cognome	Nome	Data nomina	Socio	Non Socio
---------	------	-------------	-------	-----------

12/bis - I Liquidatori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)? Accertare e indicare tali criteri:	Si	No
13/bis - I sindaci partecipano alle riunioni dei Liquidatori?	Si	No
16/bis - È stato istituito il registro delle deliberazioni?	Si	No
17/bis - Note e osservazioni sull'attività dei Liquidatori:		

Normativa:

[In quanto compatibili artt. da 2484 a 2496 c.c.;](#)

[Art. 2545 e 2545 octiesdecies c.c..](#)

Difformità:

Oltre alle irregolarità derivanti dalla verifica dei punti precedenti, il revisore può trovarsi nella condizione di constatare che l'attività del/i liquidatore/i non è finalizzata ad un corretto e regolare svolgimento della liquidazione.

Misura:

Diffidare il/i liquidatore/i ad eliminare le irregolarità riscontrate nei punti precedenti oppure invitarlo/i ad adottare tutte quelle misure ritenute necessarie ad accelerare la fase di liquidazione.

Provvedimenti:

Nella eventualità che la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida si procede alla richiesta della sostituzione del/i liquidatore/i ai sensi dell'art. 2545 *octidecies*.

COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nel caso in cui il capitale sociale supera i 120.000 euro e quando, per due esercizi consecutivi, vengono superati due dei tre limiti individuati dall'art. 2435-*bis*. Infine, il primo comma dell'art. 2543 dispone che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria anche quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. Il D. Lgs n.39/2010 ha inoltre introdotto l'obbligo del collegio sindacale nelle coop-srl che redigono il bilancio consolidato e qualora detengano partecipazioni di controllo in società obbligate alla revisione legale. La composizione del Collegio deve rispettare l'art. 2397. Si precisa che, oltre ai professori universitari in materie economiche e giuridiche, possono essere eletti sindaci gli appartenenti agli albi degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro.

Ai sensi dell'art. 2400, co. 1, i sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Carica	Cognome	Nome	Data elezione
--------	---------	------	---------------

18. Vi sono componenti dell'organo di controllo indicati dallo Stato o da enti pubblici? Rif. artt. 2449 e 2450.	Si	No
19. Vi sono componenti dell'organo di controllo eletti dai possessori degli strumenti finanziari emessi dall'ente ? Rif. art. 2543, co. 3.	Si	No
20. Se sì, viene rispettato il limite di un terzo? Rif. art. 2543, co. 3.	Si	No
21. I sindaci sono revisori contabili? Quando il Collegio esercita anche la revisione legale dei conti, art. 2409 <i>bis</i> , lo stesso deve essere formato da tutti revisori legali. In caso contrario soltanto un effettivo e un supplente devono essere revisori legali.	Si	No
22. In caso di risposta negativa, sono scelti in coerenza con l'art. 2397 c.c.? L'articolo del c.c. in questione riguarda la composizione del collegio sia numerica che professionale.	Si	No
23. I sindaci relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art.	Si	No

2545 c.c.)? La relazione prevista dall'art. 2429 deve contenere "i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico".		
<p>24. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Collegio Sindacale: È opportuno verificare, e riportare sinteticamente, se le procedure di nomina sono corrette e se la retribuzione dei sindaci è stata determinata in ossequio al disposto dell'art. 2402. Si indica anche se il collegio adempie ai suoi doveri, così come previsto dall'art. 2403, e una sintesi delle risultanze delle riunioni trimestrali.</p>		

Normativa:

[Del collegio sindacale da art. 2397 a 2409 c.c..](#)

Difformità:

Oltre all'accertamento della mancata nomina del collegio sindacale, si possono verificare cause di decadenza o di incompatibilità dopo la nomina del collegio. Inoltre, il collegio può non adempiere ai suoi doveri.

Misura:

Diffidare la cooperativa a nominare il collegio sindacale o sostituire i sindaci eventualmente decaduti dall'ufficio, oppure revocarli.

Provvedimenti:

Nella eventualità che la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida si procede alla richiesta di gestione commissariale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. È possibile, pertanto, che l'atto costitutivo affidi la revisione legale dei conti ad una società di revisione o ad un revisore.

25. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'organo che esercita la revisione legale dei conti:
--

Verifica:

Il revisore verifica se la revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale, ad un revisore o ad una società di revisione e se la revisione legale dei conti viene svolta ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Normativa:

[Art. 2409 bis c.c..](#)

[D.Lgs. 39/2010](#)

Difformità:

Si può accertare il mancato conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Misura:

Diffidare la cooperativa a conferire l'incarico di revisione legale dei conti.

Provvedimenti:

Nella eventualità la cooperativa non ottemperi alla prescrizione oggetto della diffida si procede alla richiesta di gestione commissariale.

SCHEDA 2 - L'ENTE ADOTTA LE NORME DELLE S.P.A. – SISTEMA ORDINARIO
--

Il sistema ordinario prevede un organo amministrativo con i poteri necessari al compimento di tutte le operazioni rientranti nell'oggetto sociale e con la rappresentanza nei confronti dei terzi. Accanto all'organo amministrativo vi è il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, con obbligo, tuttavia, di ricomprensivi un effettivo e un supplente iscritti al registro dei revisori legali. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul concreto funzionamento della società.

La revisione legale dei conti può essere affidata ad un Revisore esterno, di nomina assembleare. Nell'ipotesi che la cooperativa faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo compete inderogabilmente ad una Società di Revisione, sottoposta alle regole e alla vigilanza della Consob.

La scheda è finalizzata a verificare, in primis, se la cooperativa possiede il numero minimo di soci per poter adottare le norme delle S.p.a. e, poi, il regolare e corretto funzionamento degli organi societari.

A tal fine la scheda è stata divisa in 7 parti riservate:

1. dal punto 1, alla verifica del numero minimo di soci per poter adottare le norme delle S.p.a.;
2. dai punti da 2 a 7, al funzionamento dell'assemblea dei soci;
3. dai punti da 8 a 14, al funzionamento del C.d.A.;
4. dai punti 15 e 16, al funzionamento dell'amministratore unico;
5. dai punti da 11/bis a 16/bis, al funzionamento dei liquidatori;
6. dai punti da 17 a 23, al funzionamento del collegio sindacale;
7. dal punto 24, al funzionamento dell'organo che esercita la revisione legale dei conti.

1. La cooperativa ha almeno nove soci? Si tratta del numero minimo previsto dall'art. 2522, co. 1 per costituire una cooperativa. Tuttavia, il modello Spa può essere adottato anche dai Consorzi costituiti ex art. 27 Legge Basevi, per i quali il numero minimo dei soci è fissato in tre. Nel caso in cui il numero dei soci risulti inferiore al minimo la cooperativa ha tempo un anno per reintergrarlo.	Si	No
---	----	----

ASSEMBLEA DEI SOCI

I quesiti da 2 a 7 sono relativi alla previsione dell'art. 2364.

N.B.: le domande da 3, 5, 6 e 7 riguardano situazioni che possono non essere obbligatorie o situazioni che possono anche non manifestarsi. Per queste domande si consiglia di rispondere solo al verificarsi dell'evento e, in ogni caso, di rispondere NO soltanto quando si è rilevata una situazione che comporta l'irrogazione di una diffida o la richiesta di un provvedimento.

2.	L'Assemblea ha approvato regolarmente il bilancio?	Si	No
3.	L'Assemblea ha nominato regolarmente gli amministratori?	Si	No
4.	L'Assemblea ha nominato i sindaci ?	Si	No
5.	L'Assemblea ha nominato l'organo cui spetta il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. ?	Si	No
6.	Se lo statuto non prevede la gratuità delle cariche, l'Assemblea ha determinato il compenso degli amministratori il compenso dei sindaci?	Si Si	No No
7.	Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'Assemblea: Il punto in oggetto richiede un attento esame dell'atto costitutivo e di eventuali regolamenti adottati, al fine di verificare il corretto funzionamento dell'assemblea in coerenza con gli artt. 2538, 2539, 2540 e 2541. Va anche descritta la composizione della base sociale. Si verificherà, infine, la corretta trascrizione dei verbali.		

Normativa:

[Artt. 2364, 2538, 2539, 2540 e 2541 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore deve verificare attentamente lo statuto sociale al fine di accertare le competenze riservate all'assemblea dei soci. Va verificato, soprattutto, che lo statuto contenga le competenze stabilite dall'art. 2364.

Difformità:

Il revisore può riscontrare sia incongruenze statutarie che il mancato rispetto dei termini di convocazione, di quorum, del numero di deleghe o comunque più in generale la regolarità della costituzione dell'assemblea, la legittimazione dei partecipanti e i risultati delle votazioni.

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non provveda a dar seguito a quanto previsto dalla diffida il revisore propone la gestione commissariale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

La nomina e la composizione del consiglio di amministrazione sono disciplinate dall'art. 2542. Mentre il primo comma dell'art. 2544 stabilisce che, in aggiunta a quelle previste dall'art. 2381, non possono essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Inoltre, gli amministratori sono tenuti a documentare la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2512, nella nota integrativa mentre nella relazione sulla gestione si continueranno ad indicare i criteri

seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545. I punti successivi, pertanto, mirano a verificare tutto quanto precedentemente detto. Va, tuttavia, ancora una volta segnalato che, essendo la struttura del verbale a schema rigido - domande a risposta chiusa - è necessario indicare al punto 14 tutte le osservazioni ritenute utili a rendere coerente le risultanze dell'attività di revisione con eventuali adozioni di provvedimenti o diffida.

N.B.: la domanda 12 riguarda una situazioni che potrebbe non essere obbligatoria, per questa domanda si consiglia di rispondere solo al verificarsi dell'evento e, in ogni caso, di rispondere NO soltanto quando si è rilevata una situazione che comporta l'irrogazione di una diffida o la richiesta di un provvedimento.

Composizione, carica ricoperta e data di elezione					
Carica	Cognome	Nome	Data elezione	Socio	Non Socio

8. La maggioranza degli amministratori è composta da soci cooperatori? Rif. art. 2542, co. 2.	Si	No
9. È stato nominato un Comitato Esecutivo? Per la nomina del comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 2381, è necessario verificare che ci sia una specifica previsione statutaria o una volontà assembleare.	Si	No
10. Indicare le attribuzioni che gli sono state delegate: Se la risposta al punto precedente è "Si" bisogna indicare le attribuzioni del CdA delegate e se le stesse sono coerenti con il combinato disposto degli artt. 2381 e 2544.		
11. Gli Amministratori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)? Si tratta di verificare se gli amministratori nella relazione sulla gestione indicano i criteri seguiti nella gestione sociale. Si verificheranno, anche, "le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci" soprattutto in riferimento ai riflessi che le stesse possono avere sulla definizione della prevalenza.	Si	No
12. I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione? Rif. art. 2405.	Si	No
13. Vi sono componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dallo Stato o da enti pubblici? Rif. art. 2542 ultimo comma. Si ricorda che la maggioranza degli amministratori deve essere nominata dall'assemblea.	Si	No
14. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione: È opportuno esporre in modo discorsivo tutto quanto richiesto ai punti precedenti; vanno anche evidenziate le riunioni, soprattutto se lo statuto prevede riunioni con cadenza temporale ben precisa, con l'indicazione delle più importanti decisioni assunte. Va anche verificata la corretta tenuta del libro delle adunanze del CdA. Particolare		

attenzione è rivolta alla verifica della regolarità nelle procedure di ammissione di nuovi soci e al contenuto della relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio.

Normativa:

[Artt. 2528, co. 5, 2542, 2545 e 2545 *sexiesdecies*, co. 3, c.c.;](#)

[In quanto compatibili da artt. 2380 a 2396 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore accerta che quanto richiesto ai punti precedenti sia coerente con le disposizioni statutarie e conforme alla normativa sopra richiamata.

Difformità:

Il revisore può trovarsi di fronte a difformità di diversa natura. Le stesse possono riguardare norme statutarie ma più in generale norme civilistiche (normativa richiamata).

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non elimini le difformità, nel tempo previsto dalla diffida, il revisore propone la gestione commissariale.

AMMINISTRATORE UNICO (parte da compilare in alternativa al Consiglio di Amministrazione)

Nell'ambito del proprio profilo assistenziale il revisore può sconsigliare il ricorso all'Amministratore Unico.

Cognome	Nome	Data elezione
---------	------	---------------

15. È stato istituito il registro delle deliberazioni? Rif. Art. 2421, co. 1, n. 4.	Si	No
16. Note e osservazioni sull'attività dell'Amministratore Unico: In assenza di specifici quesiti è necessario riportare una sintesi delle principali deliberazioni assunte.		

Normativa:

[Art. 2545 c.c.;](#)

[In quanto compatibili artt. da 2380 a 2396 c.c..](#)

Verifica:

Vanno verificate le determinazioni dell'amministratore unico e se le stesse sono trascritte nel registro di cui al punto 15. All'Amministratore Unico non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Difformità:

Il revisore può trovarsi di fronte a difformità di diversa natura. Le stesse potrebbero riguardare norme statutarie ma più in generale norme civilistiche.

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non elimini le difformità, nel tempo previsto dalla diffida, il revisore propone la gestione commissariale.

LIQUIDATORI (per cooperative in liquidazione):

Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VIII del Libro Quinto - dal. 2484 a 2496. La sezione si limita a poche domande rendendo necessaria una buona informazione complessiva da riportare nelle note previste dal punto 43/bis.

Cognome	Nome	Data nomina	Socio	Non Socio
11/bis - I Liquidatori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)?			Si	No
Accertare e indicare tali criteri:				
12/bis - I sindaci partecipano alle riunioni dei Liquidatori?			Si	No
15/bis - È stato istituito il registro delle deliberazioni?			Si	No
16/bis - Note e osservazioni sull'attività dei Liquidatori:				

Normativa:

[In quanto compatibili artt. da 2484 a 2496 c.c.;](#)

[Artt. 2545 e 2545 *octiesdecies*.](#)

Difformità:

Oltre alle irregolarità derivanti dalla verifica dei punti precedenti, il revisore può trovarsi nella condizione di constatare che l'attività del/i liquidatore/i non è finalizzata ad un corretto e regolare svolgimento della liquidazione.

Misura:

Diffidare il/i liquidatore/i ad eliminare le irregolarità riscontrate nei punti precedenti oppure invitarli ad adottare tutte quelle misure ritenute necessarie ad accelerare la fase di liquidazione.

Provvedimenti:

Nella eventualità la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida si procede alla richiesta, da indicare, della sostituzione del/i liquidatore/i.

COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477. È possibile, anche, che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale quando la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso il collegio sindacale è composto da soli revisori legali.

Carica	Cognome	Nome	Data elezione
--------	---------	------	---------------

17. Vi sono componenti dell'organo di controllo indicati dallo Stato o da enti pubblici? Rif. artt. 2449 e 2450.	Si	No
18. Vi sono componenti dell'organo di controllo eletti dai possessori degli strumenti finanziari emessi dall'ente ? Rif. art. 2543, co. 3.	Si	No
19. Se si, viene rispettato il limite di un terzo? Rif. art. 2543, co. 3.		
20. I sindaci sono revisori contabili? Quando il Collegio esercita anche la revisione legale dei conti, art. 2409 <i>bis</i> , lo stesso deve essere formato da tutti revisori legali. In caso contrario soltanto un effettivo e un supplente devono essere revisori legali.	Si	No
21. In caso di risposta negativa, sono scelti in coerenza con l'art. 2397 c.c.? L'articolo del c.c. in questione riguarda la composizione del collegio sia numerica che professionale.	Si	No
22. I sindaci relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)? La relazione prevista dall'art. 2429 deve contenere anche "i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico" in ossequio al disposto dell'art. 2545.	Si	No
23. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Collegio Sindacale: È opportuno verificare e riportare sinteticamente se le procedure di elezione sono corrette e se la retribuzione dei sindaci è stata determinata in ossequio al disposto dell'art. 2402. Si indicherà anche se il collegio adempie ai suoi doveri così come previsto dall'artt. 2403. Si riporterà, anche, una sintesi delle risultanze delle riunioni trimestrali.		

Normativa:

[Da art. 2397 a 2409 c.c..](#)

Difformità:

Oltre all'accertamento della mancata nomina del collegio sindacale, si possono verificare cause di decadenza o di incompatibilità dopo la nomina del collegio. Inoltre, il collegio può non adempiere ai suoi doveri.

Misura:

Diffidare la cooperativa a nominare il collegio sindacale o sostituire i sindaci eventualmente decaduti dall'ufficio, oppure revocarli.

Provvedimenti:

Nella eventualità la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida si procede alla richiesta di gestione commissariale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, che per le cooperative che seguono le norme spa è in ogni caso obbligatorio, è esercitata da un revisore o da una società di revisione. Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo è esercitato obbligatoriamente da una società di revisione. Vi è anche la possibilità di affidare il controllo al collegio sindacale quando la cooperativa non redige il bilancio consolidato, non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, quando lo preveda lo statuto e quando tutti i sindaci sono revisori legali.

24. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'organo che esercita il Controllo Contabile:

Si verificherà se la revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale, ad un revisore o ad una società di revisione e se la revisione legale dei conti viene svolta in conformità al D. Lgs. 39/2010.

Normativa:

[Art. 2409 bis c.c.](#)

[D.Lgs. 39/2010](#)

Difformità:

Si può accertare il mancato conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Misura:

Diffidare la cooperativa a conferire l'incarico di revisione legale dei conti.

Provvedimenti:

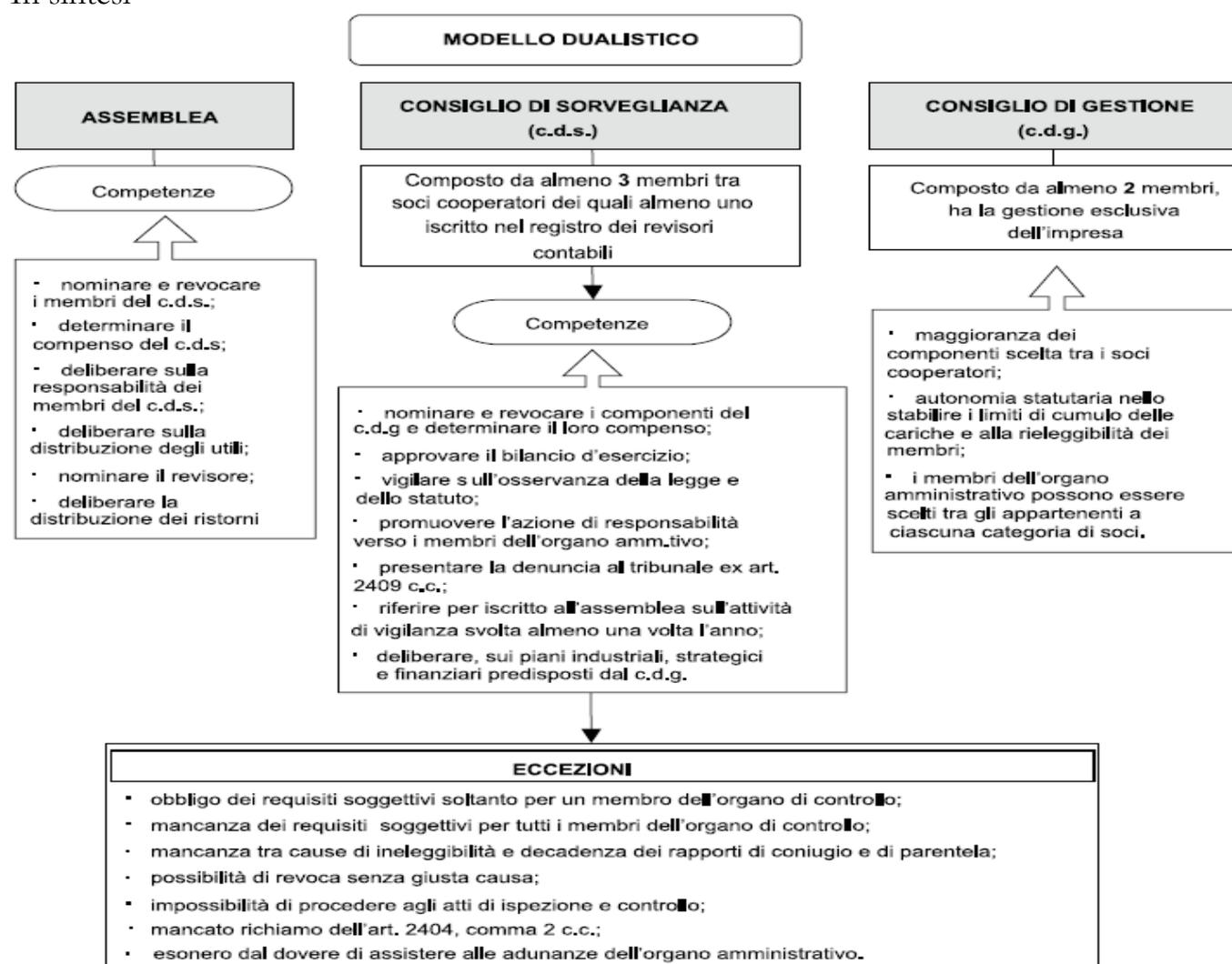
Nella eventualità che la cooperativa non ottemperi alla prescrizione oggetto della diffida si procede alla richiesta di gestione commissariale.

SCHEMA 3 - L'ENTE ADOTTA LE NORME DELLE S.P.A. – SISTEMA DUALISTICO

Il sistema dualistico (modello tedesco) si contraddistingue per la presenza di un Consiglio di Gestione con funzioni amministrative e i cui componenti, almeno due, sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza che a sua volta è eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio di Sorveglianza, composto da almeno tre membri, tra i quali un Revisore legale, ha poteri di vigilanza sulla gestione sociale nonché la competenza di approvare il bilancio d'esercizio. Il Consiglio di Sorveglianza ha anche l'obbligo di riferire per iscritto, almeno una volta l'anno, all'Assemblea in merito all'attività di controllo svolta, alle omissioni e ai fatti censurabili dallo stesso rilevati. Analogamente al sistema ordinario, la revisione legale spetta ad un Revisore esterno o ad una Società di Revisione.

In sintesi



La scheda è finalizzata a verificare, in primis, se la cooperativa possiede il numero minimo di soci per poter adottare le norme delle S.p.a. e, poi, il regolare e corretto funzionamento degli organi societari.

A tal fine la scheda è stata divisa in 6 parti riservate:

1. dal punto 1, alla verifica del numero minimo di soci per poter adottare le norme delle S.p.a.;
2. dai punti da 2 a 5, al funzionamento dell'assemblea dei soci;
3. dai punti da 6 a 12, al funzionamento del consiglio di sorveglianza;
4. dal punto 13, al funzionamento del consiglio di gestione;
5. dai punti da 9/bis, 9/ter e 13/bis, al funzionamento dei liquidatori;
6. dal punto 14, al funzionamento dell'organo che esercita la revisione legale.

<p>1. La cooperativa ha almeno nove soci? Si tratta del numero minimo previsto dall'art. 2522, co. 1 per costituire una cooperativa. Nel caso in cui il numero dei soci risulti inferiore al minimo la cooperativa ha tempo un anno per reintergrarlo.</p>	Si	No
---	----	----

ASSEMBLEA DEI SOCI

I quesiti da 2 a 5 sono relativi alla previsione dell'art. 2364-*bis*.

2. L'Assemblea ha nominato i consiglieri di sorveglianza?	Si	No
3. L'Assemblea determina il compenso spettante ai consiglieri di sorveglianza, se non è stato stabilito dallo Statuto?	Si	No
4. L'Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili Alla domanda bisogna rispondere solo ci sono assemblee con tali argomenti all'OdG.	Si	No
<p>5. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'Assemblea: Il punto richiede un attento esame dell'atto costitutivo e di eventuali regolamenti adottati, al fine di verificare il corretto funzionamento dell'assemblea in coerenza con gli artt. 2538, 2539, 2540 e 2541. Va anche descritta la composizione della base sociale. Si verificherà, infine, la corretta trascrizione dei verbali.</p>		

Normativa:

[Art. 2364-*bis*, 2538, 2539, 2540 e 2541 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore deve verificare attentamente lo statuto sociale al fine di accertare le competenze riservate all'assemblea dei soci. Va verificato, soprattutto, che lo statuto contenga le competenze stabilite dall'art. 2364-*bis*.

Difficoltà:

Il revisore può riscontrare sia incongruenze statutarie che il mancato rispetto dei termini di convocazione, di quorum, del numero di deleghe o comunque più in generale la regolarità della costituzione dell'assemblea, la legittimazione dei partecipanti e i risultati delle votazioni.

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non provveda a dar seguito a quanto previsto dalla diffida il revisore propone la gestione commissariale. Nell'ambito della propria attività assistenziale il revisore può suggerire alla cooperativa di far approvare il bilancio dall'Assemblea dei soci.

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

Ai sensi dell'art. 2409 *duodecies* c.c. il consiglio di sorveglianza viene nominato la prima volta con l'atto costitutivo e, quindi, dall'assemblea che nomina anche il suo presidente. I suoi poteri sono fissati nello statuto.

Il numero minimo dei componenti, dei quali almeno uno deve essere un revisore, è pari a tre. I suoi compiti sono molteplici e vanno dalla nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione, all'approvazione del bilancio d'esercizio ed, eventualmente, del consolidato. Oltre a tutto questo, esercita anche le funzioni che, nel sistema latino, appartengono al collegio sindacale (art. 2403, primo comma c.c.).

Il consiglio di sorveglianza si caratterizza per il fatto che ad esso vengono attribuite alcune funzioni tipiche dell'assemblea ordinaria che, nel sistema tradizionale, spettano ai soci.

Almeno una volta l'anno, è tenuto a relazionare, per iscritto, sul suo operato all'assemblea. Tali relazioni devono risultare dall'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza, previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5 c.c..

Cognome	Nome	Data elezione	Socio	Non Socio
---------	------	---------------	-------	-----------

I quesiti da 6 a 12 si riferiscono alle competenze del consiglio di sorveglianza previste dall'art. 2409-*terdecies*.

6. La maggioranza consiglieri di sorveglianza è composta da soci cooperatori? Rif. art. 2544, co. 2).	Si	No
7. Ha nominato i consiglieri di gestione? Rif. art. 2409- <i>terdecies</i> , co. 1, lettera a.	Si	No
8. Approva il bilancio di esercizio? Rif. art. 2409- <i>terdecies</i> , co. 1, lettera b.	Si	No
9. Relaziona sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)? Il consiglio di sorveglianza relaziona per iscritto all'assemblea, almeno una volta all'anno, anche sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	Si	No

10. Vigila ai sensi dell'art 2403 c.c. 1° comma? Rif. art. 2409-terdecies, co. 1, lettera c.	Si	No
11. Riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea? Rif. art. 2409-terdecies, co. 1, lettera f.	Si	No
12. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Sorveglianza: Il punto richiede un attento esame dello statuto al fine di verificare con esattezza le competenze del Consiglio di Sorveglianza. Infatti, sarebbe auspicabile che per lo meno la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea. Si verificherà, infine, la corretta trascrizione dei verbali.		

Normativa:

[Artt. 2409-terdecies, 2409-quaterdecies e 2545 c.c.](#)

Verifica:

Il revisore deve verificare attentamente lo statuto sociale al fine di accertare le competenze riservate al consiglio di sorveglianza. Va verificato che lo statuto contenga le competenze stabilite dall'art. 2409-terdecies.

Difformità:

Il revisore può riscontrare sia incongruenze statutarie che contrasti col dettato civilistico.

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non provveda a dar seguito a quanto previsto dalla diffida il revisore propone la gestione commissariale.

CONSIGLIO DI GESTIONE

Il consiglio di gestione è nominato dal consiglio di sorveglianza ed ha il compito di dare attuazione all'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni con le limitazioni previste dall'art. 2381, co. 3, 4 e 5. - Rif. Art. 2409-novies.

Cognome	Nome	Data elezione	Socio	Non Socio
---------	------	---------------	-------	-----------

13. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Gestione:

Si tratta di verificare se la composizione e la relativa nomina rispetta il dettato dell'art. 2409-novies e se la maggioranza dei suoi componenti sono soci operatori. Andranno, inoltre, verificate le più significative deliberazioni e la relativa trascrizione nel libro previsto dall'art. 2421, co. 1, n. 4.

Normativa:

[Artt. 2409-novies, 2409-decies e 2409-undecies c.c.](#)

LIQUIDATORI (per cooperative in liquidazione):

Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VIII del Libro Quinto – dall'art. 2484 c.c. all'art. 2496 c.c.. La sezione si limita a poche domande rendendo necessaria una buona informazione complessiva da riportare nelle note previste dal punto 65/bis.

Cognome	Nome	Data nomina	Socio	Non Socio
---------	------	-------------	-------	-----------

9/bis - I Liquidatori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)? Accertare e indicare tali criteri: _____	Si	No
9/ter - E' stato istituito il registro delle deliberazioni?	Si	No
13/bis - Note e osservazioni sull'attività dei Liquidatori:		

Normativa:

[In quanto compatibili da art. 2484 a 2496 c.c.;](#)

[Artt. 2545 e 2545 octiesdecies.](#)

Difformità:

Oltre alle irregolarità derivanti dalla verifica dei punti precedenti, il revisore può trovarsi nella condizione di constatare che l'attività del/i liquidatore/i è non è finalizzata ad un corretto e regolare svolgimento della liquidazione.

Misura:

Diffidare il/i liquidatore/i ad eliminare le irregolarità riscontrate nei punti precedenti oppure invitarli ad adottare tutte quelle misure ritenute necessarie ad accelerare la fase di liquidazione.

Provvedimenti:

Nella eventualità la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida si procede alla richiesta della sostituzione del/i liquidatore/i.

CONTROLLO CONTABILE

La revisione legale è in ogni caso obbligatoria per il solo fatto che la cooperativa adotta le norme spa.

14. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'organo che esercita il Controllo Contabile:

Si verificherà se la revisione legale è affidata ad un revisore o ad una società di revisione e se l'incarico conferito è avvenuto in base all'art. 2409-bis, inoltre, si verificherà se la revisione

legale dei conti viene svolta ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Si riporterà una sintesi delle risultanze delle verifiche trimestrali.

Normativa:

[Art. 2409 bis c.c.](#)

[D. Lgs. 39/2010](#)

Difformità:

Si può accertare il mancato conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Misura:

Diffidare la cooperativa a conferire l'incarico di revisione legale dei conti.

Provvedimenti:

Nella eventualità la cooperativa non ottemperi alla prescrizione oggetto della diffida si procede alla richiesta di gestione commissariale.

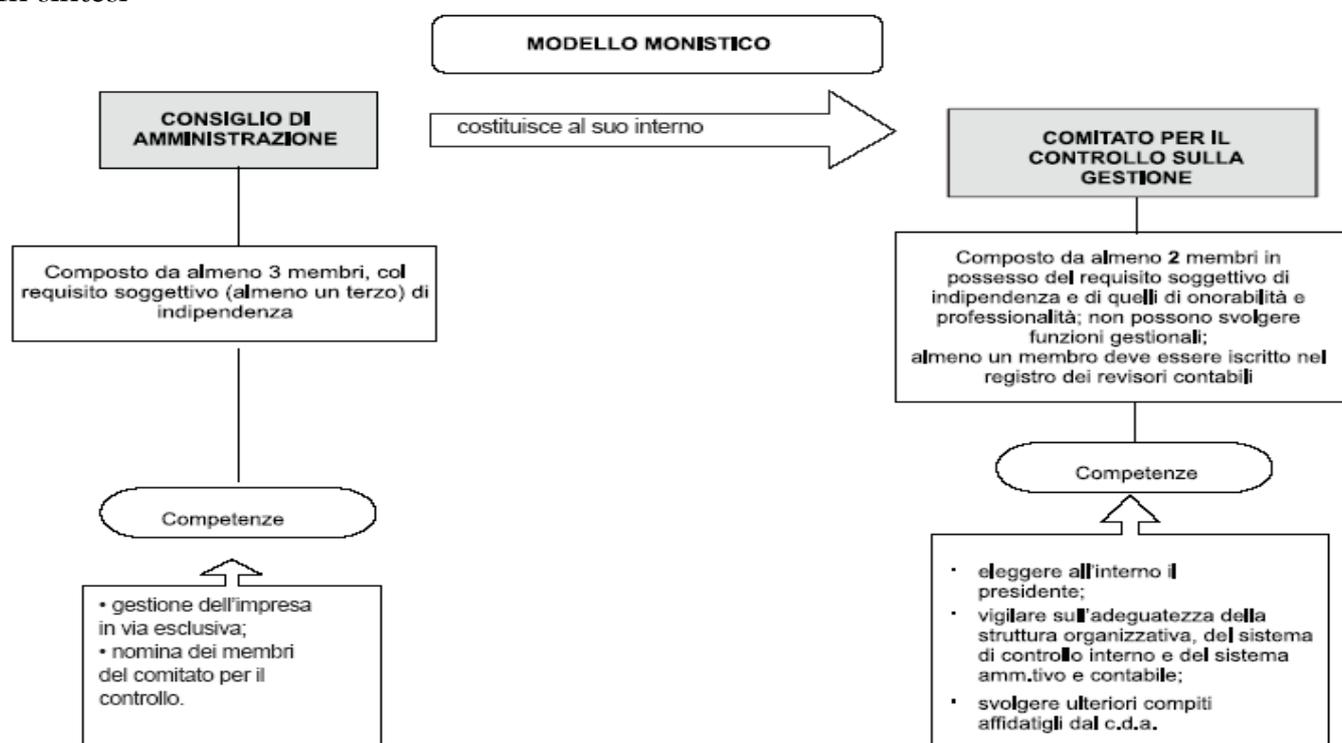
SCHEDA 4 - L'ENTE ADOTTA LE NORME DELLE S.P.A. – SISTEMA MONISTICO

Il sistema monistico (modello anglosassone) si basa su un unico organo, il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea e ai suoi componenti si applicano le norme previste per agli Amministratori del sistema tradizionale.

All'interno del Consiglio viene costituito un Comitato per il controllo sulla gestione con poteri di vigilanza paragonabili a quelli propri del Collegio Sindacale.

Anche nel sistema monistico, per la revisione legale dei conti ci si affida ad un Revisore esterno o ad una Società di Revisione.

In sintesi



La scheda è finalizzata a verificare, in primis, se la cooperativa possiede il numero minimo di soci per poter adottare le norme delle S.p.a. e, poi, il regolare e corretto funzionamento degli organi societari.

A tal fine la scheda è stata divisa in 6 parti riservate:

- a. dal punto 1, alla verifica del numero minimo di soci per poter adottare le norme delle S.p.a.;
- b. dai punti da 2 a 6, al funzionamento dell'assemblea dei soci;
- c. dai punti da 7 a 11, al funzionamento del C.d.A.;
- d. dai punti 12 a 17, al funzionamento del comitato di controllo sulla gestione;
- e. dal punto 18, al funzionamento dell'organo che esercita la revisione legale dei conti;
- f. dai punti da 9/bis, 9/ter e 11/bis, al funzionamento dei liquidatori.

1. La cooperativa ha almeno nove soci? Si tratta del numero minimo previsto dall'art. 2522, co. 1 per costituire una cooperativa.	Si	No
--	----	----

ASSEMBLEA DEI SOCI

I quesiti da 2 a 6 sono relativi alla previsione dell'art. 2364.

2. L'Assemblea approva il bilancio?	Si	No
3. L'Assemblea ha nominato regolarmente gli amministratori?	Si	No
4. L'Assemblea ha nominato l'organo cui spetta controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.?	Si	No
5. Se lo statuto non prevede la gratuità delle cariche, l'Assemblea ha determinato il compenso degli amministratori?	Si	No
6. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'Assemblea: Il punto richiede un attento esame dell'atto costitutivo e di eventuali regolamenti adottati, al fine di verificare il corretto funzionamento dell'assemblea in coerenza con gli artt. 2538, 2539, 2540 e 2541. Va anche descritta la composizione della base sociale. Si verificherà, infine, la corretta trascrizione dei verbali.		

Normativa:

[Artt. 2364, 2538, 2539, 2540 e 2541 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore deve verificare attentamente lo statuto sociale al fine di accertare le competenze riservate all'assemblea dei soci. Va verificato che lo statuto contenga le competenze stabilite dall'art. 2364.

Difformità:

Il revisore può riscontrare sia incongruenze statutarie che il mancato rispetto dei termini di convocazione, di quorum, del numero di deleghe o comunque più in generale la regolarità della costituzione dell'assemblea, la legittimazione dei partecipanti e i risultati delle votazioni.

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non provvede a dar seguito a quanto previsto dalla diffida il revisore propone la gestione commissariale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Al CdA è affidata la gestione della cooperativa. Alle limitazioni nelle attribuzioni delle deleghe previste dall'art. 2381, co. 4 si aggiungono quelle previste dal terzo comma dell'art. 2544.

Carica	Cognome	Nome	Data elezione	Socio	Non Socio
7.	La maggioranza degli amministratori è composta da soci cooperatori? Rif. art 2542, co 2.			Si	No
8.	Almeno un terzo degli amministratori è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 c.c.? Rif. Art. 2409- <i>septiesdecies</i> , co. 2.			Si	No
9.	Gli Amministratori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)? Gli amministratori, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.			Si	No
10.	Vi sono componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dallo Stato o da enti pubblici? Rif. art. 2542 ultimo comma.			Si	No
11.	Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione: È opportuno esporre in modo discorsivo tutto quanto richiesto ai punti precedenti; vanno anche evidenziate le riunioni con l'indicazione delle più importanti decisioni assunte. Va anche verificata la corretta tenuta del libro delle adunanze del CdA.				

Normativa:

[Artt. 2409-*septiesdecies*, 2409-*noviesdecies* e 2545 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore accerta che quanto richiesto ai punti precedenti sia coerente con le disposizioni statutarie e conforme alla normativa sopra richiamata.

Difformità:

Il revisore si può trovare di fronte a difformità di diversa natura. Le stesse possono riguardare norme statutarie ma più in generale norme civilistiche (normativa richiamata).

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non elimini le difformità, nel tempo previsto dalla diffida, il revisore propone la gestione commissariale.

COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

L'art. 2409-*octiesdecies* disciplina la composizione e le funzioni del comitato per il controllo sulla gestione.

Carica	Cognome	Nome	Data elezione
12.	Salvo diversa previsione statutaria, il numero e la nomina dei membri del Comitato di Controllo sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione?		Si No
Rif. art. 2409- <i>octiesdecies</i> , co. 1.			
13.	Vi sono componenti dell'organo di controllo indicati dallo Stato o da enti pubblici?		Si No
Rif. art. 2542,co 5.			
14.	Almeno uno dei componenti è scelto tra i revisori contabili?		Si No
Rif. art. 2409- <i>octiesdecies</i> , co. 3.			
15.	Vi sono componenti dell'organo di controllo eletti dai possessori degli strumenti finanziari emessi dall'ente ?		Si No
Rif. art. 2543, co. 3			
16.	Il Comitato relaziona sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)?		Si No
Si tratta di verificare se gli amministratori nella relazione sulla gestione indicano i criteri seguiti nella gestione sociale.			
17.	Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Comitato di Controllo sulla gestione: È opportuno verificare e riportare sinteticamente se le procedure di elezione sono corrette e in ossequio al disposto dell'art. 2409- <i>octiesdecies</i> . Si indicherà anche se il comitato adempie ai suoi doveri così come previsto dagli ultimi commi del citato art. 2409- <i>octiesdecies</i> .		

Normativa:

[Artt. 2409-*octiesdecies*, 2409-*noviesdecies* e 2545 c.c..](#)

Verifica:

Il revisore accerta che quanto richiesto ai punti precedenti sia coerente con le disposizioni statutarie e conforme alla normativa sopra richiamata.

Difformità:

Il revisore si può trovare di fronte a difformità di diversa natura. Le stesse possono riguardare norme statutarie ma più in generale norme civilistiche (normativa richiamata).

Misura:

Diffidare la cooperativa ad eliminare tutte le difformità riscontrate.

Provvedimenti:

Qualora la cooperativa non elimini le difformità, nel tempo previsto dalla diffida, il revisore propone la gestione commissariale.

CONTROLLO CONTABILE

La revisione legale dei conti è in ogni caso obbligatoria per il solo fatto che la cooperativa adotta le norme spa ed è esercitato da un revisore o da una società di revisione ai sensi dell'art. 2409-*bis*.

18. Note e osservazioni sul a composizione e sul funzionamento dell'organo che esercita il Controllo Contabile:

Si verificherà se la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore o ad una società di revisione e se l'incarico conferito è avvenuto in base all'art. 2409-*bis*, inoltre, si verificherà se la revisione legale dei conti viene svolta ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Si riporterà una sintesi delle risultanze delle verifiche trimestrali.

Normativa:

[Art. 2409 *bis* c.c.](#)

[D. Lgs. 39/2010](#)

Difformità:

Si può accertare il mancato conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Misura:

Diffidare la cooperativa a conferire l'incarico di revisione legale dei conti.

Provvedimenti:

Nella eventualità la cooperativa non ottemperi alla prescrizione oggetto della diffida si procede alla richiesta di gestione commissariale.

LIQUIDATORI (per cooperative in liquidazione):

Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VIII del Libro Quinto – dall'art. 2484 c.c. all'art. 2496 c.c. . La sezione si limita a poche domande rendendo necessaria una buona informazione complessiva da riportare nelle note previste dal punto 11/*bis*.

Cognome	Nome	Data nomina	Socio	Non Socio
---------	------	-------------	-------	-----------

9/ <i>bis</i> - I Liquidatori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)? Accertare e indicare tali criteri:	Si	No
9/ <i>ter</i> - E' stato istituito il registro delle deliberazioni?	Si	No
11/ <i>bis</i> - Note e osservazioni sull'attività dei Liquidatori:		

Normativa:

[In quanto compatibili da art. 2484 a 2496 c.c.;](#)

[Artt. 2545 e 2545 *octiesdecies* c.c..](#)

Difformità:

Oltre alle irregolarità derivanti dalla verifica dei punti precedenti, il revisore si può trovare nella condizione di constatare che l'attività del/i liquidatore/i non è finalizzata ad un corretto e regolare svolgimento della liquidazione.

Misura:

Diffidare il/i liquidatore/i ad eliminare le irregolarità riscontrate nei punti precedenti oppure invitarli ad adottare tutte quelle misure ritenute necessarie ad accelerare la fase di liquidazione.

Provvedimenti:

Nella eventualità la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida si procede alla proposta della sostituzione del/i liquidatore/i.

45 – Gli organi societari sono correttamente costituiti ?

Si No

46 – Funzionano correttamente ?

Si No

Il revisore risponde alle domande sulla base di quanto risulta:

- dalla compilazione delle schede inerenti il sistema di amministrazione e controllo, delegate a rilevare la regolare costituzione nonché il corretto funzionamento degli organi societari,
- dal controllo delle singole riunioni e dei relativi adempimenti obbligatori, in particolare quelli relativi alla nomina degli organismi che siano stati effettuati con regolarità e puntualità.
- dalla verifica delle delibere assembleari, le relative accettazioni e il regolare deposito presso il competente registro delle imprese.

47 – Note ed osservazioni:

Sul punto il revisore può svolgere tutte quelle osservazioni ritenute necessarie per meglio descrivere eventuali anomalie riscontrate e non rientranti nei punti precedenti. Il tutto per rendere coerente l'eventuale diffida o richiesta di provvedimenti con le risultanze del verbale.

CONTRIBUTO BIENNALE

- 48 - Calcolo del contributo

- Soci n. _____

- Capitale sociale € _____

- Valore della Produzione (1) € _____

- Aumento per revisione annuale € _____

- Contributo dovuto € _____

- Contributo versato € _____

- Maggiorazione del 10 per cento (per le cooperative edilizie) (2) dovuta € _____

- Maggiorazione del 10 per cento (per le cooperative edilizie) (2) versata € _____

- Data scadenza da cui far decorrere il calcolo delle penalità: _____

1) Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B/II o C/I dello Stato Patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al "valore della produzione" di cui alla lettera a), - precisamente lettera A2) e/o A4) – dell'art. 2425 del codice civile.

2) Maggiorazione comunque dovuta alla P.A. anche da parte delle cooperative edilizie aderenti alle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e dalle stesse vigilate (il relativo versamento deve effettuarsi a mezzo mod. F24)

49 - Note ed osservazioni sul contributo biennale: _____

Normativa:

Per il biennio 2011/2012 il contributo è stato stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2011 pubblicata in G.U. n. 83 dell'11 aprile 2011.

Il Decreto prevede 5 scaglioni di contributo con degli aumenti di seguito riportati:

- cooperative assoggettate a revisione annuale (che superano i parametri previsti dal comma 1) dell'art. 15 della Legge n. 59/92, vedere appendice del presente manuale) pari al 50%;
- cooperative edilizie iscritte all'albo di cui all'art. 13 della Legge n. 59/92 pari al 50%, solamente in caso di enti che abbiano avviato o realizzato un programma edilizio;
- cooperative sociali pari al 30%.

Si ricorda, inoltre, che tutte le cooperative edilizie dovranno versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, sul c/c n. 11854015 (utilizzato normalmente per il versamento dei contributi delle cooperative non associate) o utilizzare il modello F24 utilizzando il codice tributo 3011, un'ulteriore somma pari al 10% del contributo di revisione.

- i parametri da prendere a riferimento sono quelli risultanti al 31 dicembre 2010 (art. 2 DM in oggetto). Tuttavia, qualora al momento della determinazione del contributo i dati al 31 dicembre 2010 non fossero ancora disponibili, occorrerà riferirsi all'ultimo "documento agli atti" e rideterminare il contributo,

successivamente, ove necessario, sulla base dei parametri relativi al 31 dicembre 2010.

- per le cooperative con esercizio non coincidente con l'anno solare occorrerà fare riferimento alla data di chiusura dell'ultimo bilancio avvenuta nel 2010;
- l'art. 2 stabilisce che per fatturato deve intendersi “valore della produzione” di cui all'aggregato A) del conto economico di bilancio.
- anche per le cooperative edilizie per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui all'aggregato A) del conto economico. Solo nel caso in cui il valore di A1) sia uguale a zero il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato solitamente nello Stato patrimoniale nel totale delle voci BII (trattasi delle voci delle immobilizzazioni materiali costituite da terreni e fabbricati utilizzate solitamente dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per rilevare gli immobili nella loro disponibilità) o CI (con riferimento alla voce relativa agli immobili merce delle cooperative a proprietà divisa) ovvero al “valore della produzione” di cui alla lettera A) – precisamente lettera A2 (Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e/o A4 (Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) – del conto economico (art. 2425 c.c.). In pratica, nel caso in cui il valore di A1) del conto economico sia uguale a zero, il parametro “fatturato” utile per la determinazione del contributo dovuto dalle cooperative edilizie deve essere individuato nella voce del bilancio che riporta l'effettivo incremento del valore degli immobili in costruzione per le cooperative a proprietà divisa e degli immobili nelle disponibilità della cooperativa, per le cooperative a proprietà divisa, indifferentemente (in relazione a diverse tecniche di contabilizzazione) se detto incremento venga riportato in bilancio alle voci B/II o C/I dello stato patrimoniale ovvero nel valore della produzione di cui alle lettere A2 o A4 del conto economico.
- l'incremento di valore per il bene immobilizzato (voce BII) o per il bene merce (voce CI) va individuato ponendo a confronto il dato rilevato nel bilancio di riferimento, quello cioè chiuso al 31 dicembre 2010 con quello iscritto nel bilancio precedente al 31 dicembre 2009.
- per gli enti cooperativi di nuova costituzione (iscritte al registro delle imprese entro il 31 dicembre 2010 - che versano il contributo entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese) la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese (art. 5, comma 2, decreto in oggetto);
- l'art. 5 del decreto prevede che, sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011 (art. 5, comma 3, decreto in oggetto).
- sono altresì esonerate dal pagamento del contributo le cooperative in liquidazione che alla scadenza del termine previsto per il pagamento del contributo (10 luglio

2011 per il biennio 2011/2012) hanno depositato il bilancio finale di liquidazione (precisazione fornita dal MAP con circolare 13/4/2005 n. 1557214);

- ai sensi dell'art. 3 del decreto in oggetto il contributo base è maggiorato del 50% per le cooperative assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art.15 della legge 59/92. Per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all'Albo delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi" (soggetti sempre alla revisione annuale ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 59/92) la maggiorazione del 50% non verrà applicata solo nel caso in cui gli stessi non abbiano mai avviato o realizzato un programma edilizio;
- l'articolo 4 del decreto in oggetto conferma che, come disposto dall'art. 20, comma 1, lettera c) della legge 59/92, per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi il contributo base, eventualmente aumentato del 50% per le cooperative soggette a revisione annuale, sarà comunque maggiorato del 10% (comprese le cooperative aventi sede nelle regioni a statuto speciale). La quota del contributo corrispondente alla maggiorazione del 10% dovrà essere versata direttamente al Ministero dello sviluppo economico anche da parte delle cooperative aderenti alle Associazioni nazionali (ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 59/92), per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con modello F24 utilizzando il codice tributo 3011 "Maggiorazione 10% dovuta dalle cooperative edilizie, interessi per ritardato pagamento";
 - per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012 (10 luglio 2011) il contributo base è fissato, indipendentemente dai parametri raggiunti, in € 280,00.
- tale importo verrà poi maggiorato, qualora ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, delle percentuali ivi indicate (art. 5, comma 1, decreto in oggetto);
- per le cooperative sociali, assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art.3 della legge 381/91, il contributo base è maggiorato del 30% (art. 3 decreto in oggetto);
- qualora i parametri (n. soci, capitale sottoscritto, valore della produzione) non siano omogenei rispetto alle fasce di contribuzione determinate (v. tabella allegata), viene applicato il contributo relativo alla fascia di contribuzione nella quale è presente il parametro più elevato (es: n. soci fino a 100, capitale sociale sottoscritto € 4.000,00, valore della produzione € 250.000,00 = contributo base € 680,00).

Verifica:

Il revisore verifica l'avvenuto versamento del contributo biennale attraverso l'acquisizione di copia della relativa ricevuta del bonifico bancario che allegherà al verbale di revisione. La verifica dovrà necessariamente riguardare anche l'esercizio precedente.

Il revisore calcola l'ammontare del contributo dovuto, il quale dovrà essere pagato dagli enti cooperativi interessati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del relativo decreto

ministeriale. Il revisore calcola l'importo del contributo versato dall'ente cooperativo verificando la congruità dello stesso sulla base dei parametri.

In caso di ritardato, omesso o parziale versamento del contributo, è applicata ai sensi dell'art. 42 della Legge n. 273/02 una sanzione pari al 5% dello stesso, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza prevista; per i pagamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15%.

In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo.

Il revisore potrà indicare ogni ulteriore commento e/o osservazione che ritenga utile relativamente al contributo biennale di revisione.

Misura / Provvedimenti:

Il revisore, in caso di accertata inadempienza, diffida l'ente a regolarizzare la propria posizione contributiva dando un termine che in ogni caso non dovrà superare il biennio di riferimento.

In caso di omesso pagamento oltre il biennio di riferimento, oltre alle sanzioni di cui sopra, la cooperativa inadempiente è segnalata alla Direzione Generale Enti Cooperativi per la cancellazione dall'albo delle società cooperative.

Contributi associativi _____ di cui a Legacoop _____
--

Il revisore riporta l'importo complessivo dei contributi associativi (Legacoop, altre centrali cooperative, altre associazioni datoriali ecc.) risultante dall'ultimo bilancio approvato, specificando quello di competenza solo di Legacoop.

CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 59/92

Scheda controllo per la devoluzione ai Fondi Mutualistici ex-art. 11 legge 59/92 relativa agli ultimi due esercizi.		
	Esercizio_____	Esercizio_____
a) risultato dell'esercizio	€	€
b) eventuali preaccantonamenti a riserva indivisibile	€	€
c) eventuale accantonamento art. 11 L. 59	€	€
d) eventuali perdite di esercizio	€	€
e) eventuali ristorni (deliberati dall'assemblea di bilancio)	€	€
f) BASE DI CALCOLO: A + B + C - D - E		
g) Importo complessivo art. 11 L. 59 ($f \cdot x / 100$) ¹⁾	€	€
Importo/i versato/i	€	€
data/e di versamento		
fondo/i beneficiario/i		

¹⁾ In luogo della "x" andrà inserito il valore percentuale vigente al momento della verifica.

(*) Gli utili possono essere destinati a copertura di perdite pregresse, e quindi esclusi dalla base di calcolo del 3%, soltanto se non esistono riserve, a qualsiasi titolo accantonate, da utilizzare a tale scopo.

Normativa:

L. 59/92 art. n. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) il comma 4 dispone che le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento.

Verifica:

Tutti i dati richiesti sono reperibili dal bilancio e dalla ricevuta di versamento. Il revisore deve verificare anche la corretta deliberazione in sede di approvazione di bilancio da parte dell'assemblea.

Per la corretta verifica del contributo ai fondi mutualistici, il revisore deve sommare al risultato di esercizio a), se positivo, eventuali preaccantonamenti a riserva indivisibile b), eventuali accantonamenti per il versamento del contributo al fondo mutualistico stesso c) e vanno poi sottratte eventuali perdite di esercizi precedenti portate a nuovo d) ed eventuali ristorni e).

La base di calcolo f) così determinata va moltiplicata per la quota percentuale prevista dall'art. 11 della L. 59/92 (attualmente il 3%).

Il calcolo va effettuato sull'ultimo esercizio chiuso.

In caso di revisione biennale, il revisore dovrà fare la verifica del versamento per gli esercizi chiusi rispetto all'ultima revisione effettuata.

Se la cooperativa ha chiuso il bilancio in perdita, indicare solo l'ammontare della perdita al punto a).

N.B.:

- a) la scheda non tiene conto che la cooperativa potrebbe essere aderente a più centrali cooperative, e che quindi in tal caso il contributo dovrà essere ripartito fra più fondi;

- b) la scheda non tiene conto che la cooperativa potrebbe aver aderito ad una centrale cooperativa nel corso dell'anno, e in tal caso il contributo, diviso in dodicesimi, dovrà essere versato in quota parte al fondo istituito dal Ministero ed al fondo istituito dalla centrale cooperativa.

50 – In ordine alla devoluzione ai fondi mutualistici ex art. 11 della legge n. 59/92, l'ente cooperativo ha correttamente effettuato i versamenti eventualmente dovuti ? Si No N.A.
 - in caso negativo specificare _____

Verifica:

La cooperativa è tenuta a versare il contributo entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio (D.M. 14 aprile 1998, pubblicato in G.U. 18 maggio 1998).

Il revisore, pertanto, deve verificare che il versamento sia avvenuto nel termine sopra indicato e che l'importo corrisponda al risultato del calcolo scheda precedente. La verifica deve necessariamente riguardare anche l'esercizio precedente.

La cooperativa non è tenuta ad effettuare il versamento al fondo mutualistico se l'importo sopra determinato è inferiore a € 10,33.

Casi:

- La cooperativa non ha calcolato correttamente l'importo o non ha provveduto al versamento del contributo.
- La cooperativa ha correttamente calcolato e versato il contributo ma l'assemblea non ha deliberato in merito.
- Corretta deliberazione ed importo ma versamento fatto oltre il termine di 60 giorni.

Misura:

Primi due casi: diffida ad adempiere. Terzo caso: richiamo formale.

Il mancato versamento del contributo ai fondi mutualistici prevede la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura per la cooperativa inadempiente.

Provvedimenti:

Richiesta di commissariamento.

ALTRE NOTIZIE

La sezione è finalizzata a rilevare altre informazioni utili alla formazione del giudizio conclusivo quali:

- al punto 51, le vertenze giudiziarie;
- al punto 52, i libri sociali e fiscali;
- al punto 53, la precedente revisione;
- al punto 54, altri commenti.

51 - Il legale rappresentante dichiara la sussistenza di vertenze giudiziarie particolarmente rilevanti in corso ? Si No

Quali ? (indicare sinteticamente parti in causa, oggetto e stato degli atti e gli eventuali rischi sulla situazione patrimoniale ed economica): _____

52 - I libri sociali e fiscali sono stati regolarmente istituiti, tenuti ed aggiornati ? Si No
- in caso negativo specificare: _____

53 - L'estratto del verbale della più recente revisione o ispezione è stato portato a conoscenza dei soci con le modalità previste dall'art. 17 del D. Lgs. 220/02 ? Si No
- in caso negativo specificare: _____

54 - Altro: _____

Normativa / Verifica:

Il revisore descrive sinteticamente le eventuali vertenze in corso, precisando se la loro entità è significativa in rapporto alle dimensioni dell'azienda ed agli eventuali fondi rischi, nonché se esistono i presupposti per il rischio di continuità aziendale.

In tal caso indicare chi è l'attore, chi il convenuto e presso quale organo (Pretura – Tribunale - Corte d'appello - Corte di Cassazione).

Il revisore esamina tutti i libri sociali e fiscali previsti in base alla tipologia e alla dimensione dell'attività della cooperativa, ne controlla la eventuale vidimazione, la tenuta, l'aggiornamento e può siglare la pagina per attestare la sua verifica.

Le cooperative sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del

processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento (estratto Art. 17 del D.Lgs. 220/2002).

L'art. 16 DM 6/12/2004 attuativo del D.lgs. 220/02, *“per estratto del processo verbale relativo alla revisionedeve intendersi almeno la parte relativa alle conclusioni ed alla proposta dei provvedimenti della sezione rilevazione e l'intera sezione accertamento, ove redatta.”*

Il Revisore controlla il rispetto di tali disposizioni.

Misura:

Il Revisore dovrà diffidare l'ente ad eliminare le eventuali irregolarità riscontrate.

Provvedimenti:

Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida si procede alla proposta del provvedimento di gestione commissariale.

CONCLUSIONI

Spesso, e non solo per il revisore alle prime armi, sono questi i punti più delicati del verbale ed è questo il momento delle “decisioni”.

Con la nuova legislazione (D. Lgs. 220/2002) tale momento è stato peraltro caricato di ulteriori oneri, spesso fonti di perplessità e dubbi.

Nell'intento di facilitare il compito del revisore, si cercherà pertanto di porre alcuni elementi di riferimento.

Giudizio Conclusivo

La formulazione del verbale ed il dettaglio della parte conclusiva, con le relative sezioni dedicate alle irregolarità ed agli eventuali provvedimenti sanzionatori, consigliano di adottare la seguente impostazione:

- 1) una prima parte dedicata a chiarire la natura dei controlli effettuati; a tale riguardo si consiglia di adottare la seguente formulazione:

“La revisione ha avuto per oggetto l'accertamento delle condizioni di cui all'art.4 del Decreto Legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 ed è stata eseguita in ottemperanza delle norme statuite dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 Dic. 2004.

Le procedure di revisione applicate differiscono da quelle previste dai Principi di Revisione Contabile elaborati dagli ordini professionali e pertanto non si esprime alcun giudizio sulla conformità dei bilanci esaminati ai principi contabili di generale accettazione.

Si precisa, altresì, che per l'esecuzione della revisione sono stati presi in esame atto costitutivo e statuto vigente, copie dei bilanci d'esercizio e consolidato depositati dell'ultimo esercizio, libri sociali, libri e documentazione del personale, dichiarazioni e formalità obbligatorie ai fini fiscali e previdenziali.

I controlli svolti hanno avuto natura meramente formale e sono stati integrati da richieste di informazioni al Presidente o al responsabile amministrativo della Cooperativa.”

- 2) un richiamo ai punti 9 - 22 - 38 - 44 - 47 del verbale; a tale proposito ricordiamo che si tratta dei punti di “riepilogo” delle diverse sezioni del verbale (natura mutualistica, bilancio, raggiungimento scopo sociale, modelli societari) in cui è opportuno dettagliare eventuali considerazioni specifiche sulle relative sezioni. Si consiglia di adottare la semplice formulazione:

“Si intende qui richiamato quanto indicato nei punti 9, 22, 38, 44 e 47 del presente verbale”.

- 3) per concludere, una eventuale motivazione del provvedimento che si propone in chiusura del verbale. In particolare, se da un lato si sconsiglia di avventurarsi in valutazioni eccessivamente ottimistiche sul buon stato di salute dell'azienda o sulle sue performance, d'altro lato è proprio in caso di richiesta di provvedimenti che questo paragrafo consente una argomentazione dei motivi che portano il revisore a proporre l'adozione di un

provvedimento. A tale riguardo è bene ricordare i provvedimenti previsti sono quelli indicati all'art. 12 del D. Lgs. 220/2002. Tra questi il provvedimento il più lieve è la gestione commissariale, a fronte di ben altri tre provvedimenti, tutti di natura “tombale” per la cooperativa (cancellazione dall'albo¹³ e conseguente cancellazione dal registro imprese, scioglimento, liquidazione coatta). È quindi opportuno dare conto degli elementi individuati dal revisore che hanno maturato in lui il convincimento a formulare una proposta di un provvedimento di così rilevante gravità.

55 – Giudizio Conclusivo ed eventuali altre notizie, anche in ordine a segnalazioni ed esposti in relazione ai quali lo stesso debba in particolare riferire: _____

56 – Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale: _____

57 - Irregolarità non sanabili contestate al legale rappresentante : _____

58 - Irregolarità sanabili per le quali deve essere irrogata la diffida : _____

Irregolarità

Uno degli elementi di maggiore criticità introdotto dal D. Lgs. 220/2002 è il tema delle così dette “**irregolarità sanabili**”.

Partendo dall'assunto che per **irregolarità** si considera una “deviazione da norma di legge o da clausole statutarie o regolamentari”, riteniamo che l'interpretazione più corretta sia considerare **sanabili** quelle irregolarità che sono riconducibili a norma in un lasso di tempo determinato, che, per analogia con la pratica normativa del sistema tributario, riteniamo sia da considerare nella misura massima di **90 giorni**.

Sono pertanto da escludere tutte quelle irregolarità “definitive” o perché non sanabili (ad esempio non aver consentito la partecipazione ad un'assemblea di una parte dei soci) o perché già sanate (ad esempio avere superato per un certo periodo i limiti disposti dal CICR per il prestito sociale).

Limitandoci quindi alle sole irregolarità sanabili, come sopra definite, si pone il problema successivo, se cioè tali irregolarità richiedano o meno una diffida; va a tale riguardo considerato che la mancata esecuzione di quanto oggetto di diffida comporta i

¹³ La cancellazione dall'Albo, comportando la decadenza dei benefici fiscali ai sensi dell'art. 17 della legge 388/02 sottopone la cooperativa all'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data di decadenza dei benefici fiscali stessi. È pertanto opportuno che il revisore, constatata l'inadempienza, avverta il Presidente delle conseguenze che comporta la cancellazione dall'Albo

provvedimenti di cui all'art. 12 di cui sopra. Quest'eccesso di consequenzialità nel meccanismo sanzionatorio costringe pertanto il revisore a limitare lo strumento della diffida a quelle irregolarità di maggior gravità e quindi in particolare a quelle che incidono sulla natura mutualistica della cooperativa e sulla conseguente fiscalità: pertanto tutte quelle irregolarità gestionali ed amministrative, ivi compreso il funzionamento degli organi sociali, che alterano o modificano la natura della partecipazione sociale, dello scambio mutualistico e del conseguente profilo tributario.

Saranno di conseguenza escluse quelle irregolarità, prevalentemente di natura formale, di lieve entità o marginali rispetto alla natura mutualistica dell'ente. È diverso il caso di un eccesso di tali irregolarità, tale da far dubitare del corretto funzionamento degli organi della società; se, ad esempio, per la mancanza di una firma su di un libro sociale la diffida sarebbe una misura eccessiva, qualora la cosa riguardasse più libri sociali e più verbali, la diffida diverrebbe una misura corretta, anche al fine di testare la capacità o meno degli amministratori di sanare tali irregolarità, in funzione di una possibile proposta di gestione commissariale.

Inoltre il revisore dovrà integrare la diffida inserendo la seguente dicitura:

“Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 comma 5 bis del D. Lgs. N. 220/02, così come integrato dalla legge n. 99/09, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali”

EVENTUALI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il rappresentante dell'ente è reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'Ufficio che ha disposto al revisione.

Il revisore, considerate le risultanze fin qui emerse, ed in particolare quanto indicato ai punti 57 e 58, preso atto delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante:

- Propone il rilascio del certificato/attestazione di revisione.
- Propone l'adozione del/i provvedimento/i di:
 - gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies* c.c.
 - scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c.
 - con nomina del liquidatore*
 - senza nomina del liquidatore*
 - sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545 *octiesdecies* c.c.

cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 *octiesdecies* c.c.

liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c.

sospensione semestrale di ogni attività dell'ente ai sensi dell'art. 10 della legge n. 99/09 e successive modificazioni ed integrazioni.

(quest'ultima ipotesi, in questa fase, è ricorrente esclusivamente nel caso in cui la cooperativa, diffidata dalla Direzione Generale, abbia omesso o ritardato a far data dal 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio, l'inoltro della comunicazione annuale delle notizie di bilancio o comunque delle comunicazioni da inoltrare in caso di perdita della qualifica di mutualità prevalente)

Irroga la diffida ad eliminare le irregolarità indicate al punto 58 entro il termine di gg. ____ come da notifica allegata.

La presente sezione del verbale (integrata, per gli enti cooperativi di Edilizia Abitativa e quelli Sociali, con la relativa scheda di settore) debitamente controfirmata, è redatta in n. originali, uno dei quali viene consegnato al rappresentante dell'ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo raccomandata.

Al legale rappresentante viene ricordato l'obbligo di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente verbale con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 220/2002.

Luogo, data

Il legale rappresentante dell'ente revisionato

Il revisore

In caso di richiesta di **gestione commissariale** ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies* c.c. a seguito di mancata revisione, allegare: visura storica, ultimo bilancio depositato e ultima revisione.

Occorre tuttavia precisare che la Direzione Generale Piccole e Medie Imprese ed Enti Cooperativi, con Nota del 10.07.2008 ha chiarito che *“il provvedimento di gestione commissariale non può essere adottato in casi di mera presunzione di irregolare funzionamento per difficoltà o impossibilità del Revisore di procedere alle verifiche ispettive, pur in presenza di un invito formale e della diffida al Legale rappresentante della società a rendere possibile l'ispezione: è necessario che il provvedimento scaturisca da irregolarità verificate in sede di revisione e comunque riferite a fatti certi ed acclarati.*

Da ciò l'esigenza di distinguere le fattispecie in due macro categorie: l'una dovuta al comportamento ostativo del legale rappresentante, l'altra all'irreperibilità dell'Ente.

In caso di comportamento ostativo, configurabile laddove l'accesso ispettivo è negato dal legale rappresentante, sia formalmente che informalmente, attraverso comprovati atteggiamenti tesi ad ostacolare l'attività del revisore

(non sintetizzabili nella mera trasmissione dell'invito a mezzo raccomandate), lo stesso procederà all'invio di una dettagliata relazione all'Autorità di controllo per le valutazioni di competenza.

Si rende noto che in presenza di un mancato accertamento a seguito di diffida, già comminata in sede di verbale dal revisore incaricato, l'Autorità di vigilanza può valutare positivamente la proposta di gestione commissariale.

Il revisore dovrà, comunque ed in ogni caso, effettuare una compiuta valutazione del sodalizio, sulla base dei dati reperibili, sia in ordine agli aspetti di carattere gestionale che agli aspetti correlati ai bilancio d'esercizio ed al patrimonio dell'Ente.

Di conseguenza dovranno essere verificati il deposito del bilancio presso la competente CCLAA, la consistenza patrimoniale minima prevista per la nomina di un liquidatore nei casi indicati dall'articolo 2545 septiesdecies di scioglimento per atto d'autorità, il potenziale stato d'insolvenza per la proposta di liquidazione coatta amministrativa, l'effettiva gravità delle irregolarità non sanabili nonché la sostenibilità dell'onere di un commissario governativo negli altri casi.

Per quest'ultima ipotesi è necessario che siano indicate precisamente le irregolarità tali da inficiare la corretta gestione dell'Ente e che rendono necessaria la revoca degli organi amministrativi dello stesso con la sostituzione di un commissario governativo.

Si rammenta che la nomina del commissario liquidatore, nei casi di scioglimento per atto d'autorità, può essere adottata laddove l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e le attività da liquidare, abbiano valore superiore ad Euro 25.000,00, ciò anche nel caso di mancata revisione, qualunque sia il motivo per il quale gli enti cooperativi si sottraggono all'attività di vigilanza.

Sarà cura degli ispettori incaricati evidenziare, nella relazione di mancata revisione, le fattispecie in cui si riscontrano i presupposti sopra ricordati, e proporre l'adozione del provvedimento più idoneo.

Nel caso in cui non ci sono i presupposti di uno dei provvedimenti sanzionatori tipici sopra ricordati e la cooperativa risulta dai dati acquisiti attiva, ciò nonostante irreperibile, il verbale di mancata revisione si concluderà con un report dell'attività posta in essere dal revisore ma senza la proposta di un provvedimento tipico rimettendo la valutazione delle ulteriori iniziative all'Autorità.

Si fa presente che l'Amministrazione in presenza di una relazione di mancata revisione chiederà. L'intervento della Guardia di Finanza, in virtù della Convenzione già stipulata avente ad oggetto una reciproca collaborazione per il miglioramento dell'efficacia complessiva dei controlli tesi a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari del Paese, tra i quali si annovera l'attività di vigilanza ordinaria sulle società cooperative e loro consorzi. ”

In caso di richiesta di **scioglimento per atto dell'autorità** ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c non si procede alla nomina del liquidatore laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo di poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore a euro 25.000 (D.M. 17 gennaio 2007).

In caso di richiesta di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies con nomina del liquidatore dovranno essere rispettate tutte le procedure previste per la richiesta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies (ad eccezione della situazione patrimoniale aggiornata).

In caso di richiesta di **liquidazione coatta amministrativa** ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c., è necessario allegare alla revisione una situazione patrimoniale aggiornata (non precedente 60 giorni la chiusura del verbale) firmata dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo. Per l'ottenimento del provvedimento in oggetto occorre, naturalmente, che la situazione patrimoniale aggiornata evidenzi una conclamata situazione di insolvenza. La richiesta di provvedimento ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* va riformulata nella parte conclusiva del verbale (sezione rilevazione o sezione accertamento) barrando l'apposita casella.

In tale ipotesi all'UNR dovranno pervenire 2 copie del verbale nonché i nominativi della terna dei commissari liquidatori, i loro *curricula*, la loro dichiarazione ai fini privacy e la loro dichiarazione sulle incompatibilità (vedi punto 44 del presente verbale). L'art. 9 legge 17 luglio 1975, n. 400 e la direttiva ministeriale 1615/P, contenente disposizioni ribadite con nota 2784/P del 3 settembre 1993 prevede che in nessun modo possono essere proposti nelle terne coloro che hanno in corso cinque incarichi o presentano situazioni di incompatibilità o hanno rinunciato all'incarico o rassegnato le dimissioni senza adeguata motivazione in precedenti incarichi.

SEZIONE II – Accertamento

3) _____

etc.) _____

60 – Risultanze degli accertamenti effettuati :

1) _____

2) _____

3) _____

etc.) _____

EVENTUALI ALTRE NOTIZIE

61 – Il revisore è venuto a conoscenza di nuovi fatti, indipendenti dall'oggetto della diffida, che possano comportare la richiesta di un provvedimento?: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Specificare _____

Il punto in oggetto è finalizzato a rendere possibili eventuali provvedimenti che si rendessero necessari (p. es.: la richiesta di Liquidazione coatta amministrativa) sulla base di notizie che il revisore assume al di fuori della verifica che sta svolgendo (p. es.: attraverso segnalazioni e/o comunicazioni di amministratori, sindaci, soci ecc...)

62 – Giudizio Conclusivo del Revisore ed eventuali altre notizie:

63 – Eventuali dichiarazioni del legale rappresentante:

SEZIONE II – Accertamento

64 - L'estratto del verbale – sezione rilevazione è stato portato a conoscenza dei soci con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 220/02 ? Sì No

- in caso negativo specificare: _____

Il revisore, considerate le risultanze di cui ai punti precedenti:

- propone il rilascio del certificato/attestazione di revisione.
- propone la sospensione semestrale di ogni attività dell'ente ai sensi dell'art. 10 della legge n. 99/09 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla proposta d'adozione del provvedimento di :
 - gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies* c.c.
 - scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c.
 - con nomina del liquidatore
 - senza nomina del liquidatore
 - sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545 *octiesdecies* c.c.
 - cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 *octiesdecies* c.c.
 - liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c.

La presente sezione del verbale, debitamente controfirmata, è redatta in n. originali, uno dei quali viene consegnato al rappresentante dell'Ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo raccomandata.

Il legale rappresentante viene reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'ente che ha disposto la revisione oltre che dell'obbligo di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente verbale con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 220/2002.

Luogo, data

Il legale rappresentante dell'ente revisionato

Il revisore

ALLEGATI

SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI

Biennio di revisione: _____

Anno di revisione (se soggetta a revisione annuale) _____

Denominazione dell'ente			
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)			
Codice Fiscale			
Posizione Albo Società Cooperative	Mutualità Prevalente	<input type="checkbox"/>	N. Iscrizione Albo _____
	Mutualità non Prevalente	<input type="checkbox"/>	
Aderente a:		N. Matricola	

1 - Albo di cui all'art. 13 della legge n. 59/92. La cooperativa risulta al momento:

non iscritta iscritta sospesa cancellata

Se iscritta, indicare il numero di posizione _____

2 - Dalla data di iscrizione al predetto Albo sono state deliberate modifiche statutarie ? Si No

- In caso affermativo, una copia del nuovo statuto depositato presso la C.C.I.A.A. è stata trasmessa all'Ufficio per l'Amministrazione del Comitato per l'Albo ? Si No

3 - L'ente aderisce ad un consorzio ? Si No

- Se sì, specificare

4 - La cooperativa è a proprietà (___) divisa (___) indivisa (___) con entrambe le tipologie (___) altro

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI

a) - La cooperativa ha presentato ogni anno la relazione sull'attività svolta con le modalità e nei termini di cui al comma 10, lettera c) dell'art. 13 della L. 59/92 ? Si No

- Data di presentazione dell'ultima relazione annuale _____ Anno di riferimento _____

b) - In caso di iscrizione richiesta ai sensi dell'art. 13, comma 7, lettera a) della L. 59/92, tutti i soci hanno sottoscritto e versato la prescritta quota di Euro 258,23 ? Si No

d) - Dalla data di presentazione dell'ultima relazione, il numero dei soci è sempre rimasto di almeno 18 ? Si No

d) - Nel caso si tratti di cooperativa, è composta esclusivamente da persone fisiche ? Si No

- In caso negativo, sono cooperative edilizie iscritte all'Albo Nazionale delle



ALLEGATI

Società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ? Si No

- In caso contrario specificare la natura dell'ente subentrato :

e) - Nel caso si tratti di consorzio, dalla data dell'iscrizione sono subentrati soci persone fisiche ? Si No

(Si precisa che in un consorzio di cooperative non è possibile ammettere persone fisiche)

- Le eventuali persone giuridiche subentrate sono cooperative edilizie iscritte all' Albo Nazionale delle Società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ? Si No

- In caso contrario specificare la natura dell'ente subentrato:

N. B. In caso di Cooperativa iscritta all'Albo di cui all'art. 13 della L. n. 59/1992, se è presente una risposta negativa alle domande di cui ai punti da a) ad e), copia della presente scheda dovrà essere inviata alla Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione V - Ufficio per l'amministrazione del Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, per il tramite dell'Ufficio competente all'esame del verbale di revisione.

ALLEGATI

SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE SOCIALI

- 1 - La denominazione sociale contiene l'indicazione "cooperativa sociale"? Sì No
- 2 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi non finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate? Sì No
- b) lo svolgimento di attività diverse in quanto finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in campo:
- agricolo Sì No
- industriale Sì No
- commerciale Sì No
- di servizio Sì No
- c) oggetto plurimo comprensivo di entrambe le tipologie Sì No
- 3 - Lo statuto prevede la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente? Sì No
- Numero dei soci volontari: _____ di cui maschi n. _____; femmine n. _____
- 4 - I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci? Sì No
- 5 - Percentuale dei soci volontari rispetto al numero complessivo dei soci? _____ %
- 6 - I soci volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali? Sì No
- 7 - Ai soci volontari viene corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci? Sì No
- 8 - In caso di risposta negativa evidenziarne i motivi:

- 9 - Le categorie dei soggetti svantaggiati rientrano tra quelle previste dall'art. 4 della legge 381/91? Sì No

Per l'esatta individuazione dei soggetti svantaggiati il revisore verifica che gli stessi rientrano tra quelli individuati dalla Circolare Inps n. 296/92 e di seguito elencati.

“2.2.1. Invalidi fisici, psichici o sensoriali

Nulla dettando la norma in merito al grado di invalidità, sarà assunta come soglia di invalidità, quella stabilita per l'avviamento obbligatorio al lavoro dalla legge 2.4.1968, n° 482 e dal Decreto Legislativo 23.11.1988, n° 509, ossia un grado di invalidità superiore (sul punto specifico cfr. circolare n° 116/92, del Ministero del Lavoro).

La condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale e di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente e cioè dalle unità

ALLEGATI

Sanitarie Locali previo accertamento sanitario delle commissioni mediche operanti presso le stesse (legge 15.10.1990, n° 295 e D.M. 5.8.1991, n° 387 in G.U. n° 286 del 6.12.1991).

Occorre inoltre tenere presente che l'art. 19 della legge 5.2.1992, n° 104 (G.U. 17.2.1992, n° 39 legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha esteso l'applicazione delle disposizioni della citata legge 2.4.1968, n° 482, e successive modificazioni, a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica e la capacità lavorativa è accertata dalle commissioni mediche predette integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

2.2.2. Ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcolisti, di tossicodipendenti.

La condizione di ex degente di istituti psichiatrici, di soggetto in trattamento psichiatrico, di alcolista, di tossicodipendente e della loro situazione di persone svantaggiate dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale da cui risulti la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza.

2.2.3. Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.

Verranno considerati tali i minori che dalla documentazione rilasciata da Pubblica Amministrazione competente risultino persone svantaggiate in quanto versino in condizioni di difficoltà familiare.

2.2.4. Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26.7.1975, n° 354 come modificati dalla legge 10.10.1986, n° 663.

L'appartenenza alle categorie in epigrafe e la condizione di persona svantaggiata dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalla competente Amministrazione della Giustizia.”

10 - Percentuale delle persone svantaggiate rispetto al numero complessivo dei lavoratori: _____

- Numero delle persone svantaggiate: _____

Normativa

[Legge 381/91 Art. 4](#)

[Circolare Ministeriale n. 116/92](#)

[Circolari Inps nn. 296/92, 109/93 e 188/94](#)

Verifica

Il revisore deve tener conto che la percentuale dei soggetti svantaggiati, impiegati a vario titolo nella cooperativa, deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari e le stesse persone svantaggiate. A titolo esemplificativo si riporta uno schema per l'esatto calcolo della percentuale:

ALLEGATI

CATEGORIA	31/12/2009	01/03/2010
A. n. Soci	10	15
B. n. Dipendenti non soci	1	3
C. n. Soci volontari	3	3
D. n. Persone svantaggiate (soci e non soci)	3	3
E. Base calcolo (A+B)-(C+D)	5	12
F. 30% di E	1,5	3,6

Nell'esempio sopra riportato viene prefigurata una situazione normale al 31.12.2009 mentre quella al 01.03.2010 va normalizzata entro un anno. Alla scadenza di tale termine se la cooperativa risulta ancora fuori parametro deve comunicare la variazione all'Albo delle imprese Cooperative.

È pacifico, quindi, che la norma (art. 4, comma 2 Legge 381/1991) si riferisce esplicitamente ai lavoratori utilizzati e non alle ore effettuate: si tratta, pertanto, di un sistema di calcolo per teste. Detta interpretazione è anche confermata dalla varie circolari che si sono succedute nel corso degli anni (tra le quali Circ. Min. 116/92 e Circ. Inps 296/92), nelle quali viene specificato che il calcolo deve essere effettuato “in relazione al numero complessivo dei lavoratori”.

Si precisa che il cosiddetto criterio ULA (Unità Lavoro/Anno), contenuto nell'interpello n. 4/2008, non è riferibile alla verifica della percentuale degli svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di tipo b. L'unico elemento ricavabile nel nostro interesse, dall'interpello in esame, riguarda il mantenimento della percentuale dei soci svantaggiati, il cui arco temporale di riferimento non è un periodo qualsiasi ma la “media annuale dei lavoratori in forza”.

11 - La cooperativa ha stipulato le seguenti convenzioni con enti pubblici e / o privati: _____

Ente	Oggetto convenzione	Importo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- descrizione: _____

12- La cooperativa è iscritta all'Albo Regionale/Provinciale delle Cooperative Sociali ? Si No

In caso negativo evidenziarne i motivi:

ALLEGATI

13 - La cooperativa è correttamente inquadrata nell'Albo delle Società Cooperative?

Sì No

14 - Sono ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative ?

Sì No

15 - Elenco di tali persone giuridiche :

16 - Nel caso di consorzio di cooperative sociali :

- Quante cooperative aderiscono al consorzio? _____

- Il consorzio ha una base sociale conforme a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 381/91? Sì No

N. B. Alcune cooperative esercitano attività di commercio equo e solidale sotto forma di cooperative sociali di tipo a) in considerazione del fatto che la finalità di promozione umana e integrazione sociale dei cittadini, può essere raggiunta attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche utilizzando, strumentalmente, l'attività del commercio equo e solidale, ovvero l'aspetto commerciale della vendita di beni ad un fine non esclusivamente economico ma sociale ed educativo, valorizzato nella sua specificità distintiva in quanto privilegiante aspetti di solidarietà non lucrativa.

L'attività istituzionale di queste organizzazioni, pertanto, deve essere prioritariamente diretta alla valorizzazione del commercio equo e solidale nella sua valenza sociale ed educativa. Ad esempio, a titolo esemplificativo:

- *l'attività di promozione, sensibilizzazione e informazione sul commercio equo e solidale;*
- *interventi ed eventi formativi e consulenziali nelle scuole e nel territorio, sui problemi sociali dei Paesi da cui provengono i prodotti;*
- *organizzazione di attività culturali, mostre, convegni ed incontri per la promozione di forme organizzate di cittadinanza attiva e responsabile.*

In questi casi il revisore deve verificare che nella nota integrativa allegata al bilancio e nella relazione sulla gestione - artt. 2423, 2427, 2428 e 2545 del c.c. - oltre alla rappresentazione economica dell'attività, siano fornite tutte quelle informazioni necessarie a dimostrare la scelta precipua di operare un'attività commerciale strumentale agli scopi della cooperativa sociale di tipo a).

Resta inteso che per quelle di tipo b) deve essere comunque soddisfatta la percentuale di soggetti svantaggiati lavoratori della cooperativa.

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER ESEGUIRE LA REVISIONE ORDINARIA
ALLA COOPERATIVA BIENNIO 2011/2012

Documenti da inviare a mezzo posta elettronica prima della data concordata all'indirizzo:@.....

1. Nuovo statuto comprensivo di delibera assembleare in formato elettronico
2. Bilancio depositato in formato elettronico (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione degli Amministratori, dei Sindaci, del soggetto incaricato della revisione legale, Verbale Assemblea, Relazione di Certificazione) dell'ultimo esercizio, con relativa ricevuta di deposito al Registro delle Imprese c/Camera di Commercio; per le revisioni biennali bilanci relativi a tutti gli esercizi successivi alla precedente revisione
3. Bilancio consolidato depositato in formato elettronico (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione degli Amministratori, dei Sindaci, del soggetto incaricato della revisione legale, Relazione di Certificazione) dell'ultimo esercizio, con relativa ricevuta di deposito al Registro delle Imprese c/Camera di Commercio
4. **File** (oppure fotocopia se non possibile altrimenti) Modulo allegato C 17 Albo Cooperative inviato in occasione del deposito ultimo bilancio approvato (in particolare per l'evidenziazione della prevalenza)
5. Bilancio sociale in formato elettronico (se predisposto)
6. **File scansionato** (oppure fotocopia se non possibile altrimenti) della ricevuta di versamento del contributo revisionale ed evidenziazione dei parametri utilizzati per il calcolo ex D.M. 20 dicembre 2004
7. **File scansionato** (oppure fotocopia se non possibile altrimenti) ricevuta versamento 3% utile d'esercizio ex art. 11 L. 59/92: per le revisioni biennali copia delle ricevute relative a tutti gli esercizi successivi alla precedente revisione

NB: i documenti di cui ai punti 5-6 possono essere inseriti in un unico file.

PUBBLICIZZAZIONE VERBALE

Cooperativa

luogo, data

Oggetto: Revisione ordinaria D. Lgs. 220/2002 e disposizioni previste dall'art. 17 del medesimo

Ai sensi dell'art. 15, c. 3 L. 31 gennaio 1992 n.59, come modificato dall'art. 17 del D. Lgs. 220/2002, le cooperative sono tenute ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, o a consegnare tale estratto ai soci stessi entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

L'art. 16 DM 6/12/2004 attuativo del D. Lgs. 220/2002, chiarisce che *“per estratto del processo verbale relativo alla revisionedeve intendersi almeno la parte relativa alle conclusioni ed alla proposta dei provvedimenti della sezione rilevazione e l'intera sezione accertamento, ove redatta”*.

Pertanto con la presente il legale rappresentante della Cooperativa si impegna a portare a conoscenza dei soci, con le modalità previste dall'art. 17 del D. Lgs. 220/2002 citato (*), un estratto del verbale oggetto della revisione ordinaria ultimata in data odierna, formalizzato e sottoscritto dal revisore incaricato e dallo stesso legale rappresentante dell'ente ispezionato.

Il legale rappresentante

Il revisore

(*) A titolo esemplificativo: pubblicazione nel giornalino della rivista ove esistente; affissione in bacheca nei locali della Cooperativa; notifica con busta paga; comunicazione scritta indirizzata al domicilio dei soci; ecc.

ALLEGATI

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LE COOPERATIVE (ultimo aggiornamento 1° giugno 2011)

Quote e azioni di capitale sociale ordinario per ciascun socio persona fisica (limite massimo)

<i>decorrenza</i>	01.01.02 Euro	01.01.04¹⁴ Euro
coop.ve agricole e di produzione lavoro	94.403,45	100.000
altre cooperative	67.431,04	100.000
quota minima di capitale sociale (azioni o quote)	25,00	25,00
valore nominale massimo per azione	500,00	500,00

Prestito sociale per ciascun socio persona fisica (limite massimo)

<i>decorrenza</i>	01.01.02 Euro	01.01.04 Euro	01.01.07¹⁵ Euro	01.01.10¹⁶ Euro
cooperative agricole, di produzione lavoro e edilizia e abitazione	55.720,36	60.063,17	63.552,04	67.167,56
altre cooperative	27.860,18	30.031,58	31.776,02	33.583,78

Revisione annuale

Ispezione ordinaria annuale al superamento dei seguenti parametri:

<i>decorrenza</i>	01.01.02 Euro	01.01.04 Euro	01.01.07¹⁵ Euro	01.01.10¹⁶ Euro
• fatturato	20.895.134,62	22.523.684,69	23.832.013,46	25.187.835,97
• controllo SRL	sì	sì	sì	sì
• cooperative sociali	sì	sì	sì	sì
• coop. edificatrici iscritte all'Albo	sì	sì	sì	sì

Certificazione di bilancio

Certificazione di bilancio (e revisione annuale) superamento di uno dei seguenti parametri:

<i>decorrenza</i>	01.01.02 Euro	23.10.2002¹⁷ Euro	invariati
• fatturato	55.720.358,99	60.000.000	
• riserve indivisibili	2.089.513,46	4.000.000	

¹⁴ Riforma Codice Civile

¹⁵ Decreto non ancora pubblicato

¹⁶ Decreto non ancora pubblicato

¹⁷ Decorre dall'entrata in vigore del D. Lgs 220/02

ALLEGATI

• prestito sociale + conferimento soci finanziatori	2.089.513,46	2.000.000	
• controllo SPA	sì	sì	
• emissione APC	sì	sì	

Bilancio in forma abbreviata

Si può redigere quando per due esercizi consecutivi non siano superati due dei seguenti limiti:
(art. 2435 bis del c.c.)

	12/12/2006	<i>esercizi aventi inizio a far data dal:</i> 22/11/2008
	Euro	Euro
- totale attivo	3.650.000	4.400.000
- ricavi - voce A1) C.E.	7.300.000	8.800.000
- dipendenti	50	50

Bilancio consolidato

(D. Lgs. 127/1991 artt. 25-43)

Limiti per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

	12/12/2006	<i>esercizi aventi inizio a far data dal:</i> 22/11/2008
	Euro	Euro
- totale attivo	14.600.000	17.500.000
- ricavi	29.200.000	35.000.000
- dipendenti	250	250

Prospetto variazione tassi di massima remunerazione del prestito sociale e del dividendo sul capitale sociale

Decorrenza	Tasso massimo applicabile Prestito e dividendo	Soglia deducibilità fiscale interessi sul prestito sociale
<u>Dal 1.1.07 al 31.01.07</u>	<u>6,25%</u>	<u>2,95%</u>
<u>Dal 1.2.07 al 28.02.07</u>	<u>6,45%</u>	<u>3,00%</u>
<u>Dal 1.3.07 al 31.03.07</u>	<u>6,35%</u>	<u>3,00%</u>
<u>Dal 1.4.07 al 30.04.07</u>	<u>6,35%</u>	<u>3,00%</u>
<u>Dal 1.5.07 al 31.05.07</u>	<u>6,50%</u>	<u>3,10%</u>
<u>Dal 1.6.07 al 30.06.07</u>	<u>6,70%</u>	<u>3,20%</u>
<u>Dal 1.7.07 al 31.07.07</u>	<u>6,85%</u>	<u>3,25%</u>
<u>Dal 1.8.07 al 31.08.07</u>	<u>6,75%</u>	<u>3,25%</u>
<u>Dal 1.9.07 al 30.09.07</u>	<u>6,60%</u>	<u>3,15%</u>
<u>Dal 1.10.07 al 31.10.07</u>	<u>6,70%</u>	<u>3,15%</u>
<u>Dal 1.11.07 al 30.11.07</u>	<u>6,55%</u>	<u>3,05%</u>
<u>Dal 1.12.07 al 31.12.07</u>	<u>6,65%</u>	<u>3,00%</u>

ALLEGATI

Dal 1.1.08 al 31.01.08	<u>6,75%</u>	<u>3,10%</u>
Dal 1.2.08 al 29.02.08	<u>6,40%</u>	<u>2,50%</u>
Dal 1.3.08 al 31.03.08	<u>6,50%</u>	<u>2,50%</u>
Dal 1.4.08 al 30.04.08	<u>6,40%</u>	<u>2,75%</u>
Dal 1.5.08 al 31.05.08	<u>6,50%</u>	<u>3,05%</u>
Dal 1.6.08 al 30.06.08	<u>6,50%</u>	<u>3,20%</u>
Dal 1.7.08 al 31.07.08	<u>6,55%</u>	<u>3,25%</u>
Dal 1.8.08 al 31.08.08	<u>6,55%</u>	<u>3,15%</u>
Dal 1.9.08 al 30.09.08	<u>6,50%</u>	<u>3,00%</u>
Dal 1.10.08 al 31.10.08	<u>6,50%</u>	<u>3,00%</u>
Dal 1.11.08 al 30.11.08	<u>6,40%</u>	<u>2,90%</u>
Dal 1.12.08 al 31.12.08	<u>6,10%</u>	<u>2,50%</u>
Dal 1.01.09 al 31.01.09	<u>6,10%</u>	<u>2,10%</u>
Dal 1.02.09 al 28.02.09	<u>6,30%</u>	<u>1,90%</u>
Dal 1.03.09 al 31.03.09	<u>6,10%</u>	<u>1,90%</u>
Dal 1.04.09 al 30.04.09	<u>6,40%</u>	<u>1,95%</u>
Dal 1.05.09 al 31.05.09	<u>6,50%</u>	<u>2,00%</u>
Dal 1.06.09 al 30.06.09	<u>6,90%</u>	<u>1,95%</u>
Dal 1.07.09 al 31.07.09	<u>6,90%</u>	<u>1,95%</u>
Dal 1.08.09 al 31.08.09	<u>6,85%</u>	<u>1,75%</u>
Dal 1.09.09 al 30.09.09	<u>6,65%</u>	<u>1,65%</u>
Dal 1.10.09 al 31.10.09	<u>6,65%</u>	<u>1,55%</u>
Dal 1.11.09 al 30.11.09	<u>6,70%</u>	<u>1,60%</u>
Dal 1.12.09 al 31.12.09	<u>6,60%</u>	<u>1,60%</u>
Dal 1.01.10 al 31.01.10	<u>6,60%</u>	<u>1,60%</u>
Dal 1.02.10 al 28.02.10	<u>6,50%</u>	<u>1,50%</u>
Dal 1.03.10 al 31.03.10	<u>6,50%</u>	<u>1,45%</u>
Dal 1.04.10 al 30.04.10	<u>6,50%</u>	<u>1,45%</u>
Dal 1.05.10 al 31.05.10	<u>6,50%</u>	<u>1,45%</u>
Dal 1.06.10 al 30.06.10	<u>6,55%</u>	<u>1,50%</u>
Dal 1.07.10 al 31.07.10	<u>6,60%</u>	<u>1,55%</u>
Dal 1.08.10 al 31.08.10	<u>6,60%</u>	<u>1,55%</u>
Dal 1.09.10 al 30.09.10	<u>5,80%</u>	<u>1,40%</u>
Dal 1.10.10 al 31.10.10	<u>6,30%</u>	<u>1,55%</u>
Dal 1.11.10 al 30.11.10	<u>6,60%</u>	<u>1,65%</u>
Dal 1.12.10 al 31.12.10	<u>7,00%</u>	<u>1,90%</u>
Dal 1.01.11 al 31.01.11	<u>7,20%</u>	<u>2,00%</u>
Dal 1.02.11 al 31.02.11	<u>7,50%</u>	<u>2,15%</u>
Dal 1.03.11 al 31.03.11	<u>7,50%</u>	<u>2,15%</u>
Dal 1.04.11 al 30.04.11	<u>7,85%</u>	<u>2,30%</u>
Dal 1.05.11 al 31.05.11	<u>7,70%</u>	<u>2,25%</u>
Dal 1.06.11 al 30.06.11	<u>7,60%</u>	<u>2,25%</u>
Dal 1.07.11 al 31.07.11	<u>7,95%</u>	<u>2,45%</u>
Dal 1.08.11 al 31.08.11	<u>8,25%</u>	<u>2,55%</u>
Dal 1.09.11 al 30.09.11	<u>7,70%</u>	<u>2,30%</u>
Dal 1.10.11 al 31.10.11	<u>8,50%</u>	<u>2,70</u>

ALLEGATI

Prospetto variazione Indici Istat per rivalutazione quote e azioni (applicazione Art. 7 L. 59)

2000	2,6%
2001	2,7%
2002	2,4%
2003	2,5%
2004	2,0%
2005	1,7%
2006	2,0%
2007	1,7%
2008	3,2%
2009	0,7%
2010	1,6%

ALLEGATI

CONTRIBUTI DOVUTI DALLE COOPERATIVE PER LE ISPEZIONI ORDINARIE BIENNIO 2011-2012					
SOGGETTI/PARAMETRI	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Categoria E
Numero soci al 31.12.2010	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500	superiore a 500	superiore a 500
Capitale sociale sottoscritto al 31.12.2010	fino a 5.160,00	da 5.160,01 a 40.000,00	superiore a 40.000,00	superiore a 40.000,00	superiore a 40.000,00
Valore della produzione (lett. A, art. 2425 c.c.) euro ¹⁸	fino a 75.000,00	da 75.000,01 a 300.000,00	da 300.000,01 a 1.000.000,00	da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	superiore a 2.000.000,00
Contributi ordinari base (ispezione biennale)					
Cooperative non rientranti nelle successive classificazioni	280,00	680,00	1.350,00	1.730,00	2.380,00
Cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine per il pagamento del contributo (10.07.2011) ¹⁹	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Cooperative edilizie di abitazione					
Non iscritte all'albo nazionale ²⁰ o iscritte ma che non abbiano mai avviato o realizzato un programma edilizio	308,00 di cui 10% € 28,00 ²¹	748,00 di cui 10% € 68,00 ⁴	1.485,00 di cui 10% € 135,00 ⁴	1.903,00 di cui 10% € 173,00 ⁴	2.618,00 di cui 10% € 238,00 ⁴
Iscritte all'albo nazionale che abbiano avviato o realizzato un programma edilizio	462,00 di cui 10% € 42,00 ⁴	1.122,00 di cui 10% € 102,00 ⁴	2.227,50 di cui 10% € 202,50 ⁴	2.854,50 di cui 10% € 259,50 ⁴	3.927,00 di cui 10% € 357,00 ⁴
Cooperative sociali	364,00	884,00	1.755,00	2.249,00	3.094,00
Altre cooperative e consorzi soggetti a revisione annuale in presenza di una delle seguenti ipotesi					
Valore della produzione (totale lettera A, art. 2425 c.c.) non inferiore a € 25.187.835,97 ²²					
Con partecipazioni di controllo in srl e spa ²³ o	420,00	1.020,00	2.025,00	2.595,00	3.570,00
Con riserve indivisibili superiori a € 4.000.000 ²⁴					
Con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a € 2.000.000 ⁷					

¹⁸ Per le cooperative edilizie, nel caso in cui il valore di A1 sia pari a zero, per fatturato deve intendersi l'incremento di valore dell'immobile rilevato nello SP alle voci BII o CI, ovvero nel conto economico nelle voci A2 e/o A4

¹⁹ Qualora la cooperativa rientri nelle successive classificazioni, si applica la contribuzione, maggiorata, comunque della categoria a)

²⁰ Qualora siano soggette a revisione annuale, in quanto sussiste una delle condizioni di cui all'art. 15, L. 59/92, si applica il contributo relativo alle coop edilizie iscritte all'albo nazionale (contributo base maggiorato del 50% e maggiorazione del 10%)

²¹ La quota di contributo corrispondente al 10%, in quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, deve essere versata esclusivamente con modello F24 con il codice tributo 3011

²² Si segnala che l'importo del fatturato di cui all'art. 15, comma 1, della legge 59/1992 – ovvero valore della produzione – indicato è ottenuto rivalutando il precedente limite di € 23.832.013,46 con l'applicazione delle percentuali di variazione degli indici ISTAT per il triennio 2007/2009 (1,7% per il 2007, 3,2% per il 2008, 0,7% per il 2009). Anche se tale rivalutazione non è ancora stata sancita con apposito decreto del Ministero competente, l'indicato limite è da ritenersi comunque applicabile dall'1/1/2010, tenendo conto anche della risposta fornita alle Associazioni di categoria dal Ministero del Lavoro in data 14/5/96

²³ Ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 59/1992

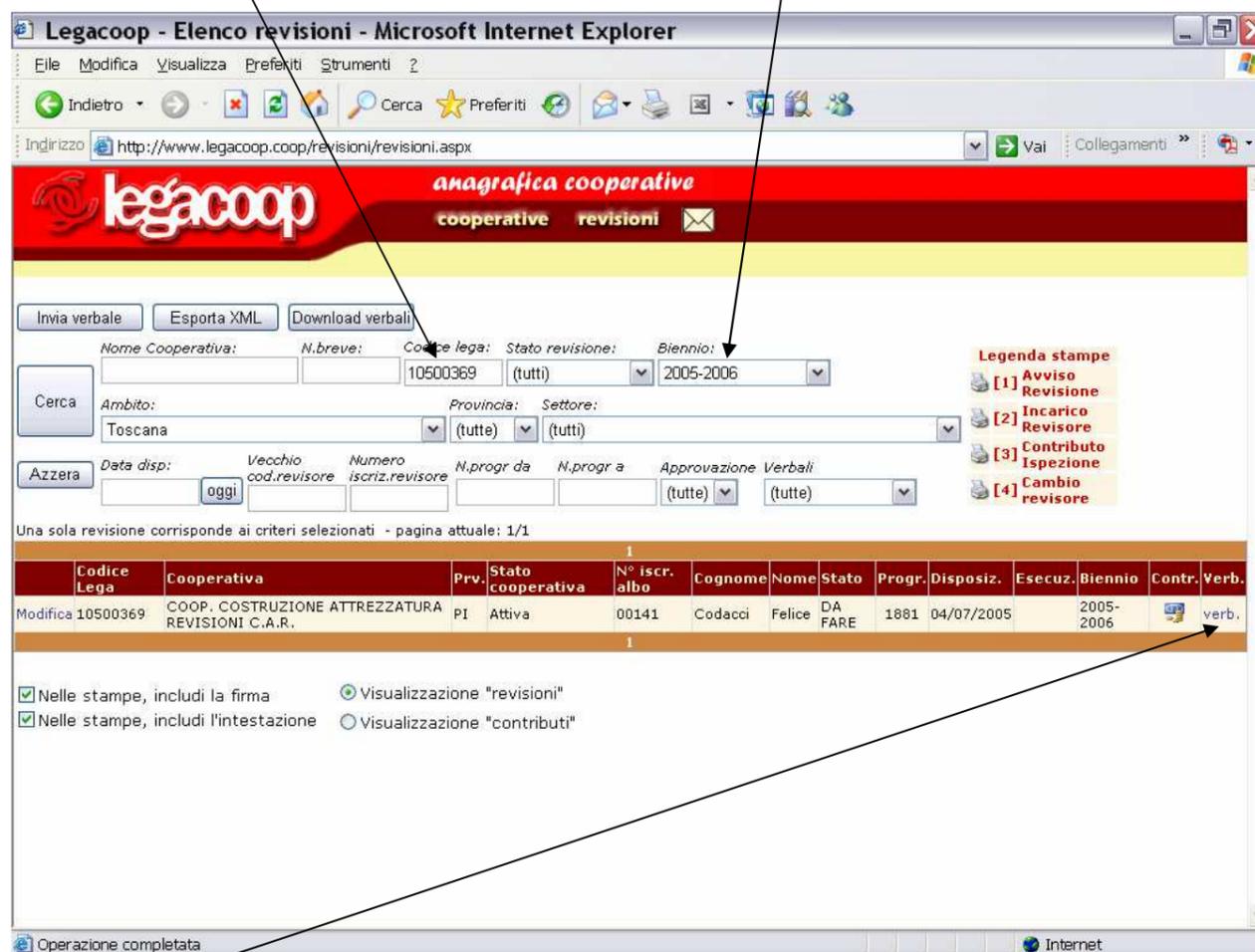
²⁴ Limite previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 2/8/2002 n. 220

Istruzioni per eseguire il caricamento e la verifica di un verbale on line

Caricamento del verbale in rete

Per caricare il verbale in rete entrare nella maschera di ricerca Revisioni, inserire il codice di adesione della cooperativa, selezionare dall'elenco il biennio e cliccare su CERCA.

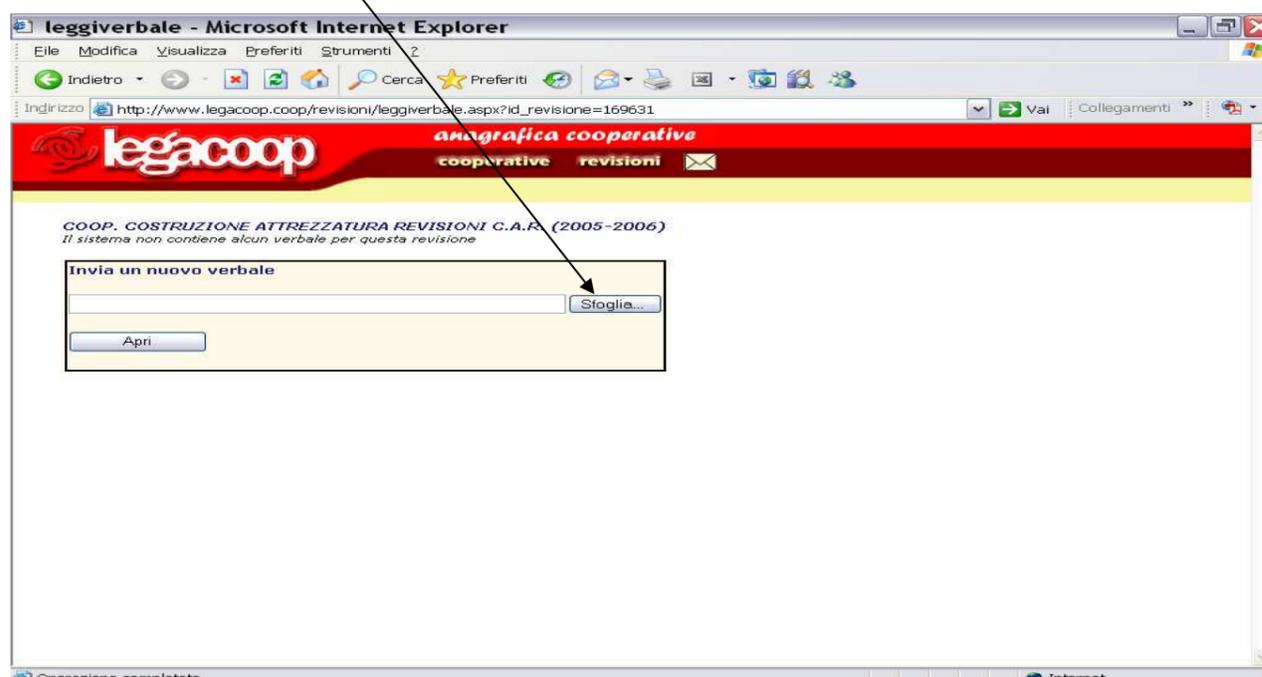
Quindi, sulla riga della revisione a sinistra dello schermo vedrete un link Verb.;



cliccare sopra il link per visualizzare la maschera di caricamento e controllo.

Caricamento e controllo del verbale

Per caricare il verbale cliccare su sfoglia,



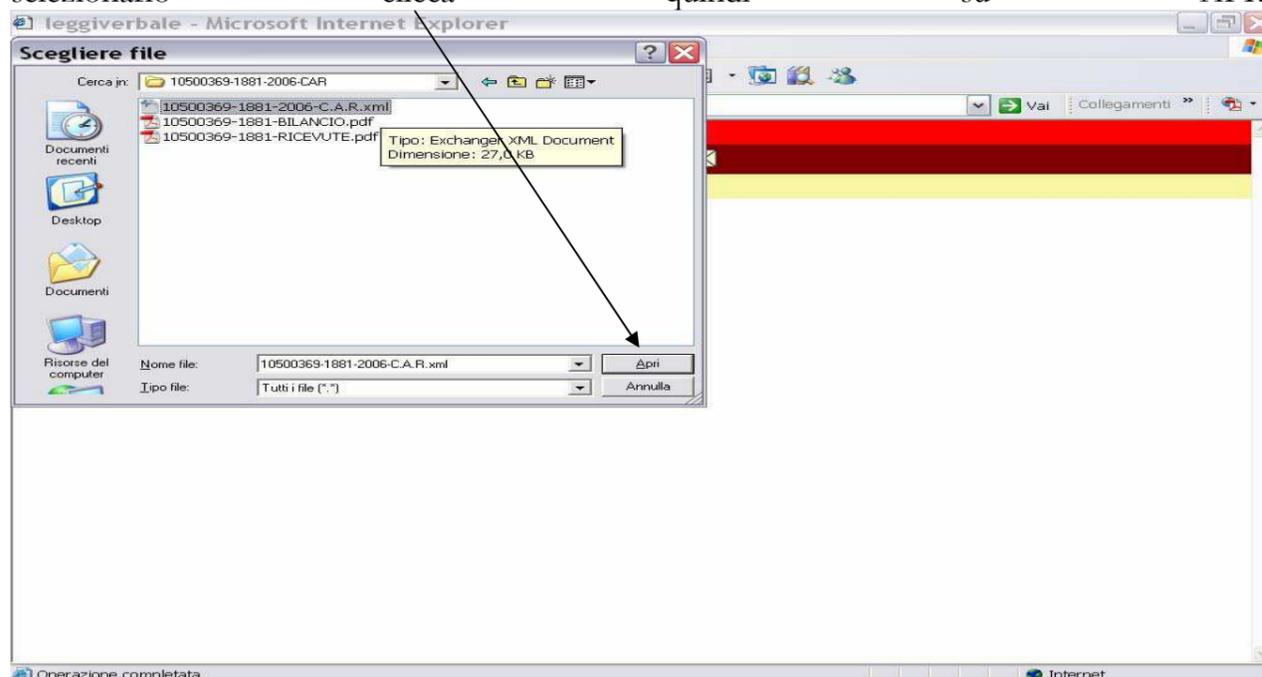
nella maschera di ricerca selezionare la cartella dove è contenuto il file XML del verbale e selezionarlo

clicca

quindi

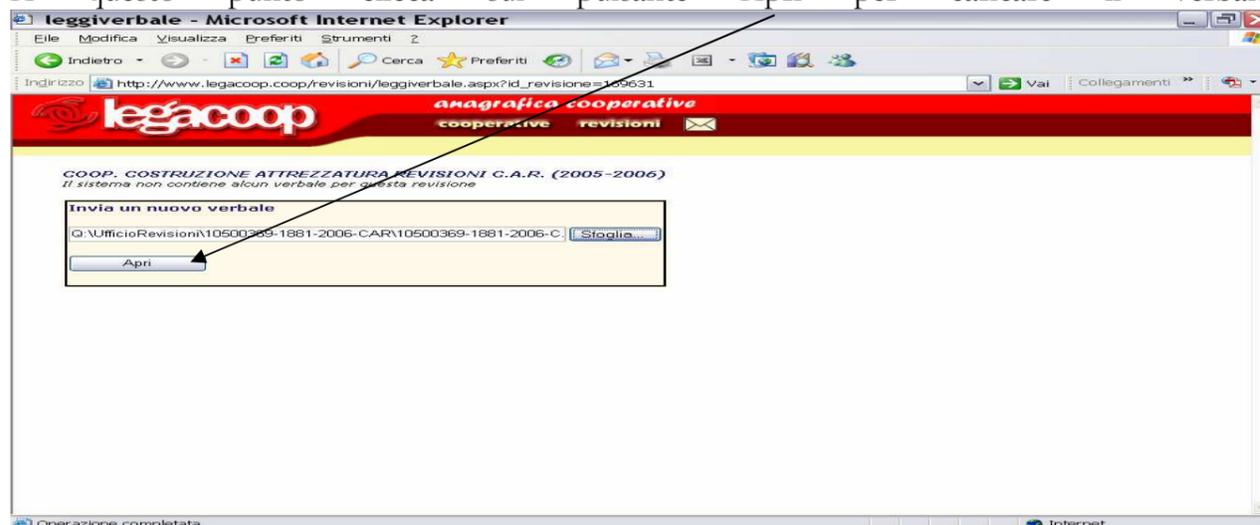
su

APRI

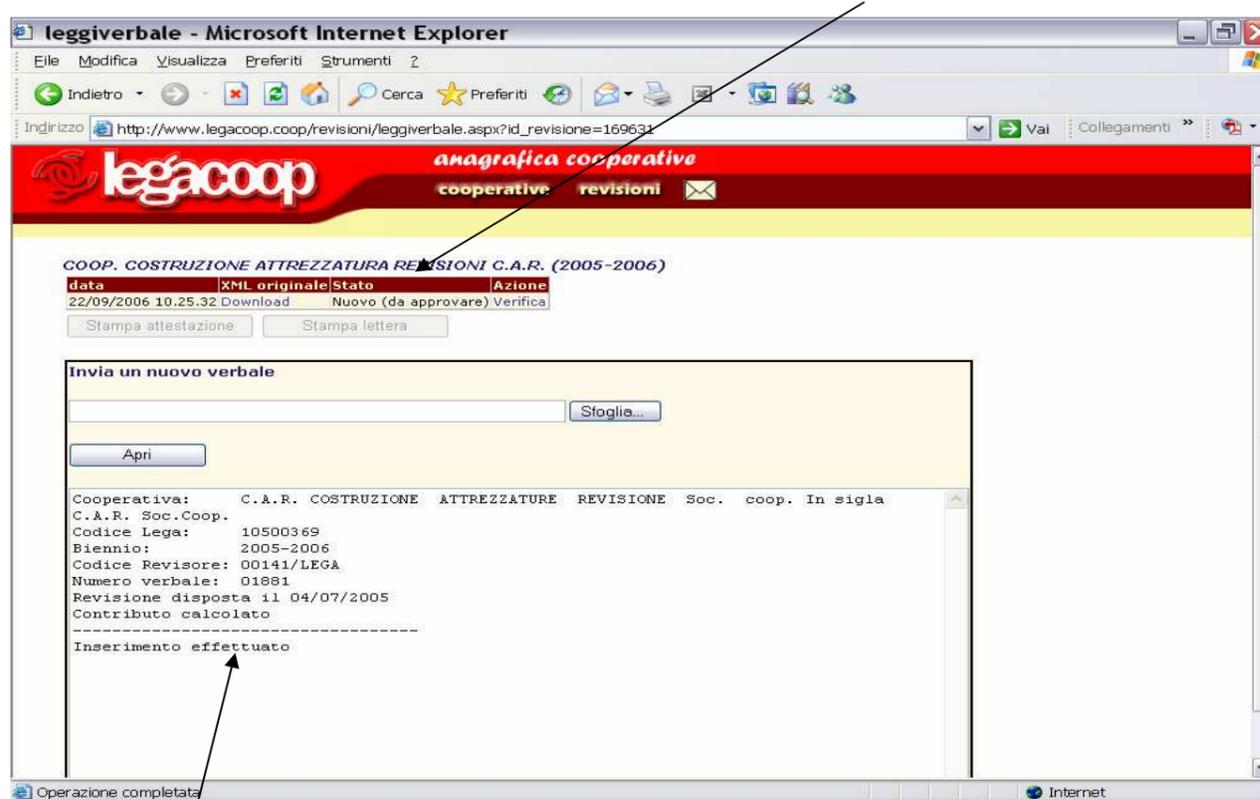


PROCEDURE OPERATIVE

A questo punto clicca sul pulsante **Apri** per caricare il verbale.



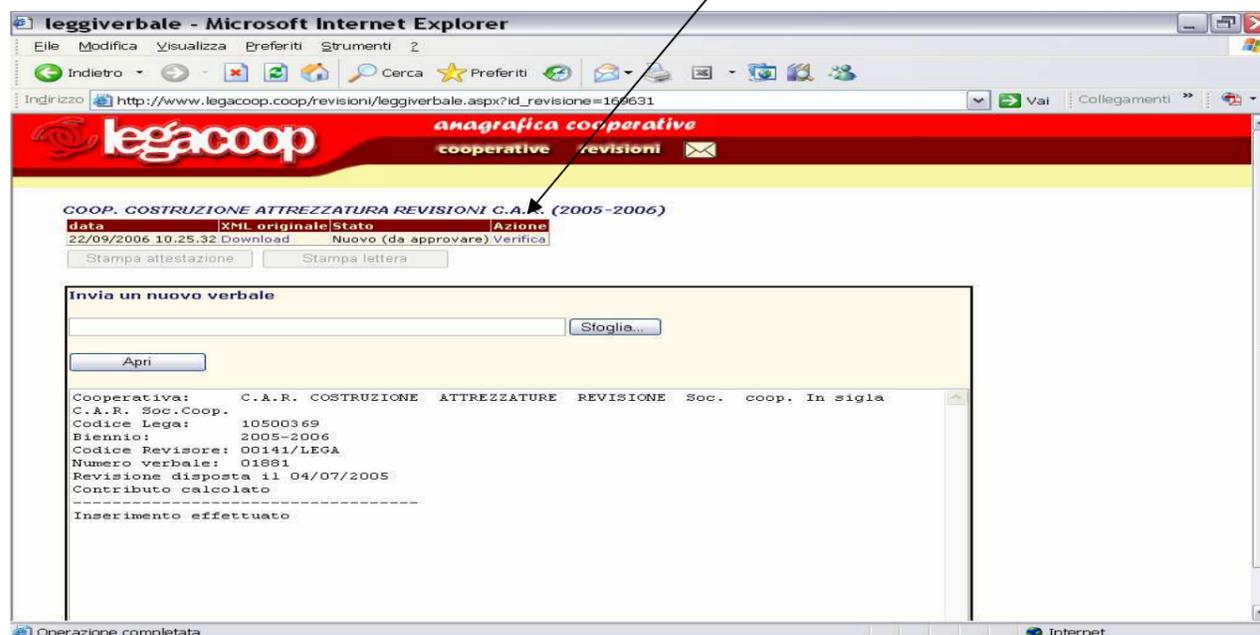
Una volta caricato il verbale compare nella finestra la tabella dei verbali caricati ed anche



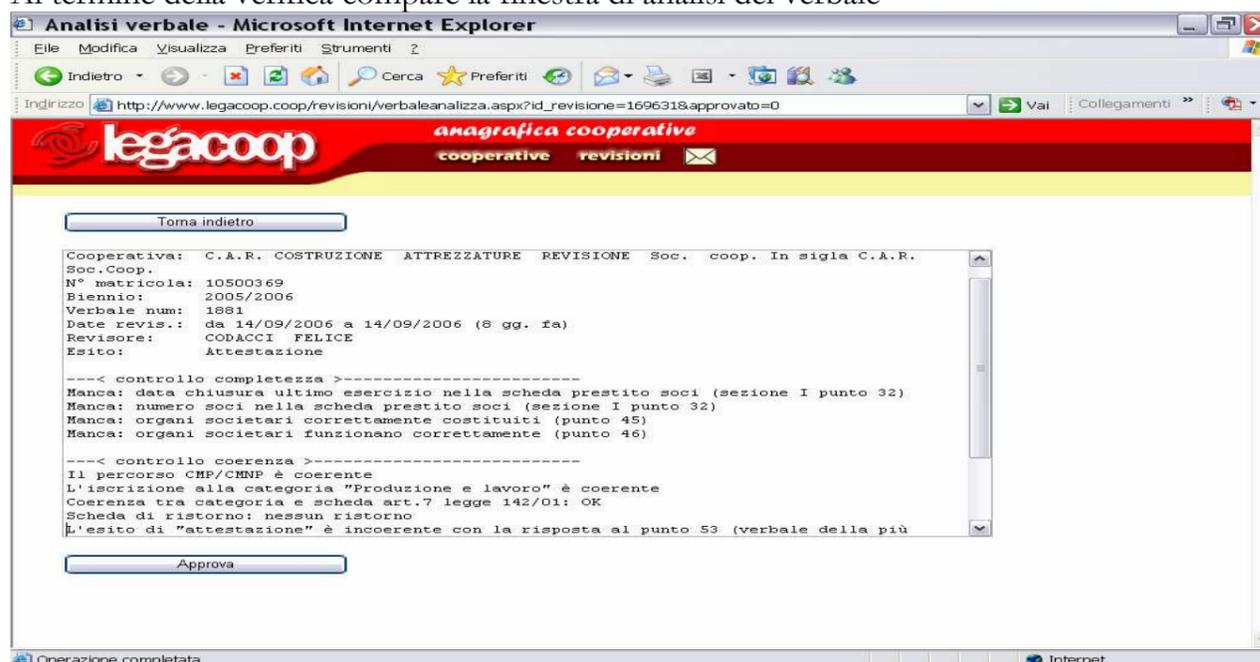
la prima analisi di lettura del verbale, nella quale è stata verificata la correttezza “informatica” dei dati inseriti e trasferito al DB centrale i dati del contributo di revisione. In questa sezione vengono segnalati eventuali problemi con le date inserite, errori nella digitazione del codice di adesione o nel numero di verbale, o ancora nei dati del revisore. Tutti errori che precludono l’inserimento del verbale e che vanno quindi corretti prima di riprovare a caricarlo di nuovo.

**Analisi del verbale per la verifica di:
completezza, congruità e tempistica**

Nella tabella dei verbali caricati compare il link Verifica, cliccare per avviare la verifica del verbale



Al termine della verifica compare la finestra di analisi del verbale



nella quale troviamo, nell'ordine
- Dati della cooperativa e della revisione

- Controllo di completezza del verbale
- Controllo di Coerenza del verbale
- Controllo Tempistica

Come nell'esempio, la verifica segnala punto per punto eventuali campi obbligatori non compilati e, sulla base dei principi di coerenza indicati nelle giornate di aggiornamento, segnala eventuali punti di incoerenza concludendo con l'incoerenza per l'emissione dell'attestazione.

!!!ATTENZIONE!!! questo non significa che per forza di cose il verbale debba essere respinto, semplicemente bisogna andare a verificare approfonditamente i punti segnalati e cosa eventualmente il revisore ha scritto in merito.

SI RICORDA CHE IL REVISORE NON PUO' APPROVARE IL VERBALE DI REVISIONE.

Casi di errori di caricamento

Nella fase di caricamento del verbale si possono sostanzialmente verificare dei casi di blocco:

- 1) Il caso classico che è rappresentato da una o più date inserite nel formato errato, in questo caso nella finestra compare il nome del campo dove è presente l'errore, si risolve aprendo il verbale nel modulo Acrobat e correggendo la data, nella maggior parte dei casi si tratta di un errore di copia-incolla
- 2) L'altro caso è quando il numero di adesione e/o il numero di verbale e/o il codice del revisore non corrispondano a quelli registrati nel sistema. In tal caso si deve controllare che il revisore abbia inserito correttamente i dati e che eventuali variazioni di incarico siano state correttamente comunicate e registrate.
- 3) Ultimo caso di errore è un generico "*Errore nel file XML*", in questo caso inviare il file via e-mail all'indirizzo verbale@legacoop.coop si provvederà a correggere l'errore nella struttura del file ed a rinviarvelo. Questo caso si possono verificare quando si utilizza dei file XML non scaricati dall'archivio nazionale, ma si è utilizzato un file XML presente sul proprio computer.